



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 15 settembre 1999

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 26.

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

pag. 6073

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 agosto 1999, n. 0256/Pres.

Integrazione al Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio

della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti dal preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 8/1999.

pag. 6090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 settembre 1999, n. 0280/Pres. (Estratto).

Legge regionale 22/1987. Diniego di approvazione del Piano regolatore del Porto di Aquileia.

pag. 6091

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA
10 settembre 1999, n. 52/CP.

Limitazione della caccia per la stagione venatoria 1999/2000 di alcune specie animali. Modifica al proprio decreto 26 agosto 1999, n. 46/CP.

pag. 6092

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 10 settembre 1999, n. 53/CP.

Limitazione del periodo di caccia alla Starna per la stagione venatoria 1999/2000. Modifica al proprio decreto 26 agosto 1999, n. 47/CP.

pag. 6092

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA 15 giugno 1999, n. 298.

Permesso di ricerca geotermica denominato «Minuzzi» - Lignano Sabbiadoro (Udine).

pag. 6093

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 20 agosto 1999, n. 868/DRPC/99.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma e articolo 32 ter, primo comma. Delimitazione dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine colpiti dalla disastrosa tromba d'aria del giorno 16 agosto 1999.

pag. 6093

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 agosto 1999, n. EST.582-D/ESP/4204. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Carlino, per la realizzazione dei lavori di sistemazione e completamento della viabilità e dei parcheggi a servizio degli ambiti scolastici e sportivi nel capoluogo.

pag. 6094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 1999, n. 1749.

Riconoscimento dei prodotti a base di latte con caratteristiche tradizionali fabbricati nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

pag. 6095

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1999, n. 2112.

Legge regionale 4/1999, articolo 11, comma 39. Finanziamento straordinario alle Comunità montane per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale. Definizione criteri per l'assegnazione dei finanziamenti.

pag. 6097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 1999, n. 2127.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Approvazione della relazione programmatica per l'anno 1999 relativa ai settori di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

pag. 6097

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 1999, n. 2220.

Legge regionale 7/1992. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4533/1996 «Ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi alle cooperative sociali».

pag. 6125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1999, n. 2277.

Legge regionale 14/1999, articolo 5, comma 12. Individuazione dei comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e privi di rete distributiva al dettaglio.

pag. 6126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 agosto 1999, n. 2635.

Legge regionale 17/1999, articolo 8, comma 1. Approvazione marchio identificativo dell'attività di Bed and Breakfast.

pag. 6127

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - Ditta Antonino Zanelli - Latisana (Udine).

pag. 6128

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Servizio dell'artigianato

Asse 3, Misura 3.2. «Servizi alle imprese» P.O. Interreg II Italia/Slovenia. Approvazione della graduatoria.

pag. 6129

Asse 3, Misura 3.2. «Servizi alle imprese» P.O. Interreg II Italia/Slovenia. Domande non ammissibili.

pag. 6129

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6130

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 6130

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi nel comune di Montereale Valcellina.

pag. 6130

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 5 al P.P. della zona industriale.

pag. 6130

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante generale - Piano di recupero comparto n. 3.

pag. 6130

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi in comune di Vivaro.

pag. 6130

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Trieste - Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998.

pag. 6131

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni - Trieste:

Avviso di avvenuto affidamento di studi su problemi e prospettive dello sviluppo di Euroregioni sul confine nord-orientale italiano: il caso del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 6132

Avviso di avvenuto affidamento di studi sul cittadino del Friuli-Venezia Giulia e la cooperazione transfrontaliera.

pag. 6132

Avviso di avvenuto affidamento di studi sullo Studio della cooperazione transfrontaliera.

pag. 6133

Avviso di avvenuto affidamento di studi sulle prospettive del commercio nelle aree di confine a seguito delle politiche di ampliamento ad est dell'Unione Europea.

pag. 6133

Comune di Cassacco (Udine):

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio mensa presso la scuola materna e la scuola elementare, per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002.

pag. 6134

Comune di Stregna (Udine):

Avviso d'asta per la vendita del fabbricato ex scuola materna di Stregna di proprietà comunale.

pag. 6134

Comune di Artegna (Udine):

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 2 di iniziativa privata di un ambito D2.2, in zona industriale.

pag. 6135

Comune di Buja (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «zona industriale di Saletti».

pag. 6135

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di deposito della variante generale al Piano di recupero del comparto n. 4.

pag. 6135

FRIULIA-LIS S.p.A. - Udine:

Legge regionale 26/1995 - Capo 3^o. Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali. Invito per la presentazione delle domande.

pag. 6136

Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Bando di pubblica selezione relativo a 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza IV livello (O.T.A.).

pag. 6137

Comune di Trieste:

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 3 unità nel profilo professionale di «Esperto conservatore» - VIII q.f. - con contratto di diritto pubblico a tempo determinato rinnovabile.

pag. 6140

Istituto per l'infanzia «Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo ed Aglaia de Manussi» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di I livello presso il Servizio di radiologia.

pag. 6140

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di medico dirigente di I livello presso l'Area pediatrica.

pag. 6141

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di biologo dirigente di I livello con specifica professionalità nel settore della ricerca genica delle malattie metaboliche da accumulo.

pag. 6141

Ordine degli ingegneri della provincia di Udine - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per n. 1 posto di assistente amministrativo (VI livello).

pag. 6141

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 13 settembre 1999, n. 26.

Disposizioni particolari per l'attuazione dei programmi comunitari KONVER, Pesca, Obiettivo 2, INTERREG Italia-Slovenia e Italia-Austria. Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999. Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97 in materia di controlli. Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale e alla legge regionale 31/1997 in materia di personale della Regione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI KONVER, PESCA, OBIETTIVO 2,
INTERREG ITALIA-SLOVENIA E
ITALIA-AUSTRIA. INTEGRAZIONE
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE
4/1999. ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 2064/97 IN MATERIA DI CONTROLLI**

Art. 1

(PIC KONVER)

1. Al fine di assicurare il massimo e tempestivo utilizzo delle risorse recate dal Programma di iniziativa comunitaria (PIC) KONVER, di cui alla decisione della Commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996, per la misura 4 - azione 1 relativa alla concessione di aiuti «soft» alle piccole e medie imprese per la promozione di attività economiche alternative nelle aree ammesse, come previsto dal capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, le somme stanziare per gli interventi nel settore del turismo con l'articolo 17, comma 4, della medesima legge come rideterminate in base all'articolo 20, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, e risultate disponibili dopo l'approvazione della graduatoria delle domande di contributo presentate dalle imprese turistiche in attuazione della

predetta legge, sono assegnate, nell'ambito della medesima misura, al settore industriale.

2. Tali somme sono destinate, fino ad esaurimento delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria, all'assegnazione di contributi alle imprese utilmente collocate nella graduatoria formata dalla Direzione regionale dell'industria relativa agli interventi del capo I della legge regionale 35/1997, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 49 del 9 dicembre 1998.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 401.817.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 8231 - lire 60.822.550;
- b) capitolo 8232 - lire 140.585.950;
- c) capitolo 8233 - lire 200.408.500.

4. All'onere complessivo di lire 401.817.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 10 febbraio 1999, n. 15:

- a) capitolo 9330 - lire 60.822.550 per l'anno 1999;
- b) capitolo 9331 - lire 140.585.950 per l'anno 1999;
- c) capitolo 9332 - lire 200.408.500 per l'anno 1999.

Art. 2

*(PIC Pesca. Abrogazione dell'articolo 5
della legge regionale 11/1998)*

1. L'articolo 5 della legge regionale 11/1998, è abrogato.

2. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, al fine del potenziamento del progetto pilota sulla gestione delle zone da pesca, è autorizzata la spesa complessiva di lire 499.635.000 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 8254 - lire 299.781.000 per l'anno 1999;
- b) capitolo 8255 - lire 199.854.000 per l'anno 1999.

3. La domanda di contribuzione per il potenziamento del progetto pilota di cui al comma 2 dovrà essere pre-

sentata dal beneficiario, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. All'onere complessivo di lire 499.635.000 per l'anno 1999 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte, in relazione al disposto di cui al comma 1, mediante storno di pari importo dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

a) capitolo 8257 - lire 299.781.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 230.831.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999;

b) capitolo 8258 - lire 199.854.000 per l'anno 1999; detto importo corrisponde per lire 153.888.000 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

Art. 3

(PIC Pesca. Riapertura di termini ed integrazione alla legge regionale 11/1998)

1. Al fine del massimo utilizzo degli stanziamenti eventualmente residuati dopo le assegnazioni contributive riferite alle domande già presentate, i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 2, della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998, e agli articoli 3 e 6 della legge regionale 11/1998, sono riaperti fino al 15 ottobre 1999.

2. All'articolo 14 della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 4

(Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996)

1. Le somme derivanti dagli interessi maturati sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 «aiuti agli investimenti industriali, artigianali, servizi alla produzione» e 1.5 «aiuti investimenti turistici» del Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, che confluiscono nel Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-

1996 istituito presso la «Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - Friulia Spa» sono riversati alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell'ammontare maturato al 31 dicembre dell'anno precedente e al netto delle imposte.

2. In attuazione della decisione della Commissione europea n. C(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 concernente modifiche al DOCUP, le somme di cui al comma 1 affluiscono al «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» e sono destinate al finanziamento di interventi di sviluppo regionale nell'ambito delle aree ammesse all'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 1994-1999.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono individuati dalla Giunta regionale con la procedura prevista dall'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999.

4. In deroga alla procedura prevista dal comma 2, le somme di cui al comma 1 derivanti dagli interessi maturati fino al 31 dicembre 1998 dovranno essere riversate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Fondo speciale per l'obiettivo 2 di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, a integrazione delle risorse di cui al comma 12 del medesimo articolo. Tali somme sono destinate al finanziamento delle iniziative utilmente collocate nella graduatoria approvata a seguito dei bandi di partecipazione del 18 agosto 1998 relativamente all'azione 1.4 «Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale» e non finanziate per insufficienza di risorse.

5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, per memoria, al titolo IV - categoria 4.3 - il capitolo 1462 (4.3.6) con la denominazione: «Recupero dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996».

Art. 5

(Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1997-1999)

1. Al fine di accelerare l'attuazione del programma concernente l'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 1997-1999 e assicurare il massimo utilizzo delle risorse previste dal relativo DOCUP, di cui alla decisione di approvazione della Commissione europea n. C(97) 3744, del 18 dicembre 1998, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 otto-

bre 1997, concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, in deroga alle procedure attuative previste dall'articolo 14 dalla legge regionale 3/1998 e dai regolamenti di esecuzione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.

3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse sono informati, a cura della direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e di controlli.

4. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi conseguentemente all'applicazione del comma 1, con apposito provvedimento legislativo si provvede all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

Art. 6

*(Applicazione dell'articolo 9, comma 5,
della legge regionale 17/1998.*

Assestamento contabile del DOCUP obiettivo 2)

1. Al fine dell'assestamento contabile previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, è definito in complessive lire 12.660.305.117 l'ammontare delle iniziative ammesse alla rendicontazione a titolo di finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 in conformità alla deliberazione del CIPE n. 189/97, del 16 ottobre 1997, quali individuate dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 3823 nella seduta del 29 dicembre 1998, n. 1211 nella seduta del 23 aprile 1999 e n. 1295 nella seduta del 30 aprile 1999, nelle seguenti misure avuto riguardo ai Fondi comunitari cofinanziatori, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998:

a) lire 2.494.990.898, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), lire 5.821.645.430, a titolo di cofinanziamento statale del FESR e lire 2.772.212.109, a titolo di cofinanziamento del FESR;

b) lire 235.718.502, a titolo di cofinanziamento regionale del Fondo sociale europeo (FSE), lire

942.874.008, a titolo di cofinanziamento statale del FSE e lire 392.864.170, a titolo di cofinanziamento del FSE.

2. In relazione all'attuazione del finanziamento alternativo del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17/1998 per l'ammontare ammesso alla rendicontazione di cui al comma 1, è corrispondentemente ridotto il DOCUP stesso nelle misure indicate al comma 1, lettere a) e b).

3. In relazione alla riduzione del DOCUP obiettivo 2 la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia «Friulia Spa» è tenuta a restituire la maggiore assegnazione già all'uopo erogata per l'attuazione del DOCUP stesso nella misura di lire 12.660.305.117, delle quali lire 8.593.857.539 saranno accertate in corrispondenza al minore accertamento dei residui attivi iscritti per lire 5.821.645.430 sul capitolo 175 (Fondi statali FESR) e per lire 2.772.212.109 sul capitolo 177 (Fondi FESR) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio 1999.

4. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti, sono istituiti, al titolo III - categoria 3.6, i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati ovvero, per memoria, relativamente alle lettere d) ed e):

a) capitolo 1111 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia 'Friulia Spa' delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento regionale del FESR e del FSE» e con lo stanziamento di lire 2.730.709.400 per l'anno 1999;

b) capitolo 1112 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia 'Friulia Spa' delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FSE» e con lo stanziamento di lire 942.874.008 per l'anno 1999;

c) capitolo 1113 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FSE» e con lo stanziamento di lire 392.864.170 per l'anno 1999;

d) capitolo 1114 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento statale del FESR» e con lo stanziamento per memoria;

e) capitolo 1115 (3.6.2.) con la denominazione: «Restituzione dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." delle maggiori erogazioni attribuite per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1994-1996 a titolo di cofinanziamento del FESR» e con lo stanziamento per memoria.

5. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998 e al disposto del comma 1, relativamente agli interventi rendicontati al FESR è previsto il rimborso di lire 8.593.857.539, di cui lire 5.821.645.430 da parte dello Stato e lire 2.772.212.109 da parte della Unione europea; è inoltre mantenuto, a titolo di rimborso, l'accertamento dei fondi già versati dallo Stato e dalla Unione europea a fronte del DOCUP stesso e iscritti nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti nella misura di lire 942.874.008 sul capitolo 176 e di lire 392.864.170 sul capitolo 178.

6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono a tal fine istituiti, al titolo IV - categoria 4.3, i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) capitolo 1416 (4.3.6.) con la denominazione: «Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento di lire 5.821.645.430 per l'anno 1999;

b) capitolo 1417 (4.3.6.) con la denominazione: «Rimborsi da parte della Unione europea per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 2 1994-1996, cofinanziati in conformità alla delibera del CIPE n. 189/97 del 16 ottobre 1997 - cofinanziamento FESR» e con lo stanziamento di lire 2.772.212.109 per l'anno 1999.

7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 17/1998, per le finalità e con le modalità ivi previste, nonché previste dall'articolo 14, commi da 1 a 15, della legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998, è autorizzata la spesa di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito alla rubrica n. 26 - programma 0.28.1 - spese di investimento - categoria 2.4 - sezione X - il capitolo 8099 (2.1.243.5.10.32) con la denominazione: «Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." per l'attuazione di interventi a valere sul 'Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999' in conformità al DOCUP obiettivo 2 1997-1999» e con lo stanziamento di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999.

8. All'onere di lire 12.660.305.117 per l'anno 1999 derivante dal comma 7, si provvede come segue:

a) per lire 8.593.857.539 con l'entrata di cui al comma 5;

b) per lire 4.066.447.578 con l'entrata di cui al comma 4, lettere a), b) e c), corrispondenti per lire 1.335.738.178 al mantenimento di quote di entrata a ti-

tolo di rimborsi ai sensi del comma 5, nonché per lire 2.730.709.400 della riduzione delle quote di cofinanziamento regionale del DOCUP originario ai sensi del comma 2.

9. Il pagamento dell'importo di lire 12.660.305.117 sul citato capitolo 8099 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è disposto con vincolo di commutazione sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo di entrata 1111 lire 2.730.709.400;

b) capitolo di entrata 1112 lire 942.874.008;

c) capitolo di entrata 1113 lire 392.864.170;

d) capitolo di entrata 1114 lire 5.821.645.430;

e) capitolo di entrata 1115 lire 2.772.212.109.

Art. 7

*(DOCUP obiettivo 2 1997-1999.
Attuazione dell'azione 3.2)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 per gli anni 1997-1999, alla misura denominata «Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette» - asse 3 - azione 3.2, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 26 febbraio 1999, finanziata per l'80 per cento della spesa ammissibile a valere sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» e per il 20 per cento della stessa a carico dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.560 milioni per l'anno 1999.

3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla rubrica n. 15 - programma 0.7.2. - titolo II - categoria 2.1 - sezione VIII è istituito il capitolo 3147 (2.1.210.3.8.29) con la denominazione: «Spese per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" nell'ambito dell'obiettivo comunitario 2 per il periodo 1997-1999 - asse 3 - azione 3.2 a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

4. Corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, al titolo III - categoria 3.4, il capitolo 885 (3.4.5.) con la denominazione: «Acquisizione di assegnazioni dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia "Friulia S.p.A." a valere sul Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 per l'attuazione della misura "Valorizzazione ambientale di iniziativa pubblica nelle aree protette" - asse 3 - azione 3.2» e con lo stanziamento di lire 2.848 milioni per l'anno 1999.

5. L'ulteriore onere di lire 712 milioni, relativo alla quota di cofinanziamento regionale, derivante dal comma 2, fa carico al capitolo 3139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 8

(DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

Modifica all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/1998)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 17/1998, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 medesimo, è disposto l'impinguamento per l'anno 1999 degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dell'importo a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede mediamente storno di lire 80 milioni dal capitolo 550 del medesimo stato di previsione:

- a) capitolo 551 lire 18 milioni;
- b) capitolo 552 lire 40 milioni;
- c) capitolo 553 lire 7 milioni;
- d) capitolo 561 lire 15 milioni.

Art. 9

(Attuazione dei Programmi operativi regionali nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia e INTERREG II Italia-Austria)

1. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo dal 24 novembre 1994 al 31 dicembre 1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C(97) 2207, del 24 luglio 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 48.787.200 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 790 - variazione in diminuzione - lire 7.318.080;
- b) capitolo 800 - variazioni in aumento - lire 7.318.080;
- c) capitolo 791 - variazioni in diminuzione - lire 17.075.520;

- d) capitolo 801 - variazioni in aumento - lire 17.075.520;
- e) capitolo 792 - variazione in diminuzione - lire 24.393.600;
- f) capitolo 802 - variazione in aumento - lire 24.393.600.

2. Al fine di assicurare l'utilizzo complessivo delle assegnazioni comunitarie e statali, nonché della quota regionale, relative al finanziamento del Programma operativo regionale per il periodo 1997-1999, per la parte relativa al FESR, approvato con decisione della Commissione della Comunità europea n. C(97) 111, del 15 aprile 1997, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Austria, sono autorizzate variazioni compensative di spesa per complessive lire 175.779.840 per l'anno 1999 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, i cui stanziamenti sono variati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- a) capitolo 793 - variazione in diminuzione - lire 5.760.000;
- b) capitolo 2695 - variazione in aumento - lire 5.760.000;
- c) capitolo 794 - variazione in diminuzione - lire 4.032.000;
- d) capitolo 2696 - variazione in aumento - lire 4.032.000;
- e) capitolo 795 - variazione in diminuzione - lire 1.728.000;
- f) capitolo 2697 - variazione in aumento - lire 1.728.000;
- g) capitolo 5640 - variazione in diminuzione - lire 24.638.976;
- h) capitolo 796 - variazione in aumento - lire 24.638.976;
- i) capitolo 5641 - variazione in diminuzione - lire 57.490.944;
- l) capitolo 797 - variazione in aumento - lire 57.490.944;
- m) capitolo 5642 - variazione in diminuzione - lire 82.129.920;
- n) capitolo 798 - variazione in aumento - lire 82.129.920.

3. Gli importi di cui ai commi 1, lettere a), c), ed e) e 2, lettere a), c) ed e) corrispondono a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1998 e trasferite, ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 1999.

Art. 10

(Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999)

1. All'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.».

Art. 11

(Attuazione del regolamento (CE) n. 2064/97)

1. Ai fini della prima attuazione nella regione Friuli-Venezia Giulia del regolamento (CE) n. 2064/97, della Commissione europea, del 15 ottobre 1997, concernente i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare ad una società specializzata, selezionata mediante gara pubblica europea, per un periodo non superiore a tre anni, l'espletamento delle attività di controllo, il rilascio delle attestazioni per la liquidazione delle forme di intervento previsti dal regolamento predetto, la formazione del personale regionale interessato per gli aspetti inerenti all'applicazione del citato regolamento.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.080 milioni, suddivisa in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 748 (1.1.141.2.01.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, alla rubrica n. 5 - programma 0.3.1. - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I, con la denominazione: «Spese per l'espletamento di attività inerenti al controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2064/97» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.

3. All'onere complessivo di lire 1.080 milioni, suddiviso in ragione di lire 360 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario».

Art. 12

(Limiti di applicabilità della legge regionale 7/1988)

1. Alle procedure connesse alla programmazione e attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la riforma dei fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006 non si applica l'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988
IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED
ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE
31/1997 IN MATERIA DI PERSONALE
DELLA REGIONE

Art. 13

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 44, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/1995, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.».

Art. 14

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/1997, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la Direzione regionale degli affari europei;».

2. All'articolo 47, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera m ter), è aggiunta la seguente:

«m quater) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.».

Art. 15

(Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Modifiche alla legge regionale 7/1988)

1. Alla parte III, titolo IV, della legge regionale 7/1988, dopo il capo X ter, come aggiunto dall'articolo

5, comma 2, della legge regionale 10/1997, è aggiunto il seguente:

«CAPO X quater

SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI
INTERNAZIONALI

Art. 99 septies

1. Il Servizio autonomo per i rapporti internazionali:

a) cura, in collaborazione con le altre strutture regionali interessate, le attività e gli adempimenti dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

b) cura i rapporti con le Regioni alpine e contermini e con le comunità ed organismi di cui alla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, attuando le relative iniziative regionali;

c) cura i rapporti con le istituzioni e le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo;

d) cura l'attuazione delle iniziative comunitarie relative ai rapporti transfrontalieri provvedendo, in collaborazione con la Direzione degli affari europei e le altre direzioni interessate, alla presentazione alle competenti autorità statali e comunitarie dei programmi di rilevanza transfrontaliera e transnazionale intersettoriale ammissibili ai finanziamenti dell'Unione europea, nonché agli adempimenti conseguenti alle relative decisioni comunitarie, verificando gli stati di avanzamento delle iniziative comunitarie medesime anche ai fini della riscossione dei previsti contributi e finanziamenti;

e) promuove le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e cura, d'intesa con le direzioni regionali interessate, i programmi speciali e gli interventi di aiuto di carattere internazionale;

f) cura i contatti con le comunità regionali all'estero relativamente alle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica.».

2. In via transitoria, al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, la gestione dei programmi INTERREG II Italia-Slovenia, INTERREG II Italia-Austria, INTERREG II C ed articolo 10 FESR "Spazio Alpino", di cui all'articolo 99 septies, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/1988, come aggiunto dalla presente legge, è posta in capo alla Direzione regionale degli affari europei sino al 31 dicembre 1999, termine ultimo per l'assunzione degli impegni di spesa.

Art. 16

(Modifica alla rubrica del capo IV della legge regionale 7/1988)

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988, è sostituita dalla seguente: «Direzione regionale degli affari europei».

Art. 17

(Modifiche all'articolo 65 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 7/1988, le parole «affari comunitari e dei rapporti esterni» sono sostituite dalle parole «affari europei».

2. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera c) è abrogata.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 66 della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 66, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, le parole «affari comunitari e dei rapporti esterni» sono sostituite dalle parole «affari europei».

2. All'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera b) è abrogata.

Art. 19

(Abrogazione dell'articolo 68 della legge regionale 7/1988)

1. L'articolo 68 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17/1998, è abrogato.

Art. 20

(Modifica all'articolo 68 bis della legge regionale 7/1988)

1. All'articolo 68 bis, comma 1, della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 35/1995, le lettere d) ed e) sono abrogate.

Art. 21

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31/1997)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «quattro anni».

CAPO III

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligato a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 settembre 1999

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

– La decisione della Commissione europea n. C(96) 3024, del 12 novembre 1996, è relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria KONVER, in favore delle zone interessate o non interessate dagli obiettivi n. 1, 2 e 5b in Italia.

– Il capo I della legge regionale 28 novembre 1997, n. 35 («Norme di attuazione del programma comunitario Konver»), reca: «Promozione di attività economiche alternative: aiuti alle PMI».

– Il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 35/1997, è il seguente:

Art. 17

(Norma finanziaria per il Capo I)

(omissis)

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 31 nel programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 8587 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi FERS» e con lo stanziamento di lire 291 milioni per l'anno 1997;

b) capitolo 8586 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 204 milioni per l'anno 1997;

c) capitolo 8585 (2.1.243.5.10.24) con la denominazione «Contributi alle imprese del settore turistico per la promozione di attività economiche alternative in attuazione dell'iniziativa comunitaria Konver, Misura 4, Azione 1 - fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 88 milioni per l'anno 1997.

– Il testo dell'articolo 20, commi 1 e 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11 («Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari»), è il seguente:

Art. 20

(PIC Konver)

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza Permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del Comitato di sorveglianza dei PIC industriali del 6 marzo 1998, il piano finanziario del Programma di iniziativa comunitaria KONVER per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione europea n. C(96) 3024 del 12 novembre 1996 e autorizzato con la legge regionale 28 novembre 1997, n. 35, e successivamente integrato finanziariamente con la decisione n. C(97) 3780 del 19 dicembre 1997, è riprogrammato a 32.443,520 milioni di lire complessivamente, di cui 16.221,760 milioni di lire a valere sul FESR, 11.354,656 milioni di lire a valere sul cofinanziamento dello Stato e 4.867,104 milioni di lire a valere sui fondi regionali.

2. In relazione alla riprogrammazione di cui al comma 1 le misure che compongono il PIC KONVER sono così rideterminate:

a) Misura «Aiuti soft alle PMI»: 2.332 milioni di lire per l'anno 1998, di cui 1.166 milioni di lire a valere sul FESR, 816 milioni di lire a valere sui fondi dello Stato e 350 milioni di lire a valere sui fondi regionali per l'anno 1998;

(omissis)

– Il testo dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 («Nuove norme di contabilità regionale»), abrogato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i limiti previsti dallo stesso articolo 49, è il seguente:

Art. 6

(Stanziamanti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio)

Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, vengono trasferite, per gli stessi fini, sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 5 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

(omissis)

– Il testo dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, abrogato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i limiti previsti dallo stesso articolo 49, è il seguente:

Art. 11

(Particolari fondi assegnati alla Regione)

(omissis)

Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza delle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono - in deroga al primo e secondo comma del precedente articolo 6 - venir trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti.

(omissis)

Note all'articolo 2

– Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 11/1998, è il seguente

Art. 4

(Misura 3 - Progetti concreti - Progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca - ARIES)

1. Nell'ambito della misura 3 del Programma Operativo Pesca «Progetti concreti di carattere generale» l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dell'Azienda speciale ARIES di Trieste per la realizzazione di un progetto pilota sulla gestione delle zone di pesca finalizzato alla pianificazione dello sforzo di pesca che determini una maggiore redditività delle attività di settore, unitamente alla salvaguardia degli stock ittici.

(omissis)

– Per il testo dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, vedi nota all'articolo 1.

– Per il testo dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 3

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 17/1998, è il seguente:

Art. 2

(Misura 2 - Investimenti produttivi - Contributi per il miglioramento della produttività delle imprese della pesca e dell'acquacoltura)

1. Ai fini del miglioramento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura in acque marine e lagunari, con particolare riguardo all'igiene e alla qualità dei prodotti in relazione alle diverse fasi dell'attività, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura percentuale del 40 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) la costruzione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, per la conservazione, commercializzazione, lavorazione e trasformazione del prodotto, per il miglioramento e l'adeguamento alle norme comunitarie in materia di igiene e della qualità del prodotto;

b) l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato a migliorare e sviluppare il trattamento e la conservazione del pescato, le condizioni igieniche della lavorazione, le condizioni di lavoro e di sicurezza a bordo, sino ad un massimo di 25 tonnellate/stazza lorda e di imbarcazioni idonee all'attività di acquacoltura sino ad un massimo di 12 tonnellate/stazza lorda;

c) la realizzazione o l'ammodernamento di impianti di acquacoltura, bacini per l'allevamento e la riproduzione di specie aliutiche, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività;

d) l'acquisto di mezzi mobili, compresi gli automezzi, strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione.

2. Il contributo massimo concedibile per ciascuna domanda non potrà superare lire 240 milioni.

3. Non sono ammissibili a contributo lavori di ordinaria manutenzione, materiale usato, l'acquisto di reti, cavi, casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti e altro materiale non durevole, spese di progettazione e di trasporto.

4. Possono ottenere i contributi di cui al presente articolo:

a) le imprese di pesca, singole o associate, che esercitano professionalmente la pesca marittima e lagunare, e risultino iscritte da almeno un anno - dall'entrata in vigore della presente legge - sugli appo-

siti registri e abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca;

b) gli acquacoltori (itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, algicoltori) e le imprese regionali del settore che esercitano professionalmente, su concessione delle autorità competenti, l'allevamento nelle acque marine e lagunari e che abbiano sede operativa nelle zone ammesse dal Programma Operativo Pesca.

5. Le domande - che devono indicare espressamente gli estremi della presente legge e l'articolo in base al quale si chiede il contributo - devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, e corredate della seguente documentazione:

a) di un certificato dell'Ente competente dal quale risulti che il richiedente esercita professionalmente la pesca marittima e/o lagunare o che ha ottenuto la concessione per l'esercizio dell'acquacoltura nelle acque marine e/o lagunari;

b) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) di una relazione dettagliata nella quale venga illustrata l'iniziativa che si intende attuare;

d) di preventivi di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature;

e) di progetti e disegni già presentati per il visto, ai fini dell'ammissibilità della spesa, alla competente Direzione provinciale dei servizi tecnici, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, se trattasi di esecuzione di opere o lavori;

f) del parere di conformità del Registro Italiano Navale, se trattasi di costruzione o ammodernamento di natanti;

g) del codice fiscale e certificato di attribuzione partita IVA;

h) della dichiarazione di non aver ottenuto altri contributi pubblici per la medesima iniziativa;

i) dell'impegno di non distogliere o alienare i beni contribuiti per il periodo di 5 anni dalla data di erogazione del contributo;

l) dell'indicazione degli eventuali titoli di priorità vantati ai fini dell'accoglimento della domanda.

6. Non sono accoglibili le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a lire 20 milioni.

7. Ai fini dell'erogazione dei contributi per la costruzione dei natanti di cui al comma 1 deve essere presentata la relativa licenza di pesca o il relativo nulla osta rilasciati dal competente Ministero ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

8. Le domande di contributi vengono accolte, a parità di titoli, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

9. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.961.536.000, suddivisa in ragione di lire 1.510.383.000 per l'anno 1998 e di lire 451.153.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:

a) capitolo 7770 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo

di lire 1.176.922.000, suddiviso in ragione di lire 906.230.000 per l'anno 1998 e di lire 270.692.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7771 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la costruzione, ampliamento e adeguamento di impianti, attrezzature e magazzini, l'ammodernamento di natanti da pesca, la realizzazione o ammodernamento di impianti di acquacoltura, stabulazione e depurazione e per l'acquisto di mezzi mobili - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di lire 784.614.000, suddiviso in ragione di lire 604.153.000 per l'anno 1998 e di lire 180.461.000 per l'anno 1999.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11/1998, è il seguente:

Art. 3

(Misura 2 - Investimenti produttivi - Diversificazione e riconversione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 2 contributi in conto capitale, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile e comunque fino a un massimo di lire 150 milioni, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca-turistico marittimo e lagunare.

2. Sono ammessi interventi complessivi per un importo non inferiore a lire 20 milioni ciascuno.

3. Sono ammissibili a contributo le spese necessarie per:

a) l'adeguamento delle barche da pesca per fini pesca-turistici;

b) l'adeguamento di immobili tradizionali e urbanisticamente compatibili già utilizzati ai fini della pesca, per adattarli ad attività di pesca-turismo;

c) le attività promozionali dell'iniziativa avviata con il progetto entro il limite del 10 per cento della spesa ammissibile complessiva;

d) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili per la realizzazione del progetto.

4. Ai fini dell'ottenimento e della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2.

5. Al fine dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, il beneficiario deve allegare le necessarie autorizzazioni per adibire o convertire all'attività di pesca-turismo i natanti o gli immobili contribuiti.

6. Viene data priorità a quei progetti che comportino la definitiva rinuncia alla licenza di pesca da parte di uno o più soggetti coinvolti nel progetto medesimo e, secondariamente, a quei progetti che comportino la rinuncia alla licenza, non inferiore a 5 mesi nel corso dell'anno. In caso di ulteriore parità, si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 712.331.000, suddivisa in ragione di lire 548.495.000 per l'anno 1998 e di lire 163.836.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:

a) capitolo 7772 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle

attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di lire 427.399.000, suddiviso in ragione di lire 329.097.000 per l'anno 1998 e di lire 98.302.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7773 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese singole od associate, operanti nel settore della pesca marittima e lagunare, agli acquacoltori e alle imprese regionali operanti nel settore dell'allevamento nelle acque marine e lagunari per la realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura mediante lo sviluppo di attività integrative e compensative nel settore pesca - turistico marittimo e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 2 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di lire 284.932.000, suddiviso in ragione di lire 219.398.000 per l'anno 1998 e di lire 65.534.000 per l'anno 1999.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11/1998, è il seguente:

Art. 6

(Misura 3 - Progetti concreti - Adeguamento dell'offerta dei prodotti dell'acquacoltura alla domanda)

1. Al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare nei Comuni di Marano Lagunare e Carlino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi nella misura del 40 per cento per la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative:

a) individuazione delle aree lagunari maggiormente idonee alla semina ed alla raccolta delle vongole o di altri molluschi eduli;

b) acquisizione di consulenze tecnico-scientifiche necessarie all'avvio delle nuove coltivazioni;

c) creazione di un sistema di monitoraggio che consenta una razionalizzazione della raccolta di molluschi al fine di consentire la creazione di scorte per il ripopolamento naturale, integrato anche con nuovo seme proveniente dall'avannotteria locale;

d) acquisto delle attrezzature per l'attività di acquacoltura;

e) ammodernamento di impianti di acquacoltura, impianti di stabulazione e di depurazione finalizzati al miglioramento della qualità e dell'igiene del prodotto ovvero allo sviluppo di attività.

2. Possono presentare domanda di contributo alla Direzione regionale dell'industria, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione comunitaria di riprogrammazione del piano finanziario presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformità al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, le imprese di pesca e di acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei medesimi Comuni di Marano Lagunare e Carlino aventi i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.

3. Le consulenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riconosciute ai fini contributivi solo se effettuate da enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 8 dell'articolo 2.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 511.292.000, suddivisa in ragione di lire 393.695.000 per l'anno 1998 e di lire 117.597.000 per l'anno 1999, cofinanziata con fondi comunitari e statali, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - Titolo II - Categoria 2.4. - Sezione X:

a) capitolo 7779 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlinò al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi SFOP» e con lo stanziamento complessivo di lire 306.775.000, suddiviso in ragione di lire 236.217.000 per l'anno 1998 e di lire 70.558.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 7780 (2.1.243.5.10.14) - con la denominazione «Contributi alle imprese di pesca e acquacoltura, singole o associate, con sede operativa nei comuni di Marano Lagunare e Carlinò al fine di promuovere l'adeguamento dell'offerta alla domanda dei prodotti dell'acquacoltura marittima e lagunare - Programma Operativo Pesca - misura 3 - fondi statali cofinanziamento SFOP» e con lo stanziamento complessivo di lire 204.517.000, suddiviso in ragione di lire 157.478.000 per l'anno 1998 e di lire 47.039.000 per l'anno 1999.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 11/1998, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Norme comuni)

1. La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.

2. Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.

3. Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul Programma Operativo Pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.

4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.

5. È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'Amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.

6. Le azioni previste dalla presente legge e le percentuali di contribuzione pubblica applicate fanno riferimento ai criteri e condizioni degli interventi comunitari previsti dal Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05).

6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Pesca, di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note all'articolo 4

- La decisione della Commissione europea n. C(96) 4171/2, del 18 dicembre 1996, modifica la decisione C(94) 3406 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi

strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia e conferma una deliberazione del Comitato di sorveglianza.

- Il testo dell'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999, e abrogato dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/1999, con i limiti previsti dallo stesso articolo 49, è il seguente:

Art. 13 ter

(Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)

(omissis)

4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatica di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)»), come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998, è il seguente:

Art. 14

(Attuazione di programmi comunitari)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente ai fini di semplificazione, principi e procedure ivi previste, al Documento unico di programmazione (DOCUP) 1997-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate, per il periodo 1997-1999, dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, presentato alla Commissione europea l'8 agosto 1996 e dalla stessa adottato con modifiche con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997.

2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:

a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);

b) con le risorse appositamente assegnate dallo Stato;

c) con le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.

3. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui al comma 2, presso la Friulia Spa, che assume la denominazione «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999». Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia Spa per la costituzione del fondo è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria; l'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

5. Le modalità procedurali, i criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999, anche relativamente agli interventi di cui al comma 10, sono stabiliti da apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ai fini del comma 3 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia Spa una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione.

7. La convenzione di cui al comma 6, in particolare, stabilisce:

a) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;

b) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio finanziario e fisico nonché di rendicontazione;

c) le modalità per l'espletamento dell'attività nonché del controllo degli interventi di cui all'Asse 1 - azione 1.2 «Servizi finanziari» che la società Friulia Spa, in quanto beneficiaria e soggetto attuatore dell'azione stessa, esercita attraverso i propri organi sociali.

8. La Giunta regionale sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti per l'attuazione delle azioni, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

9. I Direttori regionali preposti alle Direzioni competenti provvedono alla concessione dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia Spa relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative da ammettere al finanziamento.

10. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui al comma 3 anche iniziative avviate a decorrere dall'8 agosto 1996, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e che, nel caso di beneficiari privati, non abbiano usufruito di altri interventi pubblici.

11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo l'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul Docup 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla Decisione CE n. c(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999. Tali iniziative sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per settore.

12. In attuazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1997 n. 141, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma aggiuntivo regionale per un importo complessivo di lire 14.994 milioni da destinare, nell'ambito degli interventi finanziati dal FERS, prioritariamente alla integrazione delle disponibilità finanziarie di quelle azioni dove prevedibilmente risulta maggiore la domanda di intervento, con priorità per le iniziative rivolte alle imprese. La destinazione di tali risorse è decisa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari e ai rapporti esterni di concerto con l'Assessore all'industria. Tali risorse confluiscono, con distinta evidenza, nel fondo di cui al comma 3.

13. Per quanto non disposto con i commi da 1 a 12 si fa rinvio

agli articoli della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 9, 18, 19, 20, 21 e 23. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge 35/1995 non si intende riferito agli automezzi.

14. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è abrogato.

15. I termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 46/1993 sono stabiliti avuto riguardo ai termini finali di realizzazione dei programmi fissati dalla decisione di approvazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.

16. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 137.002.480.000 come di seguito specificato:

a) a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 2.771 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.811 milioni per l'anno 1998 e di lire 960 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la spesa complessiva di lire 78.551.480.000, di cui a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS la spesa di lire 67.475.000.000 per l'anno 1998 a carico del capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 11.076.480.000, suddivisa in ragione di lire 7.234.560.000 per l'anno 1998 e di lire 3.841.920.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7740 del precitato stato di previsione;

c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea la spesa complessiva di lire 55.680.000.000, di cui a valere sul FERS complessive lire 42.873.600.000, suddivise in ragione di lire 28.003.200.000 per l'anno 1998 e lire 14.870.400.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7741 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a valere sul FSE complessive lire 12.806.400.000, suddivise in ragione di lire 8.361.600.000 per l'anno 1998 e di lire 4.444.800.000 per l'anno 1999 a valere sul capitolo 7742 del precitato stato di previsione.

17. Per le finalità previste dal comma 12, a titolo di programma aggiuntivo regionale degli interventi sostenuti dal FERS è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.994.000.000, suddivisa in ragione di lire 7.497.000.000 per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 7737 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

18. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera b), sui capitoli 171 e 172 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE.

19. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera c), sui capitoli 173 e 174 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE.

20. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 16 e 17, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 10.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 30 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

21. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:

a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa di lire 1.252.980.088 per l'anno 1998 a carico del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;

b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 901.888.068, suddivisa in ragione di lire 699.888.068 per l'anno 1998 e di lire 202 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;

c) ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 159 milioni, suddivisa in ragione di lire 74 milioni per l'anno 1998 e di lire 85 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

22. Corrispondentemente alle spese previste dal comma 21 alle lettere a) e b) sono previste entrate di pari importo sui capitoli 183 e 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti assegnate dalla Unione europea e rispettivamente dallo Stato.

23. Lo stanziamento del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è ridotto di lire 71 milioni per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Corrispondentemente è ridotta di pari importo l'entrata prevista per l'anno 1999 sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.

24. Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa relativa al Documento unico di programmazione per l'obiettivo 5b di cui al Capo IV della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, al fine di conseguire il massimo livello di utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione del DOCUP 5b medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) ad anticipare sul piano finanziario del DOCUP 5b ulteriori risorse proprie nella misura di lire 28.930 milioni per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 35/1995, e successive modificazioni e integrazioni;

b) a riassegnare all'ERSA risorse finanziarie in misura corrispondente a quelle derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alla rendicontazione di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 36/1997, da utilizzare per le medesime finalità previste dal DOCUP 5b, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenuto conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.

25. Per le finalità di cui al comma 24, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

a) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FEOGA lire 12.497 milioni a carico del capitolo 7007 della spesa;

b) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FERS lire 3.087 milioni a carico del capitolo 7008 della spesa;

c) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FEOGA lire 6.019 milioni a carico del capitolo 7009 della spesa;

d) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FERS lire 1.528 milioni a carico del capitolo 7010 della spesa;

e) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FEOGA lire 5.404 milioni a carico del capitolo 7011 della spesa;

f) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FERS lire 395 milioni a carico del capitolo 7012 della spesa.

26. All'onere complessivo di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 derivante dal comma 25 si provvede per lire 27.000 milioni mediante revoca dell'autorizzazione di spesa di pari importo disposta con l'articolo 19, comma 4, della legge regionale 36/1997 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, e

per lire 1.930 milioni nel quadro del bilancio, attraverso il minore ripristino di stanziamento sul capitolo medesimo, a titolo di utilizzo di avanzo vincolato, rispetto alle economie di spesa finalizzate accertate al 31 dicembre 1997 nella misura di lire 18.494.117.006 sul capitolo ad esso corrispondente del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997. Dette spese sono ripristinate nella misura complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 ai sensi del comma 28.

27. Per le finalità di cui al comma 24, lettera b) è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.

28. In relazione al disposto di cui al comma 26, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

29. In relazione a quanto disposto con l'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 36/1997, nonché con il comma 24, lettera a), è previsto nell'anno 1999 il rimborso complessivo di lire 44.056 milioni, di cui lire 29.759 milioni da parte dello Stato, e lire 14.297 milioni da parte dell'Unione europea, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:

a) a titolo di cofinanziamento statale FEOGA lire 16.172 milioni sul capitolo 885 dell'entrata;

b) a titolo di cofinanziamento statale FERS lire 13.587 milioni sul capitolo 886 dell'entrata;

c) a titolo di cofinanziamento comunitario FEOGA lire 7.769 milioni sul capitolo 887 dell'entrata;

d) a titolo di cofinanziamento comunitario FERS lire 6.528 milioni sul capitolo 888 dell'entrata.

30. All'onere complessivo di lire 55.930 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 27 e 28 si provvede come segue:

a) per lire 44.056 milioni con l'entrata di cui al comma 29;

b) per lire 11.874 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte, in relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, per l'anno 1999, dalla legge regionale 35/1995 con l'articolo 33, commi 1, lettera a), e 4, lettera a), nella misura di lire 6.979 milioni a carico del capitolo 6998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e con l'articolo 33, commi 1, lettera b), e 4, lettera b), nella misura di lire 4.895 milioni a carico del capitolo 6999 del medesimo stato di previsione.

31. In relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1999 dalla legge regionale 35/1995 rispettivamente con l'articolo 33, comma 8, lettere a) e b), relativamente ai fondi statali, nonché con l'articolo 33, comma 9, lettere a) e b), relativamente ai fondi comunitari, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, sono ridotte dei sotto specificati importi, in corrispondenza al minore accertamento delle corrispondenti entrate sui correlati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio, a fianco degli stessi indicati:

a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa per lire 16.172 milioni (Fondi statali FEOGA);

b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa per lire 13.587 milioni (Fondi statali FERS);

c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa per lire 7.769 milioni (Fondi FEOGA);

d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa per lire 6.528 milioni (Fondi FERS).

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il piano

finanziario previsto dal DOCUP obiettivo 5b da utilizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per le medesime finalità previste dal DOCUP stesso, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.324.516.904 a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, suddivise in ragione di lire 874.838.968 per l'anno 1998 e di lire 2.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante le riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 6 e rispettivamente 2, per lire 874.838.968 relative all'anno 1998 e per lire 1.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8960 del medesimo stato di previsione nonché per lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8656 del medesimo stato di previsione.

34. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.

35. I fondi regionali di cui al comma 34 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.

36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

37. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 951/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.

38. I fondi regionali di cui al comma 37 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.

39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del programma nazionale, agli interventi previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

41. Per le finalità di cui al comma 40 la Giunta regionale approva con propria deliberazione il programma regionale annuale.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.300 milioni al Comune di Trieste per gli interventi previsti nel progetto-programma comunitario URBAN approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(97)3505 dell'8 dicembre 1997, denominato «Progetto Tergeste - Rivitalizzazione sociale ed economica dell'area sistema di Cittavecchia».

44. La concessione e contestuale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione della relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, corredata della deliberazione comunale di adozione del progetto-programma approvato dalla Comunità Europea.

45. Il Comune di Trieste, ai fini della rendicontazione della spesa deve presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

46. È facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere al Comune l'invio dei documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 45.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1998 e lire 1.100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

48. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 47, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 1.100 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.

(omissis)

Il comma 49, dell'articolo sopra riportato, che aggiunge l'articolo 13 ter della legge regionale 10/1982, si omette in quanto l'articolo stesso è stato sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4/1999, riportato in nota all'articolo 10.

Note all'articolo 5

— La decisione della Commissione europea n. C(97) 3744, del 18 dicembre 1998, reca approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Friuli-Venezia Giulia ammissibile all'obiettivo n. 2 in Italia.

— La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 189/97, del 16 ottobre 1997, concerne indirizzi per la l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea.

— Per il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 6

— Per il titolo della deliberazione CIPE n. 189/97, vedi nota all'articolo 5.

— Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 («Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»), è il seguente:

Art. 9

(Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse del DOCUP obiettivo 2 1994-1996)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal piano finanziario del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, appro-

vato con decisione della Commissione europea n. C(94)3406 del 16 dicembre 1994, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 189/1997 del 16 ottobre 1997 concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendicontazione nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati, secondo le specifiche modalità di settore, purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni di concerto con la Direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.

3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse ai sensi del comma 2 sono informati, a cura della Direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e in materia di controlli.

4. I rientri finanziari derivanti dalle operazioni di rendicontazione di cui al comma 1 e il corrispondente cofinanziamento regionale sono assegnati, nell'ammontare definito a seguito della presentazione della rendicontazione ai competenti organi comunitari, al «Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999» istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con distinta evidenza e sono utilizzati, in base ad apposita deliberazione della Giunta regionale, per le medesime finalità del DOCUP a integrazione delle risorse del programma, con priorità per le azioni che hanno consentito tali rientri.

5. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1998 conseguentemente all'applicazione del presente articolo, quale rilevata ai sensi del comma 2, e ai fini indicati al comma 4, si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assessamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.

– Per il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3/1998, vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 8

– Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 8, della legge regionale 17/1998, è il seguente:

Art. 10

(Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)

1. Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come previsto dalla decisione della Commissione n. C(97)1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario-contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.

(omissis)

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:

a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.

(omissis)

Note all'articolo 9

– La decisione della Commissione europea n. C(97) 2207, del 24 luglio 1997, è relativa alla concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Orientamento (FEAOG), per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, in favore delle zone frontaliere interessate dall'obiettivo n. 2, 5b e fuori obiettivo in Italia.

– La decisione della Commissione europea n. C(97) 111, del 15 aprile 1997, è relativa alla concessione di un contributo del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria INTERREG II nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché nei Länder Carinzia, Salisburgo e Tirolo, in favore delle zone ammissibili all'obiettivo n. 5b e di altre aree in Italia ed in Austria.

– Per il testo dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, vedi nota all'articolo 1.

– Per il testo dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Accelerazione dell'attuazione di programmi comunitari e semplificazione dell'attività amministrativa)

1. L'articolo 13 ter della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 14, comma 49, della legge regionale 3/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 ter

(Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario)

1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per il finanziamento di programmi e progetti am-

missibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale. Al fondo affluiscono anche le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni disposte dalla Regione di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

3. La disponibilità del fondo di cui al comma 1 costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle nuove proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatrice di propria competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentite le competenti Commissioni consiliari - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi sugli appropriati capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo anche nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa.

6. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.

7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendo l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

8. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari sull'andamento dell'attività del fondo istituito ai sensi del presente articolo.

9. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, possono - in deroga al primo e secondo

comma dell'articolo 6 - essere trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti, finché permanga la necessità di destinazione.».

2. La Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nell'ambito dell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 65, comma 1, lettera a), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, predispone la proposta di deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13 ter, comma 4, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

3. La programmazione regionale assume come proprio il criterio del massimo utilizzo delle risorse comunitarie. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari, ciascuna Direzione regionale operativa è tenuta ad individuare, nell'ambito del quadro programmatico degli interventi regionali di propria competenza, quelli che rivestono le caratteristiche di ammissibilità al cofinanziamento comunitario e a darne comunicazione alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nonché a darne attuazione secondo i criteri e le modalità previste dai pertinenti regolamenti comunitari.

4. La Direzione degli affari comunitari e dei rapporti esterni, nella redazione delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali, tiene prioritariamente conto degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 13 ter, comma 5, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, nonché degli interventi di cui al comma 3. Le proposte di programma sono redatte nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1.

5. Al fine di rispondere a criteri di sollecita attuabilità dei programmi e dei progetti approvati dalla Unione europea e dallo Stato, le relative proposte indicano il soggetto attuatore, ovvero le strutture regionali responsabili dell'attuazione ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa, le disposizioni di settore nell'ambito delle quali gli interventi sono attuati, qualora rientranti nella legislazione vigente, le categorie dei beneficiari, le modalità e i criteri di massima per l'attuazione degli interventi.

6. Ai fini della partecipazione della Regione agli obiettivi e programmi comunitari, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, approva con propria deliberazione, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13 ter, comma 3, della legge regionale 10/1982, come sostituito dal comma 1, le proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali. Con il medesimo atto sono individuate le disposizioni organizzative più opportune per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti ed un'efficace ed efficiente gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento alla dotazione del personale e delle strumentazioni tecniche e informatiche necessarie.

7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla notifica della decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, provvede a darvi attuazione, specificando in particolare - ove non già individuate dal programma o dal progetto - le specifiche modalità di attuazione delle misure, i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento, i termini per la presentazione delle domande di contribuzione da parte dei beneficiari.

7 bis. Al fine del proficuo utilizzo dei fondi comunitari in relazione al fabbisogno accertato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare gli interventi previsti dai programmi comunitari approvati e iscritti nel bilancio regionale, con l'osservanza delle procedure e dei criteri previsti dai relativi regolamenti comunitari e dalle rispettive decisioni comunitarie di approvazione, provvedendo anche a trasferimenti di risorse tra settori diversi, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di organizzazione amministrativa per quanto concerne l'attribuzione di competenza operativa degli interventi riprogrammati, qualora ciò sia indispensabile per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di massimo utilizzo delle risorse comunitarie alle scadenze, anche intermedie, fissate dalle autorità comunitarie e statali.

Nota all'articolo 11

– Il regolamento (CE) n. 2064/97 della Commissione, del 15 ottobre 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, è pubblicato nella G.U.C.E. 23 ottobre 1997, n. L 290.

Nota all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»), è il seguente:

Art. 39

1. I Comitati dipartimentali assicurano, attraverso l'emanazione di periodiche direttive e, se necessario, l'individuazione di momenti procedurali concordati, l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo - gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun Dipartimento ed all'attività delle Direzioni e dei Servizi.

2. Ciascun Comitato dipartimentale, nell'ambito di rispettiva competenza, svolge funzioni propositive dei seguenti atti e provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente:

- a) documenti relativi alla programmazione di settore ed ai progetti d'intervento intersettoriale;
- b) disegni di legge;
- c) atti regolamentari e direttive a rilevanza generale, intersettoriale o settoriale;
- d) altri argomenti demandati all'esame del Comitato dalla Giunta regionale.

3. All'esame di ciascun Comitato dipartimentale, competente per materia sono sottoposti, per la formulazione di un parere, i programmi annuali di attività predisposti dagli enti regionali.

4. Allo stesso spetta, altresì, di verificare lo stato di attuazione ed i risultati raggiunti dai programmi e progetti o provvedimenti di rispettiva competenza.

Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall'Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

2. Sono poste altresì alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale le strutture cui non sono assegnati Assessori effettivi.

Nota all'articolo 14

– Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/1997, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

1. Il Dipartimento per gli affari istituzionali comprende:

- a) la Segreteria generale;
- b) la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

- c) l'Ufficio legislativo e legale;
- d) la Direzione regionale degli affari europei;
- e) l'Ufficio di piano;
- f) la Ragioneria generale;
- g) la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- h) la Direzione regionale per le autonomie locali;
- i) il Servizio del libro fondiario;
- l) il Servizio della statistica;
- m) il Servizio del volontariato;
- m bis) il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto;
- m ter) il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;
- m quater) il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Nota all'articolo 15

– Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota all'articolo 12.

– Il testo dell'articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73 («Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975»), è il seguente:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

– La legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, reca: «Iniziativa regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero».

Nota all'articolo 17

– Il testo dell'articolo 65, comma 1, della legge regionale 7/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 65

1. La Direzione regionale degli affari europei:

a) provvede al coordinamento delle attività connesse all'elaborazione e all'attuazione dei programmi comunitari interessanti la Regione nonché delle iniziative regionali, o soggette ad autorizzazione regionale, finalizzate all'utilizzazione degli strumenti finanziari della Comunità europea, curando i conseguenti rapporti con le competenti Amministrazioni statali e, d'intesa con le Direzioni regionali interessate, gli adempimenti attuativi delle relative decisioni comunitarie;

b) attende alle questioni concernenti l'adeguamento a prescrizioni e norme della Comunità europea, curando, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione regionale ed in collegamento con le strutture operative interessate, i rapporti con gli organismi relativi;

c) (abrogata).

Nota all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 35/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 66

1. La Direzione regionale degli *affari europei* si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio per gli affari comunitari;
- b) (*abrogata*);
- c) Servizio per la promozione dell'integrazione europea.

Nota all'articolo 20

– Il testo dell'articolo 68 bis della legge regionale 7/1988, come aggiunto dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 35/1995, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 68 bis

1. Il Servizio per la promozione dell'integrazione europea:

a) promuove le necessarie iniziative e collabora con le competenti strutture regionali interessate ai fini dell'adeguamento degli atti e provvedimenti regionali alle prescrizioni e alle normative dell'Unione europea;

b) cura gli atti necessari per la notifica alla Commissione della Unione europea, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato, dei provvedimenti regionali istitutivi di aiuti;

c) provvede all'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 con specifico riguardo a:

1. iniziative ed attività previste a carico del Fondo regionale per l'Europa di cui all'articolo 2;

2. segreteria del Comitato regionale per l'Europa di cui all'articolo 4;

3. riconoscimento del servizio di promozione europea;

4. redazione del rapporto annuale al Consiglio regionale di cui all'articolo 16;

d) (*abrogata*);

e) (*abrogata*).

Nota all'articolo 21

– Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(*Incarico di sostituto del dirigente*)

1. Nelle more della riorganizzazione dell'apparato burocratico regionale, onde garantire la piena e corretta operatività delle strutture della Regione a fronte della grave situazione di carenza d'organico in relazione alla copertura di posizioni dirigenziali e nelle more dell'ultimazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e dell'attuazione delle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, al fine dell'attribuzione dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza, il personale con qualifica di consigliere in possesso del diploma di laurea ed avente titolo alla partecipazione, con riferimento all'accesso alla qualifica di funzionario, agli scrutini

di cui alla legge regionale 11/1990, per la decorrenza 1 gennaio 1989, o alle procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992, è equiparato a quello con qualifica funzionale di funzionario sino al completamento delle procedure di mobilità verticale interna di cui alle surrichiamate leggi regionali 11/1990 e 17/1992 e comunque per un periodo massimo di quattro anni. In nessun caso il periodo di sostituzione di cui al presente articolo può preconstituire presupposto per l'inquadramento alla qualifica superiore.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 18/1996 e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della medesima legge regionale 18/1996.

3. Gli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 devono concludersi entro sei mesi dalla data della ripresa degli scrutini stessi. Le procedure concorsuali di cui alla legge regionale 17/1992 devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 67

- presentato al Consiglio regionale in data 20 aprile 1999;
- assegnato alla V Commissione permanente, con parere della II e della IV Commissione permanente, in data 26 aprile 1999;
- sentito il parere della IV Commissione in data 11 maggio 1999;
- sentito il parere della II Commissione in data 19 maggio 1999;
- approvato, all'unanimità, con modifiche, dalla V Commissione permanente in data 15 giugno 1999, con relazione del consigliere Baritussio;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 20 luglio 1999; legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto di autonomia;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 27 agosto 1999, n. 19/2-214/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
6 agosto 1999, n. 0256/Pres.

Integrazione al Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti dal preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 8/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 1999, Registro 1, foglio 212, recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 5, commi 5, 6 e 9;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del citato Regolamento, che così recita: «I corsi abilitanti all'iscrizione al Registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'articolo 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai fini di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 8/1999»;

PRESO ATTO che entro l'anno 1999 verranno costituiti i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999, ai quali, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento medesimo, è demandata l'organizzazione dei corsi professionali di cui alla legge regionale 8/1999, articolo 5, comma 5, lettera a);

CONSIDERATA pertanto l'opportunità che il disposto dell'articolo 4 del predetto Regolamento abbia natura transitoria limitata all'anno 1999;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, nella seduta del 16 luglio 1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 1999, n. 2323;

DECRETA

All'articolo 4, comma 1, del Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneità all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica dell'attività all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 5, commi 5, 6 e 9, approvato con D.P.G.R. n. 0146/Pres. del 7 maggio 1999, dopo le parole «di cui all'articolo 2 della legge n. 287/1991», è aggiunto l'inciso «conclusi entro il 31 dicembre 1999».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare detta disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE:
CIANI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 agosto 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 334*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
1 settembre 1999, n. 0280/Pres. (Estratto).

Legge regionale 22/1987. Diniego di approvazione del Piano regolatore del Porto di Aquileia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Piano regolatore del Porto di Aquileia adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 20 luglio 1994;

VISTO il parere n. 2/I-II/99 del 24 maggio 1999 con cui il Comitato tecnico regionale a sezioni congiunte I e II ha ritenuto il Piano regolatore del Porto di Aquileia non meritevole di approvazione;

RITENUTO di fare proprio il citato parere del Comitato tecnico regionale n. 2/I-II/99 del 24 maggio 1999 che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 ed in particolare il Capo III che disciplina la pianificazione dei porti di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2579 del 6 agosto 1999;

DECRETA

1. Di non approvare - per quanto in premessa indicato - il Piano regolatore del Porto di Aquileia, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 20 luglio 1994.

(omissis)

Trieste, lì 1 settembre 1999

ANTONIONE

(Omesso allegato)

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 10 settembre 1999, n. 52/CP.

Limitazione della caccia per la stagione venatoria 1999/2000 di alcune specie animali. Modifica al proprio decreto 26 agosto 1999, n. 46/CP.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'Organo Gestore Riserve, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il proprio decreto n. 46/CP del 26 agosto 1999 che dispone, ai sensi del suddetto articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la limitazione della caccia, per la stagione venatoria 1999/2000, alle specie Coturnice (*Alectoris graeca*), Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), Lepre bianca (*Lepus timidus*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), dalla data del 24 ottobre 1999 al 30 novembre 1999;

VISTA la nota dell'Assessore alla caccia e pesca della Provincia di Udine di data 3 settembre 1999 con la quale viene richiesto di modificare il suddetto decreto n. 46/CP del 26 agosto 1999 disponendo il divieto della caccia alla Coturnice, Gallo forcello, Lepre bianca e Pernice bianca sull'intero territorio della Provincia di Udine;

SENTITO nuovamente il Comitato regionale della caccia che, in data 9 settembre 1999, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla chiusura della caccia per il 1999-2000 alle sole specie Lepre bianca e Pernice bianca;

RITENUTO che per le specie Lepre bianca e Pernice bianca sia opportuno attivare misure di maggior tutela disponendo il divieto di caccia su tutto il territorio regionale per l'annata venatoria 1999-2000;

VISTO il D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio della caccia e della pesca ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

di disporre, a parziale modifica del proprio provvedimento n. 46/CP del 26 agosto 1999, il divieto di caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*) su tutto il territorio regionale per l'annata venatoria 1999-2000.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 10 settembre 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 10 settembre 1999, n. 53/CP.

Limitazione del periodo di caccia alla Starna per la stagione venatoria 1999/2000. Modifica al proprio decreto 26 agosto 1999, n. 47/CP.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'Organo Gestore Riserve, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il proprio decreto n. 47/CP del 26 agosto 1999 che dispone, ai sensi del suddetto articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la limitazione del periodo di caccia alla Starna (*Perdix perdix*), per la stagione venatoria 1999-2000, dalla terza domenica di settembre al 5 novembre 1999 nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Campofornido, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Udine;

VISTE le note del Presidente della Provincia di Udine di data 30 agosto 1999 e dell'Assessore alla caccia e pesca della Provincia di Udine di data 3 settembre 1999 con le quali viene richiesto, fra l'altro, di modificare il

suddetto decreto n. 47/CP del 26 agosto 1999 disponendo l'esclusione del prelievo venatorio della Starna sull'intero territorio della Provincia di Udine;

SENTITO nuovamente il Comitato regionale della caccia che, nella seduta del 9 settembre 1999, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al mantenimento della limitazione del periodo di caccia alla starna nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Campoformido, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Udine per l'annata venatoria 1999-2000, come già disposto con decreto assessorile n. 47/CP del 26 agosto 1999;

SENTITI altresì, in data 9 settembre 1999 i rappresentanti delle riserve di caccia di diritto e delle riserve private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Talmassons, Tavagnacco e Udine che hanno considerato l'opportunità di escludere e non semplicemente limitare l'esercizio venatorio alla starna nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Campoformido, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Udine;

RITENUTO che per consentire la miglior riuscita del programma di reintroduzione della Starna in Provincia di Udine si debba provvedere non alla semplice limitazione del periodo, ma all'esclusione della caccia alla starna sia nelle riserve di caccia di diritto e private e consorziali interessate al progetto Starna sia in quelle viciniori;

VISTO il D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio della caccia e della pesca ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

di modificare il proprio provvedimento 26 agosto 1999 n. 47/CP, disponendo il divieto di caccia alla specie Starna (*Perdix perdix*), per la stagione venatoria 1999-2000, nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Campoformido, Castions di Strada, Codroipo, Coseano, Fagagna, Lestizza,

Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Talmassons, Tavagnacco e Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, addì 10 settembre 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA
15 giugno 1999, n. 298.

Permesso di ricerca geotermica denominato «Minuzzi» - Lignano Sabbiadoro (Udine).

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni - «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno»;

VISTA la legge 9 dicembre 1986, n. 896 - «Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Viene accordato il permesso di ricerca geotermica denominato «Minuzzi» in comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) al signor Claudio Minuzzi (codice fiscale MNZ CLD 60D05 G981D), residente a Bayreuth (Germania), Karl Schueller Strasse, 16, per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del presente decreto.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, lì 15 giugno 1999

DRESSI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 20 agosto 1999, n. 868/DRPC/99.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma e articolo 32 ter, primo comma. Delimitazione dei Comuni delle Province di Porde-

none e Udine colpiti dalla disastrosa tromba d'aria del giorno 16 agosto 1999.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO in particolare l'articolo 9, 2° comma della stessa legge regionale n. 64, in base al quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

ATTESO che con decreto n. 866/DRPC/99 del 19 agosto 1999 è stato dichiarato, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, lo stato di emergenza sul territorio delle Province di Pordenone ed Udine, colpite, il giorno 16 agosto 1999, da eccezionali avversità atmosferiche caratterizzate dalla formazione di una disastrosa tromba d'aria, da venti ciclonici e da intense precipitazioni, al fine di poter predisporre gli interventi urgenti e necessari al soccorso delle popolazioni colpite e provvedere al ristoro dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese, per assicurare il ripristino delle normali condizioni di vita e favorire l'immediata ripresa delle attività produttive;

VISTO il Capo III bis della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come introdotto dall'articolo 28 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, relativo ai benefici contributivi per il ristoro dei danni a seguito di eventi calamitosi;

VISTO, in particolare, l'articolo 32 ter, primo comma della citata legge regionale n. 64/1986, che prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III bis della medesima legge regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provveda con proprio decreto a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso;

VISTA la relazione tecnica di data 20 agosto 1999 della Direzione regionale della protezione civile, con la quale, a seguito delle segnalazioni di danno pervenute alla Direzione stessa e dei sopralluoghi tecnici effettuati sul territorio, sono stati individuati, in ottemperanza dell'articolo 32 ter, primo comma della citata legge regionale n. 64/1986, i Comuni gravemente colpiti dalla disastrosa tromba d'aria del giorno 16 agosto 1999;

ACCERTATO, pertanto, che i Comuni delle Province di Pordenone e Udine colpiti dalla disastrosa tromba d'aria del giorno 16 agosto 1999, sono i seguenti:

Provincia di Pordenone: Porcia, Pordenone, Spilimbergo, Vivaro;

Provincia di Udine: Buia, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Fagagna, Majano, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, Tarcento e Treppo Grande;

VISTO il D.P.G.R. 0291/Pres. del 3 agosto 1998;

DECRETA

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti i benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi, i Comuni delle Province di Pordenone e Udine gravemente colpiti dalla disastrosa tromba d'aria del giorno 16 agosto 1999 sono i seguenti:

Provincia di Pordenone: Porcia, Pordenone, Spilimbergo, Vivaro;

Provincia di Udine: Buia, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Fagagna, Majano, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, Tarcento e Treppo Grande.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, lì 20 agosto 1999

CIANI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 9 agosto 1999, n. EST.582-D/ESP/4204. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Carlino, per la realizzazione dei lavori di sistemazione e completamento della viabilità e dei parcheggi a servizio degli ambiti scolastici e sportivi nel capoluogo.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Carlino è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune Censuario di Carlino - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 15

1) Partita 3205, destinazione urbanistica: viabilità in zona C

foglio 9, mappale 61, superficie mq. 17.380
 consistenza: seminativo
 superficie da espropriare: mq. 1.500
 indennità: mq. 1.500 x lire/mq. 3.000 = lire 4.500.000
 pari a euro 2.324,06

Ditta catastale: Stolfo Angela, nata a San Giorgio di Nogaro il 25 gennaio 1939, proprietaria per 2/18; Stolfo Erminio, nato a San Giorgio di Nogaro il 25 giugno 1945, proprietario per 2/18; Stolfo Maria nata a San Giorgio di Nogaro il 12 agosto 1935, proprietaria per 2/18; Zanutta Ambrogina, nata a Carlinò il 4 giugno 1909, proprietaria per 12/18.

2) Partita 858, destinazione urbanistica: S6
 foglio 9, mappale 122, superficie mq. 2.160
 consistenza: seminativo a riposo
 superficie da espropriare: mq. 2.160
 indennità: mq. 2.160 x lire/mq. 3.000 = lire 6.480.000
 pari a euro 3.346,64

Ditta catastale: Vidal Aldo, nato a San Giorgio di Nogaro il 18 luglio 1937.

3) Partita 1841, destinazione urbanistica: S6
 foglio 9, mappale 123, superficie mq. 1.540
 consistenza: seminativo a riposo
 superficie da espropriare: mq. 1.540
 indennità: mq. 1.540 x lire/mq. 3.000 = lire 4.620.000
 pari a euro 2.386,03

Ditta catastale: Dallari Evelina Bruna in Vidal, nata il 20 dicembre 1940.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 9 agosto 1999

PONARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 28 maggio 1999, n. 1749.

Riconoscimento dei prodotti a base di latte con caratteristiche tradizionali fabbricati nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva 92/46/C.E.E. del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma della direttiva 92/46/C.E.E. gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere de-

roghe individuali o generalizzate agli stabilimenti che fabbricano e commercializzano prodotti a base di latte con caratteristiche tradizionali, tipiche e locali;

VISTO il D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 che recepisce le direttive 92/46/C.E.E. e 92/47/C.E.E. in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

VISTA la decisione 97/284/C.E. del 25 aprile 1997 che sostituisce la decisione 96/536/C.E. che stabilisce l'elenco dei prodotti di latte per i quali gli stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/C.E.E., nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti;

CONSIDERATO che la predetta decisione è direttamente operante in quanto norma comunitaria non richiedente il suo recepimento da parte degli stati membri;

VISTA la circolare 1° dicembre 1997, n. 16 del Ministero della sanità contenente chiarimenti in materia di applicazione del D.P.R. n. 54/1997;

CONSIDERATO che nelle malghe della Regione il latte del bestiame in alpeggio è trasformato in prodotti aventi caratteristiche tradizionali, frutto di un insieme di azioni che derivano da una plurisecolare esperienza sia nella gestione degli animali onde ottenere latte con ottime caratteristiche per la caseificazione sia nella lavorazione del latte medesimo e nella conservazione dei prodotti così ottenuti;

RAVVISATA pertanto la necessità di riconoscere i prodotti elencati nell'allegato alla presente deliberazione ai fini di un'eventuale concessione delle deroghe previste dal D.P.R. n. 54/1997 e dalla circolare del Ministero della sanità 1° dicembre 1997, n. 16 in quanto fabbricati nelle malghe della Regione ed aventi caratteristiche tradizionali

VISTO l'articolo 46 dello statuto regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

Sono riconosciuti come prodotti con caratteristiche tradizionali, tipiche e locali, quelli fabbricati nei caseifici che operano nell'ambito delle malghe ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed indicati nell'allegato elenco, facente parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato

Elenco e schema di lavorazione dei prodotti a base di latte con caratteristiche tradizionali.

TIPOLOGIA	MATERIA PRIMA	CAGLIO	ATTREZZATURA DI LAVORAZIONE	STAGIONATURA	TIPO DI PRODOTTO
Malga (*)	Latte crudo bovino, piú eventuale 10-15% di latte caprino e/o ovino	Caglio liquido o in polvere	Caldaia in rame, fuoco a legna anche in struttura aperta, tavoli, fascere, spino, salatoio in legno	Assi in legno, pavimento e pareti in pietra	stagionatura di almeno 30 giorni
Caprino(*)	Latte caprino	Caglio liquido di vitello	Caldaia in rame, fuoco a legna anche in struttura aperta; tavoli, stampi, spino in legno		stagionatura da 10 a 20 giorni
Formaggio salato (*)	Latte crudo bovino, piú eventuale 10-15% di latte caprino e/o ovino	Caglio liquido o in polvere	Caldaia in rame, fuoco a legna anche in struttura aperta; tavoli, fascere, spino, salatoio in legno o pietra	Assi in legno, pavimento e pareti in pietra	stagionatura di almeno 30 giorni
Ricotta affumicata(*)	Siero di latte con eventuale aggiunta di latte (2-3%)	Agro di siero	Caldaia in rame, fuoco a legna anche in struttura aperta, sacchetti di tela, tavoli in legno	Affumicatura su graticcio in legno	affumicatura da 2 a 7 giorni con essenze non resinose

(*) Prodotto esclusivamente nelle malghe della Regione Friuli Venezia Giulia, nel periodo di monticazione del bestiame (giugno - settembre)

L'Alpe o la malga è una zona con pascoli in prevalenza, incolti produttivi, boschi, rocce nude e, in qualche caso, prati dove il montanaro, non potendo fissare stabile dimora a causa dell'elevata altitudine, conduce il bestiame al pascolo nei mesi piú caldi, usufruendo degli annessi fabbricati per la lavorazione del latte e per il ricovero dei pastori e del bestiame (Fonte: G. Tassinari - Manuale dell'Agronomo)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 luglio 1999, n. 2112.

Legge regionale 4/1999, articolo 11, comma 39. Finanziamento straordinario alle Comunità montane per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale. Definizione criteri per l'assegnazione dei finanziamenti.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), articolo 11, comma 39, per la straordinaria manutenzione della viabilità forestale esistente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 10/1988, un finanziamento straordinario di lire 1.000.000.000;

VISTO quindi l'articolo 53 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

VISTO che con nota F/6-4/n. 3562 del 30 marzo 1999, così come integrata con nota F/6-4/n. 4456 del 23 aprile 1999, la Direzione regionale delle foreste ha fornito i dati relativi alla viabilità forestale ed alla superficie boscata;

VISTE le note prot. n. 571 del 28 aprile 1999 e prot. n. 860/1999 del 3 maggio 1999 rispettivamente delle Comunità montane del Collio e del Carso;

VISTA la precedente propria deliberazione n. 3349 del 18 agosto 1994 «Legge regionale 29/1973 - Percentuale di ripartizione dei fondi destinati alla Comunità montane - Aggiornamento in base ai dati del 13° censimento del 20 ottobre 1991», che riporta, fra l'altro, il grado di dissesto idrogeologico per ciascuna Comunità;

RITENUTO, di prendere in considerazione ai fini del riparto di cui alla presente deliberazione, i dati riferiti alla viabilità forestale, alla superficie boscata ed al dissesto idrogeologico, parametri strettamente collegati alla necessità di manutenzione della viabilità forestale presente nel territorio regionale;

VALUTATO che la quantificazione espressa in decimi dei tre parametri utilizzati possa essere la seguente:

- 1) quattro decimi per i chilometri di strade forestali;
- 2) quattro decimi per il dissesto idrogeologico;
- 3) due decimi per la superficie boscata;

VISTO il verbale della seduta del 16 giugno 1999 con il quale la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani di cui all'articolo 3 della legge regionale 35/1987, concorda sull'impostazione di cui alla presente deliberazione;

VISTA la deliberazione n. 682 del 9 marzo 1999 registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1999, Registro 1, foglio 152, concernente l'approvazione della Relazione programmatica per l'anno 1999;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 4 e 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il parere positivo espresso dal Dipartimento affari istituzionali nella seduta del 24 giugno 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore preposto allo sviluppo della montagna;

all'unanimità

DELIBERA

- Sono approvati i criteri di assegnazione alle Comunità montane del finanziamento di lire 1.000.000.000 (un miliardo) per la manutenzione della viabilità forestale, secondo quanto indicato nelle premesse.

- Al finanziamento degli importi alle singole Comunità montane, si provvederà con provvedimento di impegno e liquidazione a firma del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna competente alla gestione del Capitolo 985 del bilancio regionale.

- La rendicontazione del finanziamento, nelle forme dell'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, deve avvenire entro 2 (due) anni decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del finanziamento, salvo proroga su istanza motivata.

- La presente deliberazione verrà inoltrata alla delegazione della Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 agosto 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 335*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 luglio 1999, n. 2127.

Legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1. Approvazione della relazione programmatica per l'anno 1999 relativa ai settori di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6, 1° comma della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 con cui è disposto che la Giunta regionale definisca annualmente, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di propria competenza, gli obiettivi ed i programmi da attuare;

RILEVATO che, in attuazione della disposizione di

cui al 2° comma del precitato articolo, la Giunta regionale ha preso atto formale, con provvedimento 5 febbraio 1999, n. 380, della relazione sui risultati della gestione 1998 dei settori di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

VISTE le relazioni programmatiche per l'anno 1999 relative ai medesimi settori: Viabilità, Trasporto merci, Porti e navigazione interna, Trasporto pubblico locale;

ATTESO che su dette relazioni si è favorevolmente espresso il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente;

all'unanimità

DELIBERA

– di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, 1° comma della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, le relazioni programmatiche per l'anno 1999 predisposte dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti relativamente ai sopraspecificati settori di propria competenza, allegate parte integrante.

La presente deliberazione sarà inoltrata, per la registrazione, alla locale delegazione della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 agosto 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 302*

Allegato

Legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 articolo 6, comma 1

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1999

SERVIZIO DELLA VIABILITÀ

Introduzione

Si confermano gli obiettivi e i programmi già individuati ed evidenziati nella relazione programmatica predisposta per l'anno 1998 ai sensi della legge regionale 18/1996 e quindi sostanzialmente la prosecuzione e il completamento degli interventi già avviati.

L'attività del Servizio continuerà quindi ad essere improntata al perseguimento di tutte quelle attività finalizzate a garantire la funzionalità del sistema viario regionale e l'attuazione degli interventi e degli obiettivi programmati, con il concorso e il coinvolgimento diretto

dei competenti organi statali (in particolare A.N.A.S. e Autovie Venete S.p.A.) e regionali nonché con riferimento all'evoluzione del nuovo assetto politico ed economico internazionale in particolare ad est del confine regionale.

Particolare cura verrà indirizzata alla soluzione di problemi viabilistici e di traffico della conurbazione dei capoluoghi di provincia con indicazioni precise (vedi piani provinciali della viabilità) agli uffici tecnici provinciali per la razionalizzazione della viabilità di arroccamento urbano di loro competenza attivando accordi di programma specifici e la corretta utilizzazione dei fondi accordati dall'Amministrazione regionale.

Ciò comporterà prioritariamente, sotto l'aspetto pianificatorio, la rivisitazione della rete viaria regionale con l'acquisizione dei dati necessari nonché il conseguente aggiornamento del Piano regionale della viabilità in armonia con le previsioni del Piano territoriale regionale generale e del Piano regionale integrato dei trasporti per i quali è già in corso l'aggiornamento.

Sotto l'aspetto esecutivo si continuerà ad attuare uno stretto controllo (mediante verifiche e la stipula di accordi) degli interventi di competenza sia statale che provinciale quale stimolo per una tempestiva attuazione delle opere e un più sicuro utilizzo (manutenzione) della rete viaria esistente.

Inoltre, nel contesto della programmazione dell'attività regionale dovranno essere affrontati in particolare:

- il problema della sicurezza stradale (attiva e passiva), argomento nuovo per il Servizio della viabilità e che comporta per la sua interdisciplinarietà il coinvolgimento di diversi enti (Sanità, Formazione professionale, Istruzione e Cultura) al fine di promuovere concrete iniziative che le varie parti interessate potranno porre in essere (utilizzando i fondi di rifinanziamento della legge regionale 18/1972 accordati con il bilancio);
- il gravoso stato di manutenzione del patrimonio stradale regionale, la cui situazione di degrado ha raggiunto oramai livelli insostenibili. Allo scopo si ritiene prioritario formulare specifiche norme di contribuzione agli Enti locali da erogare sulla base di un programma triennale di manutenzione;
- adeguamento di tutta la normativa regionale in materia di viabilità, possibilmente con un testo unico, al fine di recepire in particolare le nuove funzioni dismesse dallo stato in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 e ristrutturare in modo organico e coordinato sia la legislazione regionale in materia di viabilità che la struttura operativa-gestionale già da tempo, si ricorda, inadeguata.

Di seguito vengono analizzati gli interventi afferenti ai programmi gestiti dal Servizio della viabilità evidenziando in particolare (mediante sottolineatura) le principali attività per l'esercizio 1999 che costituiscono, pertanto, le direttive programmatiche specifiche della Giunta regionale.

PROGRAMMI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DELLA VIABILITÀ

Il Servizio della viabilità è responsabile dei seguenti programmi del Piano regionale di sviluppo (che per necessità esplicative sono stati suddivisi anche per punti) nonché delle conseguenti attività operative normative e programmatiche:

a) Programma 0.10.1. Infrastrutture viarie

- Punto 1: Viabilità di interesse regionale e locale
- Punto 2: Opere comprese nei Piani A.N.A.S.
- Punto 3: Opere stradali in attuazione degli accordi di Osimo
- Punto 4: Ulteriori interventi a carico del bilancio regionale

b) Programma 0.10.4. Interventi e servizi di viabilità e trasporti

- Punto 5: Interventi autostradali
- Punto 6: Promozione della viabilità ciclistica
- Punto 7: Promozione della sicurezza stradale
- Punto 8: Ulteriori interventi a carico del bilancio regionale

c) Programma 0.4.1. Studi, ricerche e progettazioni

d) Programma 0.28.4. Cooperazione transfrontaliera

e) Attività programmatica

f) Attività legislativa e normativa

g) Attività di monitoraggio

h) Attività operative

QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI DI BILANCIO

(espressi in milioni di lire)

Interventi	ES. 1999
Viabilità di interesse regionale e locale	1.000
Opere comprese nel Piano A.N.A.S.	2.300
Opere stradali in attuazione degli accordi di Osimo	- (*)
Contenziosi	2.000
Sicurezza stradale	400
Manutenzioni	1.000
Cooperazione transfrontaliera	1.920
Contributi viabilità ciclistica	2.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	10.620
di cui a capitolo (A)	10.620
annualità costanti da bilanci precedenti (B)	1.280
TOTALE stanziamenti a bilancio 1999 (A+B) L/milioni	11.900
EURO/1000	6.146

(*) In questo esercizio finanziario non sono previsti nuovi finanziamenti

a) Programma 1.10.1. Infrastrutture viarie

Punto 1: Viabilità di interesse regionale e locale (capitoli 3670, 3671, 3672)

I corrispondenti capitoli di spesa (3670, 3671, 3672) non portano stanziamenti per il triennio 1999-2001; i fondi residui saranno utilizzati per ultimare gli interventi già avviati.

La situazione attuale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale già avviati a carico degli esercizi finanziari precedenti è la seguente:

• **Ristrutturazione della strada turistica Aviano-Piancavallo:** i lavori relativi al 1° stralcio (iniziati in data 28 febbraio 1991) sono stati ultimati in data 29 maggio 1995 e l'opera è stata consegnata all'Amministrazione comunale.

Nel corso dei lavori è emersa l'ulteriore necessità, per motivi di pubblica incolumità, di realizzare un prolungamento di circa 400 m. della galleria artificiale in località Crode della Madonna.

Il relativo progetto è stato redatto dalla Società Autovie Servizi ed è stato consegnato all'Amministrazione regionale il 16 febbraio 1996. Sono state acquisite le necessarie autorizzazioni e in particolare espletata positivamente la procedura di V.I.A. come prevista dal regolamento, di recente approvazione, in attuazione della legge regionale 43/1990. Potranno ora essere avviate le procedure per l'appalto dei lavori.

Al finanziamento dell'opera (del costo di 6.557 milioni) si farà fronte con i fondi residui dei capitoli 3670 e 3671 (competenza derivata) allo scopo già impegnati.

I lavori saranno curati dalla Direzione viabilità e trasporti e verranno affidati, nel corso del 1999, in delegazione amministrativa al Comune di Aviano (o alla Provincia di Pordenone).

• **Ristrutturazione della strada provinciale «del Pramollo»:** i lavori sono stati affidati in concessione alla Provincia di Udine per un importo di 10 miliardi.

Successivamente è stata redatta una perizia suppletiva per complessivi 13,5 miliardi (la copertura del maggior onere di 3,5 miliardi afferiva alla disponibilità residua del **capitolo 3671**).

I lavori sono stati sospesi a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche del 22 giugno 1996 che hanno causato movimenti franosi e gravi danni al tratto terminale della galleria compromettendo parte del tracciato.

Allo stato attuale non sono previsti interventi di recupero a breve termine.

Il problema è stato portato all'attenzione del C.T.R. e della Giunta regionale che ha deliberato di nominare una commissione ad hoc (già attivata dal Servizio) per verificare l'esistenza di eventuali responsabilità, nonché di avviare uno specifico incarico finalizzato a verificare,

la fattibilità di un possibile recupero del tratto della galleria danneggiato.

Tale incarico (dell'importo stimato di 300 milioni) sarà formalizzato nell'esercizio in corso utilizzando i fondi già stanziati e disponibili (competenza derivata) sul capitolo 3670. Solamente dopo una attenta valutazione dei dati che scaturiranno da tale incarico si potranno, sentito il C.T.R., formulare ipotesi di recupero o ripristino del collegamento stradale.

Punto 2: Opere comprese nei Piani A.N.A.S. (capitolo 3711)

Nel corrispondente capitolo (3711) sono stanziati 2 miliardi per l'esercizio 1999 e ulteriori 2 miliardi per l'esercizio 2000, totalmente destinati alle opere di completamento del collegamento stradale Piandipan-Sequals.

Si ricorda che gli interventi previsti dai programmi A.N.A.S. sulla viabilità di grande comunicazione nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, riguardano sostanzialmente:

- le opere previste nei piani A.N.A.S. (fondi statali);
- le opere inserite nella convenzione Regione-A.N.A.S. del 1997 (fondi regionali);
- le opere inserite nella convenzione Regione-A.N.A.S. del 1987 (fondi regionali).

Per la realizzazione di dette opere, finanziate in via principale dallo Stato, la Regione ha assunto a proprio carico interventi per complessivi 112 miliardi, in attuazione della convenzione Regione-A.N.A.S. del 1987 e ulteriori 4,7 miliardi, in attuazione della convenzione Regione-A.N.A.S. del 1997, per la progettazione delle opere inserite nei Piani A.N.A.S. con riserva di elevarli a 10 miliardi - in relazione alle pertinenti necessità - a carico di bilanci successivi.

Si riporta di seguito, sinteticamente, la situazione degli interventi inseriti nei suddetti programmi.

- Opere previste nei piani A.N.A.S. (fondi statali)

Trattasi di interventi di competenza statale, inseriti nelle previsioni del P.R.V., che l'A.N.A.S. esegue con fondi statali in attuazione di piani triennali.

A partire dal Piano A.N.A.S., 1985-1987 a tutt'oggi risultano attivati dall'A.N.A.S. soltanto due appalti che riguardano rispettivamente i lavori del primo lotto - 1° stralcio **della tangenziale sud di Udine** (in corso di ultimazione) e la costruzione del **nuovo ponte del Giulio** (ultimata) contestualmente ad un primo lotto della variante alla S.S. 251 (ancora da ultimare).

Nessun altro intervento rientrante nei suddetti piani risulta avviato, Per quanto riguarda i piani successivi con deliberazione n. 1310 del 26 marzo 1996, la Giunta regionale ha formulato le proprie determinazioni sull'utilizzo dei fondi A.N.A.S. disponibili per l'eserci-

zio 1996, pari a 105,5 miliardi, individuando i seguenti interventi:

- la ristrutturazione del tratto della S.S. 355 **Piani di Luzza-confine bellunese**, per lire 43,5 miliardi;
- **la variante di Tarvisio alla S.S. 13 1° lotto - 1° stralcio**, per lire 15 miliardi;
- la realizzazione del collegamento autostradale **Lacotisce-Rabuiese**, per lire 57 miliardi.

Per l'utilizzo dei fondi statali stanziati a carico del Piano A.N.A.S. 1997-1999, sono state definite e concordate con l'A.N.A.S. e il Ministero dei lavori pubblici, le seguenti priorità di intervento per un importo complessivo di 208 miliardi:

- S.S. 355 **variante di Muina**, per lire 45 miliardi;
- S.S. 13 **variante di Tarvisio 1° lotto - 2° stralcio**, per lire 25 miliardi;
- S.S. 56/13 completamento **tangenziale sud di Udine**, per lire 50 miliardi;
- S.S. 13 completamento raccordo autostradale **Cimello (A28) e S.S. 13**, per lire 28 miliardi;
- Nuovo collegamento autostradale **Lacotisce-Rabuiese**, per lire 60 miliardi.
- Opere inserite nella convenzione Regione-A.N.A.S. del 1997 (fondi regionali capitolo 3711)

Per tutte le opere sopra elencate, nonché - fuori piano A.N.A.S. - anche per l'intervento di adeguamento alle caratteristiche autostradali del **raccordo Villesse-Gorizia**, l'Amministrazione regionale si è impegnata contrattualmente, con un impegno finanziario per l'esercizio 1998 di 4,7 miliardi sul capitolo 3711 (con riserva di elevarlo a 10 miliardi, in relazione alle pertinenti necessità, a carico degli esercizi futuri del bilancio regionale) a fornire all'A.N.A.S. i progetti cantierabili onde consentire all'A.N.A.S. di procedere all'appalto dei lavori attualmente inseriti nei piani finanziari, evitando così ulteriori scivolamenti dei fondi disponibili e conseguenti ritardi nella realizzazione di opere da tempo attese nel territorio regionale.

Per lo stato delle progettazioni si rimanda a quanto riportato al programma 0.4.1.

Si evidenzia che i fondi stanziati sul capitolo 3711 per l'esercizio 1998 pari a complessivi 4,7 miliardi, saranno esauriti con l'affidamento del progetto esecutivo del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese già in corso di formalizzazione. Pertanto per soddisfare all'affidamento delle residue progettazioni previste nella convenzione con l'A.N.A.S. sarà necessario reperire ulteriori fondi (circa 4 miliardi) per rimpinguare il capitolo 3711.

- Opere inserite nella convenzione Regione-A.N.A.S., del 1987 (fondi regionali capitoli 3711-3712-3713).

Raccordo tra l'aeroporto di Ronchi dei Legionari e l'autostrada A4: l'opera è da tempo ultimata ma potrà

essere consegnata all'A.N.A.S., solo dopo la formale conclusione delle operazioni di collaudo. La manutenzione, in attesa della statizzazione del tratto stradale, è attualmente svolta dalla Provincia di Gorizia con rimborso a carico del bilancio regionale (capitolo 3709).

Collegamento stradale Piandipan-Sequals: i lavori principali sono stati realizzati.

Attualmente, espletate le operazioni di collaudo statico dei manufatti principali, l'opera è aperta al traffico dal giugno 1998. La gestione e manutenzione del nuovo tratto stradale sono state affidate alla Provincia di Pordenone utilizzando i fondi appositamente stanziati a carico del capitolo 3709.

Nel mese di novembre 1998 è stato approvato l'atto aggiuntivo, stipulato con la Società concessionaria dei lavori con riferimento alle effettive disponibilità (capitolo 3711) e ai fondi residui (capitoli 3712 e 3713), per il completamento dell'opera, che prevede in particolare il **prolungamento della bretella di Spilimbergo** sino all'incrocio con la strada comunale che collega Spilimbergo con Barbeano. I relativi lavori, acquisite le necessarie autorizzazioni, saranno realizzati nel corso dell'anno. Il costo complessivo dell'opera, totalmente impegnato, ammonta a 107 miliardi.

Punto 3: Opere stradali in attuazione degli accordi di Osimo

capitoli 3721 - 3722 - 3850 competenza derivata - 3724 competenza pura.

Grande Viabilità di Trieste 2° stralcio del 3° lotto (Cattinara-Padriciano) (capitolo 3721): il Comune, concessionario dell'opera, ha acquisito il progetto definitivo e avviato le procedure autorizzative, e in particolare la procedura di V.I.A. nazionale, superate positivamente e attualmente in corso di formalizzazione.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a 318 miliardi con la previsione della terza corsia in discesa.

Attualmente la disponibilità residua sul competente capitolo ammonta a circa 28 miliardi (fondi Osimo accordati alla Regione).

Non possono pertanto farsi previsioni sui tempi di esecuzione dell'opera, mancando attualmente, nel concreto, buona parte della copertura finanziaria necessaria anche se è opportuno ricordare che sussistono specifici accordi in base ai quali il Governo si era impegnato a reperire i fondi necessari al completamento dell'opera. In tal senso continueranno le pressioni della Regione in sede romana.

Circonvallazione di Gorizia: si rammenta che a seguito delle decisioni a suo tempo assunte dal Comune di Gorizia di soprassedere alla realizzazione della circonvallazione ed alla mancata proposta e progettazione di opere alternative, la Giunta regionale aveva revocato l'assegnazione della quota di lire 10,5 (capitolo 3721) miliardi al Comune medesimo, con riserva di ridistri-

buirla alla realizzazione di altre comunque rientranti negli accordi di Osimo.

L'ulteriore importo di 4,6 (capitolo 3850) miliardi risulta vincolato alla realizzazione della circonvallazione e può essere eventualmente destinato a ulteriori iniziative del Comune di Gorizia o diversamente utilizzato solo dopo appropriata modifica dell'articolo 1 del D.P.R. 100/1978, che detta norme in materia di destinazione dei finanziamenti su Osimo.

Il Comune di Gorizia ha di recente trasmesso alla Direzione il progetto definitivo di opere alternative conformi alle finalità rientranti negli accordi di Osimo, da attuare con i suddetti fondi.

Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale, tali fondi sono stati riassegnati al Comune di Gorizia per la realizzazione delle opere individuate dal suddetto progetto.

Nel corso dell'anno si provvederà quindi a formalizzare con il Comune l'affidamento in delegazione amministrativa, nonché a decretare l'impegno dei relativi fondi necessari per la realizzazione dell'opera.

Raccordo autostradale Opicina-Ferneti, lotto 3B (capitolo 3722): i lavori principali sono stati ultimati nel dicembre 1996.

Nel mese di ottobre 1997 l'opera è stata consegnata all'A.N.A.S. e il raccordo autostradale è stato aperto al traffico. Per il completamento dell'opera rimangono da eseguire alcuni interventi (impianto di illuminazione ...) previsti tra le somme a disposizione, che saranno appaltati nel corso del 1999.

Si ricorda che l'intervento è stato realizzato dall'Amministrazione regionale in concessione dall'A.N.A.S. ed è finanziato nell'ambito dei decreti di attuazione degli accordi di Osimo (fondi statali accordati all'A.N.A.S.).

Lo stanziamento di 300 milioni sul capitolo 3724 a carico dell'esercizio 1999 servirà per far fronte agli oneri di collaudo.

Per quanto riguarda le riserve presentate dall'impresa la risoluzione per contratto è demandata al Tribunale di Trieste (eventuali oneri faranno carico al capitolo 3630 specificatamente istituito per la risoluzione dei contenziosi).

Punto 4: Ulteriori interventi a carico del bilancio regionale

Capitoli 3678 e 3679: portano uno stanziamento di complessivi 3.500 milioni, con tali fondi potrà essere avviato nel corso dell'anno il completamento delle opere sostitutive di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Mestre-Venezia, a suo tempo avviate in concorso con l'Ente Ferrovie dello Stato e in attuazione di un'apposita convenzione stipulata con l'Ente medesimo, prevedendo il concorso finanziario di entrambi gli enti.

Inoltre l'impresa ha formulato le proprie riserve per le quali è stato applicato l'articolo 31 bis della legge 109/1994 e concordato l'importo di lire 1.500 milioni successivamente approvato con deliberazione della Giunta regionale, in corso di liquidazione. A tale onere si potrà far fronte con i fondi disponibili o con quelli stanziati nel capitolo 3630 istituito con la finanziaria 1999.

Capitolo 3709: i fondi complessivamente stanziati per gli esercizi 1999 (lire 1.000 milioni) e 2000 (lire 1.000 milioni) saranno utilizzati per far fronte agli oneri di manutenzione delle strade che la Regione sta realizzando e che risultano provvisoriamente aperte al traffico, in attesa della statizzazione, quali il raccordo stradale Ronchi dei Legionari-Redipuglia e il nuovo collegamento stradale Piandipan-Sequals, (manutenzioni rispettivamente affidate alla Provincia di Gorizia e alla Provincia di Pordenone), nonché l'eventuale saldo per la manutenzione della Grande viabilità triestina svolta, sino al momento della consegna provvisoria all'A.N.A.S. dal Comune di Trieste.

Capitolo 3630: nuovo capitolo istituito con la finanziaria per far fronte ai **contenziosi** tuttora aperti con le imprese esecutrici dei lavori affidati dalla Regione e conseguenti agli interventi attualmente in corso - quali in particolare: Piandipan-Sequals, lotto 3/B, Aviano Piancavallo e la realizzazione delle opere sostitutive di passaggi a livello.

Riporta uno stanziamento di complessivi 4,5 miliardi suddivisi nel triennio.

b) Programma 0.10.4. Interventi e servizi di viabilità e trasporti

Punto 5: Interventi autostradali (capitolo 3905)

Si ricorda che la parte più estesa della rete autostradale regionale è gestita dalla società Autovie Venete S.p.A. quale concessionaria dell'A.N.A.S. - Ente Nazionale per le Strade mediante programmi triennali di intervento che annualmente sono sottoposti all'approvazione del competente Ministero.

Nell'ambito della già avviata liberalizzazione (a tariffa rimborsata) al traffico pesante di alcuni tratti autostradali gestiti dalla Società Autovie Venete (Lisert-Villesse, Latisana-Portogruaro) è stata introdotta anche la possibilità di estendere tale beneficio, ai fini della scorrevolezza del traffico, ad ulteriori tratti autostradali mediante rimborso direttamente gestito dall'Amministrazione regionale.

Per i suddetti rimborsi sono stanziati, sul **capitolo 3905**, 400 milioni per l'esercizio 1999 con i quali si dovrà far fronte ai costi conseguenti ai tratti già liberalizzati al traffico pesante (Lisert-Villesse, Latisana-Portogruaro).

Il corrispondente capitolo e le attività inerenti sono gestiti dal Servizio per il trasporto merci.

Punto 6: Promozione della viabilità ciclistica (capitoli 3731, 3732, 3733 e 3946)

Ci si richiama a quanto riportato nella relazione programmatica specificatamente predisposta, già sottoposta all'esame del Comitato dipartimentale e approvata dalla Giunta regionale.

Si ricorda che la legge regionale 14/1993 (Norme per favorire il trasporto ciclistico) autorizzava l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di progetti di viabilità ciclabile comunale (**capitolo 3731**), per la predisposizione di strutture porta/biciclette connessa ai mezzi di trasporto pubblico (**capitolo 3732**), nonché per la realizzazione di depositi di biciclette (**capitolo 3733**).

Con la legge regionale 13/1998 è stato posto in atto il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'erogazione dei suddetti contributi alle Amministrazioni comunali, pertanto i relativi capitoli di spesa sono ad esaurimento dei contributi già avviati (eventuali fondi residui saranno trasferiti a carico del capitolo 3946).

Per estendere la possibilità di contribuzione anche alla realizzazione di **percorsi ciclabili di valenza regionale** (intercomunali e interprovinciali) è stato inserito, con la medesima legge ad integrazione della legge regionale 14/1993, uno specifico articolato che prevede la possibilità di erogare contributi alle Province per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili di valenza regionale con la previsione di uno stanziamento di 4 miliardi ugualmente suddivisi a carico degli esercizi 1999 e 2000 (capitolo 3936).

Con tale dispositivo si darà avvio alla definizione e alla formazione di una rete ciclabile estesa a tutto il territorio regionale e contigua ai tracciati presenti nelle regioni confinanti.

Si dovrà inoltre dare attuazione alla legge 208/1991 nonché alla recente legge statale n. 366/1998 che ha introdotto specifiche norme per il finanziamento di piste ciclabili comunali e provinciali.

All'Amministrazione regionale compete in particolare il compito di redigere il piano di riparto dei finanziamenti che verranno accordati dallo Stato.

Punto 7: Sicurezza stradale (capitolo 3914)

Il problema della sicurezza stradale (attiva e passiva) è un argomento nuovo per il Servizio della viabilità e comporta per la sua interdisciplinarietà il coinvolgimento di diversi enti (Sanità, Formazione professionale, Istruzione e cultura).

L'argomento era stato posto all'attenzione della Giunta regionale in data 5 settembre 1997 e il Servizio della viabilità si è già attivato al fine di acquisire gli elementi indispensabili da perseguire per un'organica individuazione dei settori di intervento e delle attività volte a sviluppare la sicurezza stradale, al fine di permettere

alla Regione di avviare e promuovere anche economicamente concrete iniziative nei settori e nelle attività tese a sviluppare la quanto mai necessaria e da tutti auspicata sicurezza stradale.

Allo scopo era stato proposto il rifinanziamento della legge regionale 18/1972 che ora è stato recepito con la legge finanziaria con uno stanziamento di 400 milioni per l'esercizio 1999 e ulteriori 400 milioni per l'esercizio 2000 a carico del **capitolo 3914**.

Tali fondi verranno utilizzati per avviare e promuovere concrete iniziative tese a sviluppare la sicurezza stradale con il coinvolgimento diretto anche degli Enti locali.

Lo stanziamento a carico dell'esercizio 1999 sarà impegnato prioritariamente, fino alla concorrenza del 50% della disponibilità, per spese dirette.

Con le residue disponibilità si farà fronte ad eventuali istanze di contributo finalizzate a promuovere e sviluppare la sicurezza stradale.

I contributi saranno concessi nella misura massima del 50% della spesa dichiarata ammissibile, con le seguenti priorità: attività di perfezionamento dei docenti, attività didattiche con i relativi supporti, organizzazione di manifestazioni di propaganda.

Punto 8: Ulteriori interventi a carico del bilancio regionale

Capitolo 3906 e 3907 vi confluiscano gli importi introitati dalla Regione, per la maggiore usura delle strade, a fronte delle autorizzazioni rilasciate per i **trasporti eccezionali**.

Tali importi, accertati esattamente con la variazione di bilancio, vengono annualmente ripartiti tra le Amministrazioni provinciali che, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 41/1986, rilasciano le suddette autorizzazioni.

Per il 1998 tale accertamento si è concretizzato a fine anno impedendo, di fatto, il tempestivo riparto dei fondi, pertanto, i relativi importi dovranno essere recuperati nell'ambito della variazione di bilancio 1999 e successivamente si provvederà a decretare il riparto.

c) Programma 0.4.1. Studi, ricerche e progettazioni (capitolo 3620)

L'attività di questo programma rientra nelle previsioni dell'articolo 19 della legge regionale 14/1983 e si incentra principalmente negli interventi di progettazione e studi curati dalla Direzione della viabilità e trasporti nel settore della viabilità, delle infrastrutture di trasporto e dei porti. I relativi stanziamenti afferiscono nel **capitolo 3620**.

Il capitolo porta uno stanziamento di 500 milioni per l'esercizio 1999.

Per quanto riguarda le progettazioni a carico del

Servizio della viabilità si ricorda (vedi Punto 2) che l'Amministrazione regionale si è impegnata contrattualmente, con un impegno finanziario per l'esercizio 1998 di 4,7 miliardi sul **capitolo 3711** (con riserva di elevarlo a 10 miliardi in relazione alle pertinenti disponibilità del bilancio regionale) a fornire all'A.N.A.S. i progetti cantierabili di tutte le opere inserite nei vigenti piani finanziari dell'Ente medesimo.

Per tali opere, inserite nella convenzione di progettazione stipulata con l'A.N.A.S. nel dicembre 1997, si evidenzia che la Direzione regionale e in particolare il Servizio della viabilità si è già attivato a formalizzare i relativi incarichi di progettazione.

Risultano infatti già formalizzati contrattualmente gli incarichi di progettazione della Tangenziale sud di Udine (importo 1.278 milioni), della sistemazione del tratto Piani di Luzza - confine Bellunese sulla S.S. 355 (importo 478 milioni) e della sistemazione della S.S. 13 (importo 1.080 milioni).

È corso di affidamento l'incarico di progettazione esecutiva del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese per un importo complessivo di 1.800 milioni. L'impegno di tale spesa esaurirà i fondi complessivamente stanziati sul capitolo 3711.

Rimane da formalizzare (per rilievo della Regione) l'incarico di progettazione della variante di Tarvisio, contrattualmente già definito con l'Amministrazione Comunale di Tarvisio.

Mentre devono ancora essere avviate le procedure per l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva della variante di Muina (è disponibile il progetto definitivo di data 1996) e dell'adeguamento ad autostrada della Villesse-Gorizia (in tale caso l'ente istituzionalmente competente è la Società Autovie Venete S.p.A. quale concessionaria dello Stato per gran parte della rete autostradale regionale, che ha già redatto il progetto preliminare ed inserito l'intervento nel proprio Piano finanziario, ancora in attesa di approvazione, con una previsione di spesa di 74 miliardi).

Le procedure che verranno poste in essere per l'affidamento delle suddette progettazioni saranno necessariamente improntate a garantire soprattutto la tempestività e l'economicità di acquisizione del servizio progettuale e tenendo quindi conto, in particolare, del lavoro progettuale già disponibile. Propendendo, ove possibile all'affidamento di incarichi di integrazione e aggiornamento degli elaborati progettuali disponibili.

Si evidenzia che i fondi stanziati sul capitolo 3711 per l'esercizio 1998, pari a complessivi 4,7 miliardi, saranno esauriti con l'affidamento del progetto esecutivo del collegamento autostradale Lacotisce-Rabuiese già in corso di formalizzazione. Pertanto per soddisfare all'affidamento delle residue progettazioni previste nella convenzione con l'A.N.A.S. e sopra evidenziate sarà necessario reperire ulteriori fondi (stimati in 4 miliardi) per rimpinguare il capitolo 3711.

L'impegno richiesto per soddisfare a tale notevole mole di progettazioni nonché la mancanza di fondi statali per la realizzazione di ulteriori opere non permetteranno di avviare ulteriori incarichi ma solo, eventualmente, di portare a compimento le progettazioni già avviate.

d) Programma 0.28.4. Cooperazione transfrontaliera (capitoli 4090, 4091, 4092)

I fondi stanziati nei suddetti capitoli (spese di investimento) afferiscono agli interventi per la viabilità locale frontiera individuati nell'ambito della iniziativa comunitaria **INTERREG II Italia-Slovenia, misura 2.4.** e cofinanziati con il concorso di fondi Statali, Regionali e F.E.R.S. (attività, si ricorda, sino all'anno in corso seguita dalla Direzione regionale degli affari comunitari).

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1855 del 5 giugno 1998 e n. 3030 del 23 ottobre 1998, sono stati, rispettivamente, confermati i progetti da ammettere a finanziamento nonché approvate le modalità di attuazione degli interventi e relative scadenze per l'acquisizione dei contributi.

Nel corso dell'anno si procederà all'erogazione dei fondi stanziati a carico degli esercizi 1998 (competenza derivata) e 1999 (competenza pura), relativi ad interventi già individuati e ammessi a contributo, per un importo complessivo di 4,8 miliardi.

e) Attività programmatrice

«P.R.I.T., Piano regionale integrato dei trasporti»

Trattandosi di uno strumento di pianificazione e programmazione intermodale sia per il trasporto di persone che di merci, risulta essere un elemento fondamentale sia nei confronti della pianificazione territoriale regionale, che verso il rilancio del ruolo internazionale che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha da sempre svolto quale cerniera tra il nord-est italiano, l'Europa danubiana e l'est europeo. Il vigente P.R.I.T. risulta datato 1988 e non ha registrato i successivi sconvolgimenti dei sistemi politico-economici ad est dei nostri confini.

Per il tramite dell'Ufficio di Piano è stato affidato all'I.S.T.I.E.E. con convenzione n. 6573 del 20 dicembre 1996 l'incarico di studio per l'aggiornamento del quadro conoscitivo e propositivo di riferimento per la rielaborazione del vigente P.R.I.T. La prima fase dell'incarico si è da poco conclusa con la presentazione di un elaborato preliminare che è stato sottoposto, senza riscontro, all'esame degli Enti locali (in data 21 gennaio 1999 è pervenuto il parere della Provincia di Pordenone).

Sono in corso le necessarie consultazioni propedeutiche indispensabili per l'avvio della seconda fase.

«Piano regionale della viabilità»

Il Piano regionale della viabilità, predisposto nel di-

cembre 1988 in ottemperanza alla legge regionale 22 del 1985, ha efficacia decennale; è, quindi, scaduto e se ne rende necessario il rinnovo, anche in armonia con le rielaborazioni, già avviate, sia del P.U.R. che del suddetto P.R.I.T. (Piano regionale integrato dei trasporti) nonché con i Piani della viabilità provinciali che saranno adottati dalle competenti Amministrazioni tenendo conto dell'attuazione di alcune parti del piano medesimo.

Inoltre in attuazione della legge regionale 14/1993 dovrà essere predisposto, quale integrazione al P.R.V. il Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico e relative norme tecniche.

Si rileva che, stante l'attuale situazione di mezzi e di personale del Servizio della viabilità l'incarico di redazione del Piano dovrà necessariamente essere affidato a strutture esterne all'Amministrazione regionale.

«Piani provinciali della viabilità»

Le norme di attuazione del vigente Piano regionale della viabilità prevedevano la predisposizione dei Piani provinciali della viabilità quale supporto indispensabile per i successivi aggiornamenti del Piano regionale.

A tutt'oggi, nonostante i solleciti, solo la Provincia di Pordenone ha trasmesso il proprio piano all'Amministrazione regionale, che è stato approvato con decreto del 22 luglio 1997.

Sarà quindi indispensabile acquisire tutti i piani provinciali, che definiscono l'assetto complessivo della rete viaria provinciale formulando altresì proposte di miglioramento della rete di grande comunicazione, prima di procedere alla rielaborazione del Piano regionale della viabilità.

«Accordo con la Regione Veneto»

L'accordo è stato siglato tra le due regioni nel gennaio 1998 al fine di avviare la cooperazione per lo sviluppo nell'ambito interregionale del trasporto delle persone e delle merci congiuntamente ad uno specifico accordo-convenzione per la redazione di uno studio di fattibilità di un tunnel di valico lungo la S.S. 52 in corrispondenza del Passo della Mauria che prevede il cofinanziamento della Regione per un importo stimato di 60 milioni. onere al quale si farà fronte con i fondi disponibili sul competente capitolo delle progettazioni.

Tale incarico è stato di recente affidato dalla Regione Veneto.

f) Attività di iniziativa legislativa e normativa

Sarà necessario procedere ad una revisione di tutta la normativa regionale al fine di recepire le nuove funzioni e i compiti dismessi dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 112/1998.

Il Servizio della viabilità ha già avviato un esame coordinato della normativa vigente in materia di viabilità (e in particolare della legge regionale 22/1985)

nell'ottica di formulare nei limiti delle effettive possibilità un unico testo organico in materia di viabilità individuando anche la indispensabile struttura operativa-gestionale.

In armonia con la recente legge 8 ottobre 1998, n. 354 - inerente la predisposizione ed esecuzione del piano triennale di soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato che prevede anche la possibilità di cofinanziamenti da parte delle regioni ed enti locali - è già stato proposto uno specifico articolato di legge al fine di normare il coinvolgimento della Regione sia per l'aspetto programmatico degli interventi che per l'aspetto contributivo finalizzato alla realizzazione delle opere programmate. Se tale dispositivo sarà approvato potrà trovare attuazione nel corso dell'esercizio 1999.

In relazione a quanto già espresso nelle premesse sarà valutato, inoltre, un articolato di legge finalizzato a conseguire il mantenimento del patrimonio stradale regionale (viabilità extraurbana) prevedendo in particolare l'erogazione di specifici contributi agli Enti locali sulla base di un piano triennale di manutenzione.

Una ulteriore proposta di legge regionale (fatte salve diverse competenze) sarà predisposta a recepimento dell'articolo 3 della legge 483/1998, che assegna all'Amministrazione regionale uno stanziamento straordinario (pari a 24 miliardi suddivisi ugualmente nel periodo 1998-2003) per la realizzazione di interventi e opere infrastrutturali di interesse locale nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.

g) Attività di monitoraggio

Tali attività continueranno ad esplicarsi nei tre settori individuati.

Monitoraggio conoscitivo della rete viaria regionale che dovrà scaturire dal rilevamento delle principali arterie stradali e dei nodi relativi per la formazione di una banca dati stradale (catasto stradale regionale) in attuazione delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada.

Monitoraggio conoscitivo del traffico e della mobilità sulla rete viaria regionale che dovrà scaturire dal rilievo qualitativo e quantitativo del traffico stradale (flussi di traffico) quale base per una corretta programmazione degli interventi.

Nell'ambito del programma di interventi di studio, gestito dall'Ufficio di Piano, è stata formalizzata nel corso del 1997 la richiesta di inserire nel programma un incarico finalizzato al rilievo quantitativo e qualitativo dei **flussi di traffico** sulle principali arterie stradali statali e provinciali della Regione individuando 100 rilevamenti.

La Direzione ha provveduto ad individuare il soggetto al quale affidare l'incarico per il rilevamento e acquisizione dei dati di flusso, ed ha fornito all'Ufficio di Pia-

no tutti gli elementi necessari per formalizzare l'affidamento dell'incarico. Il contratto è stato formalizzato alla fine del 1998 ed ora dovrà trovare attuazione.

Le procedure di rilevamento saranno seguite e coordinate dal Servizio della viabilità e si svilupperanno nel corso dell'anno.

I dati aggiornati che verranno così acquisiti permetteranno (congiuntamente a quelli ulteriormente acquisiti dagli Enti proprietari delle strade) di tarare la situazione viaria della rete stradale regionale nonché di individuare e definire gli aspetti fondamentali indispensabili per procedere all'aggiornamento del Piano regionale della viabilità.

Nell'ambito del programma di interventi di studio, gestito dall'Ufficio di Piano per l'anno 1999 si provvederà altresì a richiedere l'estensione dell'indagine di rilevamento avviata.

Monitoraggio di verifica dello stato delle opere programmate o avviate.

Il Servizio continuerà a svolgere in maniera organica e continuativa un monitoraggio di controllo e verifica nei confronti dei soggetti competenti nel settore viario (quali, in particolare, l'A.N.A.S. e la Società Autovie Venete S.p.A.) nei riguardi delle opere in corso di realizzazione e ciò indipendentemente dalle diverse fonti di finanziamento, al fine di acquisire costantemente un quadro aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

h) Attività operative

Il Servizio della viabilità, nell'ambito delle iniziative svolte nell'attuazione del Piano regionale della viabilità, attua mansioni di sorveglianza, direzione lavori e collaudo delle opere avviate secondo intese con gli organismi statali.

In tale contesto si inseriscono anche tutte quelle attività finalizzate a risolvere i contenziosi tuttora aperti (per riserve, interessi etc.) con le imprese esecutrici dei lavori affidati dall'Amministrazione regionale.

Tali attività si configurano come un impegno se non prevalente sicuramente non trascurabile anche in termini di responsabilità oltretutto di utilizzo delle risorse.

SERVIZIO TRASPORTO MERCI

Introduzione

Il Servizio del trasporto merci cura, come sommariamente riportato nel successivo schema riepilogativo, gli adempimenti necessari per l'ammmodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto in ambito regionale e nelle loro prosecuzioni in ambito nazionale ed internazionale.

Esso gestisce i finanziamenti di origine regionale e comunitaria a favore dei porti commerciali di Trieste,

Monfalcone e Porto Nogaro e delle varie infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti e ai traffici, costituite, in particolare, dall'Interporto di Cervignano del Friuli, dagli Autoporti confinari di Ferneti e S. Andrea, dall'Autoporto di Udine, dal Centro merci di Pordenone e dall'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Il Servizio opera, in collegamento con altri soggetti facenti parte di altre Amministrazioni comunitarie e non, nazionali e regionali per realizzare, attraverso studi e progettazioni, i progetti di grande comunicazione di interesse sovregionale, che comunque coinvolgono il Friuli-Venezia Giulia.

Va, inoltre, evidenziata la funzione di supporto svolta dall'Ufficio nell'ambito del processo di redazione del nuovo Piano regionale integrato dei trasporti da parte dell'Istituto per lo sviluppo dei trasporti nell'integrazione economica europea.

Esso opera anche a favore degli operatori privati del settore trasportistico, tanto mediante la concessione di contributi per favorire gli investimenti, quanto mediante l'affiancamento agli stessi per la soluzione di vari problemi che interessano il settore.

Negli ultimi due anni l'attività in quest'ultimo campo si è notevolmente ridotta a causa delle contestazioni in sede comunitaria nei confronti della normativa regionale in materia di sostegno all'autotrasporto merci in conto terzi, che hanno indotto l'Ufficio a bloccare tutti i contributi della legge regionale 4/1985 e parte di quelli assegnati ai sensi degli articoli 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 22/1987.

In tale ambito, va evidenziato come, presumibilmente entro giugno 1999, dovrebbero essere formulate le prime sentenze da parte dei competenti fori europei in merito ai ricorsi presentati dallo Stato, dalla Regione e da numerose ditte private avverso la decisione della Commissione europea del 30 luglio 1997 che ha ritenuto incompatibili con le regole della concorrenza gli aiuti di Stato assegnati ai sensi della citata legge regionale 4/1985. L'orientamento giurisprudenziale che andrà così formandosi dovrebbe contribuire a rendere meno incerto e dubbio il quadro normativo di riferimento che vede la legge nazionale di riforma del settore dell'autotrasporto merci (la legge n. 454 del 23 dicembre 1997) bloccata dalla procedura di infrazione promossa dall'Unione europea (la cui definizione dovrebbe avvenire nei primi mesi del corrente anno) e quale unico canale di finanziamento al momento attivo (ma solo per progetti di respiro europeo che coinvolgano almeno due stati membri), quello posto dal recente regolamento dal Consiglio europeo dell'1 ottobre 1998 a favore del trasporto combinato. È evidente, pertanto, che soltanto dopo aver acquisito elementi chiari ed univoci in merito agli orientamenti comunitari sul settore, sarà possibile formulare una nuova normativa regionale per la disciplina delle forme di sostegno all'autotrasporto merci in conto terzi.

Anche nel 1999 proseguirà da parte del Servizio la cura della gestione degli adempimenti connessi al rim-

borso alle società concessionarie e/o ai privati operatori degli oneri conseguenti alla liberalizzazione di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale dal trasporto merci attraverso alcuni centri abitati della Regione.

Dal corrente esercizio finanziario il Servizio ha, inoltre, ricevuto la competenza a gestire il finanziamento regionale a sostegno dell'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo svolta dal Consorzio universitario I.M.O. - International Maritime Academy di Trieste ed, in precedenza, attribuita alla formazione professionale.

Il Servizio del trasporto merci è responsabile dei seguenti punti dei programmi del Piano regionale di sviluppo, nonché delle seguenti attività operative, programmatiche e legislative:

a) Programma 0.10.2. Porti

- Porto di Trieste
- Porto di Monfalcone
- Porto Nogaro

(I capitoli di spesa concernenti le spese di manutenzione e gli interventi nei porti e nelle vie di navigazione di competenza regionale sono gestiti dal Servizio dei porti e della navigazione interna).

b) Programma 0.10.3. Infrastrutture al servizio dei trasporti e traffici

- Aeroporto - spese per strutture ed impianti
- Centri intermodali
- Infrastrutture di servizio ai valichi confinari

c) Programma 0.10.4 Interventi e servizi di viabilità e trasporti

- Liberalizzazione di tratti autostradali
- Finanziamento al Consorzio universitario «I.M.O. - International Maritime Academy» di Trieste

(Gli altri capitoli del programma sono gestiti in parte dal Servizio trasporto pubblico locale e in parte dal Servizio della viabilità)

d) Programma 0.23.2. Agevolazioni alle imprese artigiane

- Operazioni di leasing di imprese del settore trasporti
- Investimenti imprese spedizioni e autotrasporto

e) Attività legislativa

f) Attività operative

g) Attività di monitoraggio

h) Programma 0.4.1. Studi, ricerche e progetti

NB: nella successiva trattazione della presente relazione verranno sviluppati solo quei punti del programma che, avendo disponibilità finanziarie, costituiranno oggetto di attività operativa del Servizio nel corrente anno.

**QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ
FINANZIARIE PER PROGRAMMI
D'ATTIVITÀ (in milioni)**

PROGRAMMA 0.10.2. PORTI

Interventi	comp. 1999
1. Porto di Trieste	
cap. 3773	3.000
cap. 3775	3.000 (*)
cap. 3780	2.000
2. Porto di Monfalcone	
cap. 3794	1.000
cap. 3797	1.000 (**)
3. Porto Nogaro	
cap. 3799	589

(*) Si tratta di un importo facente parte di un limite d'impegno quindicennale; ogni miliardo (per 15 anni) attiva un investimento pari a circa 10 miliardi di lire, sulla base dei tassi attualmente applicati dagli istituti di credito mutuanti

(**) Si tratta dell'importo della prima annualità di un limite di impegno decennale a titolo di cofinanziamento degli oneri per i lavori di escavazione del canale d'accesso al porto.

PROGRAMMA 0.10.3. INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEI TRASPORTI E DEI TRAFFICI

Interventi	comp. der. 1998	comp. 1999
1. Aeroporto		
cap. 3865	-	1.000
2. Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone		
cap. 3872	-	-
3. Interporto di Cervignano		
cap. 3879	1.000 (*)	-
4. Infrastrutture di servizio ai valichi confinari		
cap. 3721-3723	30.570	-

(*) Si tratta di importi facenti parte di limiti di impegno decennali; ogni miliardo (per 10 anni) attiva investimenti per oltre 7 miliardi, a seconda dei tassi d'interesse applicati dagli istituti di credito mutuanti.

PROGRAMMA 0.10.4. INTERVENTI E SERVIZI DI VIABILITÀ E TRASPORTI (PER LA PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRASPORTO MERCI)

Interventi	comp. 1999
Liberalizzazione pedaggi autostradali capitolo 3905	400
Finanziamento annuale al Consorzio universitario I.M.O.-I.M.A. di Trieste capitolo 3922	300

**PROGRAMMA ED ATTIVITÀ
DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO MERCI**

a) Programma 0.10.2. Porti

Gli obiettivi che la Regione si prefigge di raggiungere-

re nel corso del 1999 nel settore dei porti commerciali di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro sono di continuare nell'azione di potenziamento e ammodernamento delle opere e delle attrezzature necessarie alle attività portuali, ivi comprese quelle localizzate nella zona interscambio merci di Monfalcone.

Gli interventi previsti in questo programma sono puntualmente definiti dal Capo IV della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 che detta precise ed esaustive disposizioni in merito all'individuazione dei soggetti beneficiari (i tre porti commerciali della Regione), alle caratteristiche dei programmi finanziabili, alla presentazione di detti programmi, alle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.

Rispetto alle puntuali previsioni riportate nella relazione programmatica dello scorso anno, va segnalato - come già sinteticamente illustrato nella relazione sull'attività svolta nell'anno 1998 - che nessuno degli enti beneficiari (Autorità portuale di Trieste, Consorzio S.I. del Comune di Monfalcone e Consorzio S.I. della zona dell'Aussa Corno) è riuscito a stipulare i mutui, coperti con le ingenti risorse regionali poste a bilancio nel biennio 1997-1998, necessari per attivare i previsti programmi di investimento.

È prevedibile che la formalizzazione di tali atti avvenga nel corso del 1999 con conseguente avvio di un consistente pacchetto di iniziative relativo all'adeguamento infrastrutturale degli scali interessati che attiverà investimenti per oltre 40 miliardi di lire al porto di Trieste (e, a tale proposito, atteso che l'Autorità triestina non ha ancora avviato le procedure di gara per la scelta dell'istituto di credito mutuante e considerato il continuo calo dei tassi d'interesse nel corso dell'ultimo anno, è da presumere un certo aumento delle risorse disponibili, quale ricavato degli stipulandi mutui, con conseguente possibilità di ampliare il programma degli investimenti, nell'intesa che, se gli incrementi riguarderanno unicamente voci di spesa già previste, non sarà necessario procedere ad un nuovo vaglio giuntale), per oltre dieci miliardi di lire al porto di Monfalcone e per oltre 14,8 miliardi di lire a Porto Nogaro.

Quanto alle nuove risorse stanziare dal bilancio 1999, la situazione può così essere riepilogata:

1. Porto di Trieste (capitoli 3773 - 3775 - 3780)
 - a) utilizzo dello stanziamento di 3 miliardi per lo svolgimento di manutenzioni ordinarie negli ambiti portuali comuni (per la parte non coperta dai fondi del Ministero di lavori pubblici) e negli ambiti di pertinenza diretta dell'Autorità portuale, incluso l'espletamento dell'attività d'istituto;
 - b) non è, al momento, ipotizzabile un preciso piano d'investimenti da finanziarsi attraverso il ricavo di un mutuo, che l'Autorità portuale dovrà stipulare e che è coperto, in linea capitale ed interessi, col contributo di lire 3 miliardi l'anno per 15 anni a decorrere dal 1999. A tale proposito, si segnala che non appena l'Autorità provvederà, subito dopo l'adozio-

ne del proprio Piano operativo triennale 1999-2001 alla definizione delle priorità progettuali da inserire nel citato piano, si procederà alla sua approvazione con una delibera di programma «stralcio»;

c) destinazione del contributo di 2 miliardi in conto capitale per l'elaborazione di uno o più progetti «cantierabili», scelti tra quelli individuati come prioritari e relativi a:

- allungamento del molo Bersaglieri e adeguamento del magazzino n. 42;
- allargamento piazzale lato nord dello scalo legnami;
- adeguamento del molo VI lato sud e della riva VII del Punto franco nuovo.

2. Porto di Monfalcone (capitoli 3794 - 3797)

L'Azienda speciale del porto di Monfalcone intende utilizzare il contributo in conto capitale di un miliardo di lire per avviare la realizzazione della prima fase della darsena prevista dal Piano regolatore e per la quale è disponibile un cofinanziamento statale da parte del Ministero del lavoro di circa 15 miliardi di lire.

Quanto al contributo decennale di un miliardo l'anno a decorrere dal 1999, sempre a favore dell'Azienda speciale - a titolo di cofinanziamento delle spese per i lavori di escavazione del canale d'accesso al porto - una volta stipulato il previsto Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e la stessa Azienda e consegnati i lavori di escavazione, si procederà all'emissione del formale provvedimento di concessione ed erogazione del contributo pluriennale secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 46/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Tale espresso richiamo alla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche è da ritenersi esaustivo della condizione posta dall'articolo 9, comma 33, della legge regionale 3/1998 (legge finanziaria per il 1998) per la concreta operatività del contributo.

3. Porto Nogaro (capitolo 3799)

Lo stanziamento di lire 589 milioni costituisce la prima tranche del finanziamento complessivo di 2.800 milioni attiorizzato dalla delibera C.I.P.E. del 12 luglio 1996 per finanziare la realizzazione del terzo lotto dei lavori di completamento e sistemazione di piazzale Margreth da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno. Alla concessione ed erogazione del finanziamento (la cui seconda quota di 2.211 milioni di lire è stanziata nell'anno 2000) si provvederà con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986 e successive modifiche.

b) Programma 0.10.3. Infrastrutture al servizio dei trasporti e dei traffici

Gli obiettivi da perseguire nel corso del 1999 con riferimento alle principali infrastrutture di trasporto del sistema regionale, si possono compendiare come segue.

Gli interventi previsti in questo programma sono puntualmente definiti da apposite norme di legge (articoli 30-31, legge regionale 22/1987 e successive modifiche; articolo 5, commi 67, 68 e 69 legge finanziaria per il 1999 e D.P.R. 100/178 e leggi regionali di attuazione) che individuano in maniera esaustiva sia i soggetti beneficiari che la tipologia degli investimenti ammissibili e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti.

La concessione dei finanziamenti avviene usualmente dopo la presentazione dei relativi progetti da parte dei soggetti interessati alla Direzione viabilità e trasporti e loro successiva approvazione.

Aeroporto di Ronchi dei Legionari (capitolo 3865)

Il finanziamento di un miliardo a favore della società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia, previsto dal comma 67 dell'articolo 5 della legge finanziaria per il 1999, servirà per sostenere, parzialmente, i costi per la realizzazione dell'ampliamento del piazzale di sosta per gli aeromobili.

Tuttavia, va doverosamente segnalato che la condizione posta dalla norma per la concreta concessione del finanziamento (ovvero la revisione dei patti parasociali con la Regione) fa presumere un forte dilazionamento nella tempistica realizzativa dell'intervento.

Centro intermodale di Pordenone (capitolo 3872)

Nel corso del 1999, ad avvenuta stipula del mutuo di oltre 7,8 miliardi di lire da parte della S.p.A. Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone per la realizzazione di un programma di investimenti volto a completare l'ambito trasportistico del Centro intermodale, si procederà all'erogazione del contributo decennale di un miliardo l'anno decorrente dal 1998 a copertura degli oneri, in linea capitale ed interessi, del citato mutuo.

Interporto di Cervignano del Friuli (capitolo 3879)

Completati i primi due lotti, nel corso del 1999 andranno in appalto i lavori del terzo lotto (il cui progetto esecutivo dell'importo di lire 37,5 miliardi è stato già approvato dal C.T.R. e il cui costo è coperto per lire 29,7 miliardi di lire con fondi statali e per la parte residua con fondi regionali) e di uno stralcio funzionale del quinto lotto (dal costo complessivo di oltre 17 miliardi di lire) con i fondi comunitari di cui all'obiettivo 2 1997-1999.

Si specifica che le risorse mancanti per coprire i costi del terzo lotto verranno reperite con il ricavo di un mutuo i cui oneri, in linea capitale ed interessi, sono coperti con contributo decennale di un miliardo l'anno e decorrente dal 1998.

Autoporto di Gorizia (capitolo 3721)

Una volta terminata la progettazione del terzo lotto (i cui costi sono stati coperti con fondi regionali tramite apposita convenzione col Comune di Gorizia), si passerà alla fase realizzativa dell'intervento il cui costo complessivo è stimato in circa 40 miliardi di lire, finanziato in parte (29.650 milioni) con i fondi ancora disponibili

a bilancio regionale, stanziati con i decreti attuativi degli Accordi di Osimo, e per la restante parte da fondi di provenienza comunitaria, in corso di acquisizione da parte del Comune di Gorizia, concessionario dell'opera.

Autoporto di Ferneti (capitoli 3721-3723)

A causa del protrarsi della procedura per la definitiva stesura del progetto di riassetto viario dell'autoporto, non si sono potuti utilizzare i fondi stanziati con deliberazione 3880/1997 e pertanto, con la manovra, di bilancio 1999, si è proceduto alla allocazione di un apposita posta a fondo globale.

c) Programma 0.10.4. Interventi e servizi di viabilità e trasporti

Nel corso del 1999 proseguirà da parte del Servizio la cura della gestione degli adempimenti in materia di rimborsi alle società concessionarie e/o privati operatori del costo dei pedaggi relativi ai tratti autostradali liberalizzati per evitare situazioni di congestionamento del traffico pesante attraverso alcuni centri abitati particolarmente sensibili.

Inoltre, a partire dal corrente esercizio finanziario, il Servizio gestirà il finanziamento regionale, stabilito attualmente nella misura annua di 300 milioni di lire, per il sostegno all'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale marittimo svolta dal Consorzio universitario I.M.O. - International Maritime Academy di Trieste (in precedenza gestito dalla formazione professionale).

d) Programma 0.23.2. Agevolazioni alle imprese artigiane

Come già illustrato nelle premesse della presente relazione, il settore è totalmente «congelato» nell'attesa della definizione di precisi e chiari orientamenti comunitari in materia. Se ciò avvenisse nel corso del 1999, si potrà por mano ad un nuovo disegno di legge in materia utilizzando l'apposita posta di fondo globale.

e) Attività legislative

Nel corso del 1999, compito prioritario del Servizio sarà quello di predisporre un disegno di legge organico che dia attuazione alle poste allocate a fondo globale per le seguenti materie:

- 1) sviluppo dei centri intermodali, con specifico riferimento - come già accennato - al progetto di riassetto viario e funzionale dell'Autoporto di Ferneti (stanziamento di due miliardi nel biennio 2000-2001);
- 2) interventi, a favore degli aeroclubs per finanziare sia la realizzazione, manutenzione straordinaria di impianti, opere e attrezzature, che per sostenerne le attività in campo didattico, turistico e sportivo (stanziamento di 300 milioni nel triennio 1999-2001);
- 3) interventi per sostenere l'opera di ammodernamento dei raccordi ferroviari nell'ambito delle zone indu-

striali regionali (stanziamento di 3 miliardi nel triennio 1999-2001).

f) Attività operative

Il Servizio cura gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi per lo sviluppo dell'intermodalità di cui al DOC.U.P. Obiettivo 2.

Terminato il primo triennio (1994-1996) di attuazione di tale strumento comunitario, si tratterà di provvedere al riparto, entro i primi mesi del corrente anno, delle consistenti risorse previste per la seconda fase (1997-1999) di vigenza del documento, nel cui ambito l'azione 3.1 «Sistemi intermodali» potrà contare su uno stanziamento complessivo di circa 27,6 miliardi così ottenuto:

- a) lire 14.880 milioni - risorse proprie del nuovo DOC.U.P.;
- b) lire 2.388 milioni - risorse riprogrammate del DOC.U.P. 1994-1996;
- c) lire 10.431 milioni - rientri finanziari a seguito dell'ammissione a rendicontazione di tre nuovi progetti nell'ambito del DOC.U.P.1994-1996.

Tale massa finanziaria verrà ripartita tra i soggetti (Interporto di Cervignano, in primis, porti, autoporti ed aeroporto) che hanno già presentato domanda per programmi di investimento tesi allo sviluppo dell'intermodalità.

Quanto alle altre attività operative seguite dal Servizio, la situazione si può così riassumere:

1. P.O. Interreg II Italia-Slovenia Asse 2 - Misura 2.5.

Nel corso del 1999 andrà attentamente monitorato, di concerto con i partners veneti e sloveni, lo sviluppo del progetto V.T.M.I.S. in corso di realizzazione da parte dell'I.M.O - I.M.A. di Trieste.

Andrà inoltre attivato un contributo a favore del Terminal Intermodale di Trieste - Ferneti S.p.A. per finanziare una ricerca di mercato per lo sviluppo di nuove attività nell'autoporto, gestito dalla predetta società, in funzione del prossimo ingresso della Slovenia nell'Unione europea, nell'importo massimo di lire 97.930.700, rimasto disponibile a valere sulla misura 2.5.

2. P.O. Interreg II C CADSES - Misura C.

Avviato formalmente a dicembre dello scorso anno il progetto G.I.L.D.A., il Servizio, presente con il proprio dirigente all'interno del Gruppo tecnico di coordinamento, avrà il compito di partecipare attivamente alle varie fasi di stesura del capitolato speciale d'appalto e di affidamento, tramite gara europea, del progetto.

Tale compito appare di tutta rilevanza atteso che si tratterà, nell'ambito di una procedura unitaria condotta dalla Regione Emilia-Romagna - quale Regione capofila - di seguire direttamente l'evoluzione di quei moduli operativi di più immediato interesse regionale.

3. Studio di fattibilità del Corridoio Adriatico.

Consegnato, a dicembre dello scorso anno, il rapporto finale dello Studio redatto dalla Società Bonifica, il Servizio si farà parte attiva per esprimere, sentiti tutti gli operatori trasportistici regionali, una valutazione complessiva sui risultati dello studio ed, in particolare, sulla conformità dell'elaborato alla filosofia che ha ispirato il cofinanziamento europeo, vale a dire il miglioramento delle infrastrutture marittime e retro-portuali per consentire lo sviluppo dei traffici via mare tra la Grecia e i paesi vicini con il nord ed il centro Europa.

Terminata tale fase valutativa (con conseguente liberatoria di tutti i residui pagamenti di pertinenza regionale) ed espresso un parere finale da parte del coordinamento delle sette Regioni adriatiche, spetterà alla Commissione europea l'ultima parola sull'iniziativa, con la fondata aspettativa che, in caso di esito favorevole della procedura di consultazione, la stessa Unione europea possa cofinanziare l'attività di progettazione dei principali progetti.

Va, infine, segnalato che, nel corso del 1999, il Servizio dovrà dare concreta attuazione al disposto di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 13/1998 con la stipula di apposita convenzione col Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa-Corno per l'affidamento ad esso delle funzioni amministrative di competenza regionale relative all'esecuzione e manutenzione di opere a Porto Nogaro.

g) Attività di monitoraggio

Il Servizio continuerà a svolgere l'attività di monitoraggio dei traffici interessanti le strutture portuali, autoportuali, aeroportuali e interportuali operanti nel territorio regionale.

Simile azione verrà svolta nei confronti degli stessi soggetti relativamente alle opere in corso di realizzazione, indipendentemente dalle diverse fonti di finanziamento, consentendo all'Ufficio di avere un quadro costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori.

h) Programma 0.4.1. Studi, ricerche e progetti (capitolo 3620)

A causa dei ritardi accumulati nella redazione dello studio di prefattibilità del quadruplicamento veloce della linea ferroviaria Venezia-Trieste-Lubiana (il cui rapporto finale dovrebbe essere consegnato a febbraio 1999, solo nei prossimi mesi sarà possibile procedere alla stipula della prevista convenzione con F.S. per disciplinare la compartecipazione della Regione, nella misura di tre miliardi di lire, alle spese per la fattibilità e la progettazione della tratta Ronchi Sud-Trieste.

A tale proposito, si segnala doverosamente che il Servizio avrà anche lo specifico compito di promuovere la costituzione della Commissione, prevista dal comma 82 dell'articolo 5 della legge finanziaria 1999, per il monitoraggio, la promozione e lo sviluppo del sistema in-

frastrutturale sulla direttrice internazionale Trieste-Budapest-Kiev.

Va, inoltre, messo in rilievo il proseguimento dell'attività di supporto che il Servizio è chiamato a svolgere nell'ambito della redazione del nuovo Piano regionale integrato dei trasporti affidata all'I.S.T.I.E.E.

L'Ufficio svolge, infine, compiti istruttori per quanto riguarda i programmi di attività svolti dall'I.S.T.I.E.E. e dall'A.I.O.M. a seguito di apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale e gestite, per la parte più propriamente amministrativa, dall'Ufficio di piano.

SERVIZIO PORTI E NAVIGAZIONE INTERNA

Introduzione

Il Servizio dei porti e della navigazione interna si occupa del settore della portualità minore e delle vie di navigazione interna.

Uno dei settori che maggiormente impegna il Servizio è la manutenzione, tesa soprattutto alla tutela ed al ripristino dei passi navigabili, dei canali e delle vie di navigazione interna con particolare riguardo alle vie di accesso ai porti di competenza regionale (porti turistici e pescherecci appartenenti alla seconda categoria, terza classe).

Si sottolinea che la singolare morfologia della laguna comporta il progressivo interrimento dei canali soprattutto in certi tratti particolarmente critici. Tale fenomeno si aggrava in modo repentino in conseguenza ad eventi e a calamità naturali, quali mareggiate e forti ondate di piena che possono arrecare danni anche agli argini ed alle scogliere di difesa. Oltre a ciò vanno ricordati anche possibili incidenti quali, ad esempio, danneggiamenti di segnalamenti e boe da parte di navi in transito. In tutti questi casi il Servizio deve intervenire con immediatezza per garantire la navigabilità e la sicurezza delle vie d'acqua della laguna. Pertanto oltre agli interventi routinari che per la loro ciclicità possono essere programmati con un certo anticipo, il Servizio deve intervenire spesso e con procedure di estrema urgenza, per riparare i danni causati da eventi imprevisti e spesso assolutamente imprevedibili.

Per sopperire a tali esigenze la legge regionale 22/1987, articolo 22 ha previsto che fondi delle poste di bilancio dei capitoli 3753 e 3770 siano messi a disposizione del funzionario delegato della Direzione della viabilità e dei trasporti per l'esecuzione di interventi, nel limite dei 100 milioni, I.V.A. esclusa, da eseguirsi a cura del Direttore del Servizio dei porti e della navigazione interna in regime di cottimo fiduciario.

Per la regolamentazione di tali interventi il Servizio dispone di un apposito regolamento approvato con D.P.G.R. 0586/Pres. del 5 dicembre 1991, registrato dalla Corte dei conti.

Si sottolinea che tali lavori, che vengono progettati e diretti dal personale del Servizio, richiedono un grandissimo impegno in particolare, soprattutto per quando riguarda la parte autorizzativa inerente i dragaggi.

Fino al giugno dello scorso anno la normativa imponeva, per il dragaggio di un canale, l'ottenimento di sei o sette nulla-osta; l'iter era senz'altro impegnativo e lungo, ma aveva consentito, fino ai primi mesi del 1998 di effettuare gli indispensabili interventi manutentivi dei canali.

Se non che nel giugno scorso una inaspettata presa di posizione del Ministero dell'ambiente ha reso impossibile di fatto effettuare interventi di dragaggio.

In estrema sintesi, il Ministero dell'ambiente, in relazione agli inquinanti presenti nei fanghi da dragare, ha vietato il deposito degli stessi sulle barene lagunari impedendo di fatto ogni intervento manutentivo dei canali. Ciò ha portato ad un sempre maggior interrimento dei punti critici dei canali, con conseguenti incagliamenti di imbarcazioni da diporto con rischio per la sicurezza dei naviganti e grave pregiudizio per l'economia regionale legata al diporto nautico.

Di conseguenza il Consiglio regionale ha approvato una norma (legge regionale 1/1999), ed ha stanziato 2.900 milioni, che autorizza la Direzione regionale della protezione civile ad eseguire interventi urgenti di dragaggio nei canali lagunari al fine di garantire la sicurezza della navigazione e l'accesso ai porti della laguna.

Tale norma consentirà alla Direzione regionale della protezione civile di eseguire solo alcuni interventi, improcrastinabili ed assolutamente indispensabili per garantire la sicurezza della navigazione, ma per quanto riguarda la manutenzione, costantemente necessaria, dei canali è indispensabile individuare una soluzione a carattere permanente. Va doverosamente sottolineato che la manutenzione dei canali è indispensabile per garantire la sicurezza della navigazione, sia peschereccia che diportistica, ma è anche essenziale per la vita stessa del corpo idrico lagunare che necessita di un adeguato ricambio di acqua.

A tal fine il Servizio dei porti e della navigazione interna è impegnato già dallo scorso anno ad individuare soluzioni, sia sul piano normativo che sul piano tecnico, che consentano di effettuare quegli interventi indispensabili per la salvaguardia della laguna e della vita ambientale ed economica che trae origine dalla laguna stessa.

Sempre nell'ottica di studiare, capire e soprattutto salvaguardare il corpo idrico lagunare che presenta caratteristiche morfologiche ambientali ed idrologiche estremamente peculiari, il Servizio ha affidato lo studio del «modello matematico della laguna di Marano Lagunare e di Grado». Lo studio, che sarà completato nel corso dell'anno, consentirà di conoscere il comportamento idraulico della laguna e sarà di grande utilità anche per altre Direzioni regionali che potranno utilizzare

tali conoscenze per approfondimenti di varie tematiche quali, ad esempio, l'inquinamento idrico, mentre, per quanto riguarda direttamente il Servizio dei porti e della navigazione interna, esso consentirà di valutare, attraverso processi simulativi, le conseguenze che gli interventi in ambito lagunare, quali in particolare approfondimenti di canali, portano all'ambiente.

Ulteriore problema che il Servizio si trova ad affrontare è il costante insabbiamento della foce del fiume Tagliamento, che ne compromette in modo drastico la navigabilità, e l'erosione delle spiagge che penalizza in maniera sensibile le attività connesse al turismo ed alla balneazione.

Per affrontare queste problematiche il Servizio ha affidato, tramite gara esperita lo scorso anno, uno studio in materia che sarà ultimato nel corso dell'anno.

Per l'anno in corso il Servizio dei porti e della navigazione interna ha stipulato, in applicazione della legge regionale 13/1998, articolo 39, comma 2, una convenzione con il Consorzio Litoranea Veneta per la gestione degli impianti della conca di Bevazzana; nel corso dell'anno sarà predisposta una convenzione che consenta al Consorzio di svolgere adeguatamente l'attività di supporto e sostegno agli uffici regionali, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Anche quest'anno infine il Servizio dei porti e della navigazione interna si propone di partecipare, come l'anno scorso, con uno stand al Salone della nautica di Genova svolgendo così un'azione di informazione verso il mondo della nautica degli aspetti, delle peculiarità, delle problematiche, con particolare riguardo alla sicurezza, della navigazione interna, ma anche dell'attività programmatica ed operativa, che viene svolta dal Servizio.

Quadro degli stanziamenti di bilancio (in milioni di lire)

descrizione	capitolo	competenza	competenza	disponibilità
		1999	derivata	totale
spese per segnalamenti, per le attività e la gestione del Servizio dei porti e navigazione interna	3753	3.400	0	3.400
spese per interventi nei porti, approdi, canali, vie di navigazione e per opere marittime regionali	3770	5.000	0	5.000
fondi statali (legge 380/1990) per interventi sull'idrovia litoranea veneta	3771	500	1.077	1.577
fondi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore	4050 4051 4052	2.870	0	2.870
contributi per la redazione dei piani dei porti	3772	non finanziato	0	0

Programmi e attività del Servizio

Il Servizio dei porti e navigazione interna è responsabile della realizzazione dei seguenti punti dei programmi individuati dal Piano regionale di sviluppo, nonché delle seguenti attività operative, amministrative e legislative:

- a) Programma 1.5.2, Porti - Punto 4: Opere marittime di competenza regionale (i rimanenti punti 1, 2 e 3 sono di competenza del Servizio del trasporto merci);
- b) Attività operative;
- c) Attività legislative;
- d) Programma 0.5.1: studi, ricerche, progetti.

a) Programma 1.5.2 - Punto 4: opere marittime di competenza regionale

Disponibilità finanziaria

Gli interventi nel settore riguardano le opere nei porti minori di competenza regionale e quelle lungo le vie navigabili. Essi sono tutti progettati, appaltati, diretti e collaudati dal Servizio dei porti e della navigazione interna, ad eccezione dei lavori, ultimati ed attualmente in corso di collaudo, per il nuovo porto di Marano Lagunare, la cui direzione è affidata a un professionista esterno e per i quali il Servizio ha i soli compiti di alta sorveglianza.

Per la progettazione degli interventi più complessi e per affrontare problematiche tecniche peculiari, che richiedono particolare e specifica professionalità, il Servizio può avvalersi della collaborazione di una società di progettazione, l'Acquatecno S.r.l. di Roma cui, tramite gara esperita nello scorso anno, è stato affidato l'incarico di consulenza tecnica.

Alcuni degli interventi, specificati nel dettaglio, sono riportati nella tabella allegata.

Le somme indicate per la realizzazione degli interventi sono dei preventivi di massima e pertanto, in fase di progettazione esecutiva e di appalto potranno subire delle variazioni anche di entità significativa (circa 20%).

Gli interventi sono finanziati dai seguenti capitoli:

- 3753: interventi sui segnalamenti marittimi e lagunari, spese per il funzionamento del Servizio dei porti e della navigazione interna, spese per rilievi, sondaggi, analisi, progettazioni, ecc.; la dotazione per l'esercizio 1998 è di 3.400 milioni.
- 3770: interventi sulle opere marittime e sulle vie navigabili, la dotazione per l'esercizio 1999 è di 5.000 milioni.
- 3771: fondi statali provenienti dalla legge 380/1990 da destinare ad interventi sull'idrovia litoranea veneta, la disponibilità complessiva è di 1.577 milioni

provenienti per lire 1.077 milioni dalla competenza derivata dell'anno 1998 e per 500 milioni da nuovi stanziamenti.

- 4050 - 4051 - 4052: interventi per il riassetto e la riconversione dei porti da pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina (legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, articolo 9).

Obiettivi

Come si evince dall'elenco sottoriportato, si confermano nella sostanza gli obiettivi identificati nella relazione programmatica del 1998 ma si concentra l'impegno sulla materia dei dragaggi.

1. L'obiettivo fondamentale e principale del programma è quello di individuare, sia a livello normativo che progettuale e procedurale, soluzioni atte a consentire l'effettuazione degli indispensabili interventi di dragaggio. A tal fine si sta operando a tutto campo con la predisposizione di testi normativi, lo studio dei sedimenti e del loro livello di inquinamento, la predisposizione di progetti eco-compatibili per il rimpiego o lo smaltimento dei fanghi.
2. Il secondo obiettivo rimane la conservazione e il miglioramento della funzionalità degli impianti e delle attrezzature del patrimonio demaniale costituito dai porti di competenza regionale e dalle vie navigabili.
3. Il terzo obiettivo è la riqualificazione del ruolo e delle conseguenti caratteristiche delle vie navigabili lagunari in funzione del solo traffico turistico e peschereccio.
4. L'ulteriore obiettivo è quello di pervenire alla regolazione dell'utilizzo delle aree e degli specchi acquei demaniali, pervenendo al controllo del settore ed eliminando progressivamente le situazioni di abusivismo.

Programmi

Lavori in gestione diretta (capitoli 3753, 3770, 3771, 4050, 4051, 4052)

Gli interventi consistono in lavori nei porti assegnati alla competenza regionale e lungo le vie di navigazione interna, in studi e indagini finalizzate alle progettazioni e in spese per acquisti e interventi per il funzionamento del Servizio e degli impianti demaniali gestiti dalla Regione.

Come anticipato, il programma complessivo degli interventi dell'esercizio 1999 è illustrato sinteticamente nella tabella allegata; gli interventi sono suddivisi nei vari capitoli di spesa di competenza del Servizio.

Come nelle precedenti relazioni programmatiche si sottolinea che il programma sopra elencato è necessariamente di massima.

Il Servizio dei porti e della navigazione interna si occupa, in larga misura, di interventi di manutenzione delle vie navigabili e dei porticcioli (dragaggi, sistemazione argini, ripristino scogliere), interventi che comportano spese limitate (massimo 100 milioni) e che per la loro stessa natura sono attualmente imprevedibili e diventano improcrastinabili nel momento stesso in cui si manifesta la loro necessità.

I principali fattori che rendono aleatoria una programmazione annuale degli interventi manutentivi sono:

– per quanto riguarda la loro localizzazione:

- mutamento improvviso della morfologia dei fondali dei canali e dei porti dovuta a piene, mareggiate;
- danneggiamenti di manufatti (fari, fanali, boe, scogliere, passerelle, pontili, . . .) per cause naturali o dolose;
- impossibilità di attuare alcuni interventi a causa del mancato ottenimento di nulla osta;

– per quanto riguarda l'entità:

- improvvise variazioni dei costi dei materiali, legate anche a nuove tecnologie in particolare per la realizzazione delle opere di contenimento;
- ottenimento di economie dai ribassi d'asta degli appalti;
- necessità di effettuare ulteriori analisi sui materiali o ulteriori indagini geognostiche ovvero situazioni che consentono di ridurre il numero delle analisi e/o indagini;
- economie realizzate sul funzionamento del Servizio; in tal caso le economie di spesa andranno dirottate per interventi di manutenzione delle infrastrutture portuali e di navigazione interna (capitolo 3753).

Pertanto nell'elenco riassuntivo non si specificano nel dettaglio tutti gli interventi che verranno effettuati con i fondi del funzionario delegato (capitoli 3753 e 3770) - di entità non superiore a 100 milioni - e che saranno necessari per la tutela della navigabilità, per la sicurezza alla navigazione, per la sicurezza dell'utenza dei porticcioli, per il miglioramento della funzionalità degli impianti e per la salvaguardia delle opere marittime.

Come già illustrato, a tali interventi (inferiori a 100 milioni - 120 milioni con l'I.V.A.) si farà fronte in regime di economia, a cura del Direttore del Servizio, con fondi messi accreditati al funzionario delegato della Direzione della viabilità e trasporti.

Con riferimento alla tabella allegata si vanno a descrivere gli interventi più significativi.

Capitolo 3753:

- 500 milioni saranno impegnati per l'acquisto di circa 500 pali di segnalamento da collocare lungo i canali lagunari. La ditta fornitrice sarà individuata con una gara europea.

- 310 milioni saranno impegnati per la pulizia degli alvei dei fiumi Noncello, Meduna e Livenza (fondi accreditati al funzionario delegato).
- 100 milioni saranno impiegati per il primo lotto del dragaggio del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina (fondi accreditati al funzionario delegato). Qualora nel corso dell'anno non fosse possibile individuare un'area idonea per la messa a dimora dei fanghi ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, i fondi andranno impiegati, come già detto, per altri lavori di manutenzione.
- 300 milioni saranno impiegati per specifici sondaggi e analisi per la consulenza tecnica che sarà fornita dalla Società Acquatecno che affiancherà il Servizio soprattutto nella progettazione degli interventi di dragaggio e di messa a dimora dei fanghi e dei ripascimenti di spiaggia (fondi accreditati al funzionario delegato).
- 415 milioni saranno impiegati per vari lavori di manutenzione nei porticcioli (fondi accreditati al funzionario delegato).
- 600 milioni saranno impiegati per gli interventi di ripristino dei pali di segnalazione (fondi accreditati al funzionario delegato).
- 259 milioni (fondi accreditati al funzionario delegato) restano a disposizione per gli interventi più urgenti. Come già specificato, con tali fondi si eseguiranno tutte le opere di manutenzione, di tutela della navigabilità e di difesa della sicurezza della nautica da diporto che si renderanno necessarie. Si tratta di interventi di dragaggio di canali e bocche di porto ostruite, di ripristino di scogliere, di riparazione di strutture portuali e di navigazione interna, di ripristino e adeguamento della segnaletica marittima e lagunare, e di miglioramento degli impianti; gli interventi non sono tutti programmabili a priori perché la loro necessità deriva generalmente da fenomeni imprevedibili, quali fenomeni naturali o incidenti. Con la stessa posta si farà inoltre fronte agli acquisti, ai noleggi, alle riparazioni e manutenzione di mezzi e attrezzatura e quant'altro necessario per l'attività operativa del Servizio dei porti e navigazione interna; nonché ai controlli, alle indagini e analisi chimico-fisiche e microbiologiche sui materiali di dragaggio, di norma affidati ai competenti Servizi delle Aziende per i servizi sanitari o al Laboratorio di biologia marina dell'Università di Trieste. Si segnala che la posta finanziaria a disposizione è del tutto insufficiente a far fronte alle molteplici esigenze di manutenzione e ripristino delle infrastrutture regionali ed alle istanze che vengono avanzate sia dagli operatori del settore che dagli utilizzatori (professionali e diportistici). Per cui gli interventi riguarderanno le sole situazioni di emergenza o il completamento di iniziative già avviate.

Con i medesimi fondi si farà fronte in particolare:

- all'incarico di gestione della conca di Bevazzana (77 milioni), affidato tramite convenzione (legge regionale 13/1998, articolo 39) al Consorzio per la litoranea veneta;
- all'incarico di gestione dei fanali di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna (72 milioni). L'incarico è stato affidato, per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1999, alla ditta Eco-edil di Trieste che ha vinto la gara d'appalto svoltasi nel 1997;
- alla partecipazione al Salone della nautica di Genova (5 milioni). La partecipazione è tesa a far conoscere, soprattutto ai fini della sicurezza della navigazione, agli operatori del settore, ai diportisti ed ai turisti in genere le acque interne, le vie navigabili ed i porticcioli della nostra Regione, con particolare riguardo alla funzione ed all'attività svolta dal Servizio dei porti e della navigazione interna.

Capitolo 3770:

- 1.200 milioni saranno impegnati per i lavori di difesa di sponda del canale Coron, canale di accesso alle marine turistiche di Aprilia Marittima. I lavori daranno una prima risposta alle ripetute domande degli operatori turistici e dei diportisti nautici che lamentano da tempo la grave situazione di interramento del canale di accesso ad Aprilia Marittima. I lavori di dragaggio saranno realizzati dalla Direzione regionale della protezione civile con i fondi appositamente messi a disposizione dalla legge regionale 1/1999.
- 800 milioni saranno impiegati per completare l'intervento della banchina del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina. L'intervento del costo complessivo di lire 3.170 milioni è finanziato, per lire 2.370 milioni con i fondi comunitari per la pesca (capitoli 4050/1/2).
- 800 milioni saranno impiegati per un primo lotto dei lavori di rifacimento degli argini del fiume Natissa. Gli argini del fiume aquileiese sono in tali condizioni di grave e progressiva erosione che, oltre a causare infiltrazioni nelle campagne circostanti, possono anche compromettere la sicurezza dell'abitato.
- 700 milioni saranno impiegati per il dragaggio del canale di accesso a Porto Primero in comune di Grado in modo da consentire la reale fruizione della nuova darsena. Per gli anni futuri sarà la società gestrice della darsena a farsi carico della manutenzione della via di accesso. La Giunta regionale autorizzò l'intervento già con la delibera n. 606 del 6 marzo 1998 rimandando l'impegno finanziario sull'esercizio 1999.
- 500 milioni saranno impiegati per il ripristino di un tratto (circa 300 metri) delle sponde del Villaggio del Pescatore. L'intervento si presenta come un lotto funzionale del progetto generale che prevede il consolidamento di circa un chilometro di sponde. At-

tualmente le sponde non protette sono in costante erosione compromettendo la propria stabilità e causando un costante interrimento dei canali. È pertanto improcrastinabile l'avvio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, almeno di un primo lotto.

- 300 milioni saranno impiegati per la realizzazione di 40 m. di banchina sul canale Taglio a Marano Lagunare. L'intervento è il completamento dei lavori di banchinamento già effettuati e dà una risposta concreta alle imprese che si sono installate nella nuova zona industriale.
- 500 milioni saranno impiegati, come previsto dai commi 55 e 56 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, per eseguire i lavori di ripascimento degli arenili dei litorali regionali nell'ambito dei lavori di competenza del Servizio dei porti e della navigazione interna. In particolare sono previsti 200 milioni per il ripascimento delle spiagge di Lignano e 300 milioni per il ripascimento del litorale monfalconese. Tali interventi sono di estrema importanza e di particolare rilievo in quanto potranno consentire di ricostruire, partendo proprio da queste prime esperienze, l'antica linea di costa su tutti i tratti in erosione del litorale regionale. È da sottolineare che, per quanto riguarda il litorale monfalconese, la realizzazione dell'intervento è subordinata all'esito favorevole dello studio di fattibilità che sarà affidato con i medesimi fondi, all'inizio dell'attività di programma.
- 200 milioni sono previsti per una convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge regionale 13/1998 con il Consorzio litoranea veneta. Tali fondi serviranno a realizzare il programma che, in attuazione della legge citata, il Consorzio concorderà con il Servizio dei porti e della navigazione interna. Nella medesima convenzione saranno indicate le modalità tecnico-economiche di intervento del Consorzio nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione della conca di Bevazzana da effettuarsi con i fondi di cui alla legge 380/1990 (fondi statali per interventi sul sistema idroviario padano-veneto).

Capitolo 3771:

- 1.577 milioni saranno impiegati per la realizzazione di un primo lotto di interventi di sistemazione e ristrutturazione della conca di Bevazzana. Per l'esecuzione di tali interventi l'Ufficio sarà supportato, conformemente a quanto sarà stabilito nella convenzione sopraccitata, dal Consorzio litoranea veneta.

Si fa presente che i lavori di ristrutturazione avrebbero dovuto essere avviati già nel 1995, ma l'incarico di progettazione non è stato ancora affidato alla vincitrice dell'appalto, la società Protecno di Padova, a causa di un ricorso al T.A.R. di una società concorrente; ora la questione è affidata al Consiglio di Stato; nel frattempo però risulta indispensabile dar corso ai lavori di ristrutturazione più urgenti.

Capitoli 4050 - 4051 - 4052:

Tali capitoli sono stati istituiti, con legge regionale n. 11 del 6 luglio 1998, per finanziare gli interventi per il riassetto e la riconversione dei porti di pesca di Marano Lagunare e del Villaggio del Pescatore in Comune di Duino Aurisina. La disponibilità complessiva dei tre capitoli di lire 2.870 milioni sarà così ripartita:

- 2.370 milioni saranno impiegati per finanziare gran parte dell'intervento per la realizzazione di un nuovo banchinamento al Villaggio del Pescatore. L'intervento di complessive lire 3.170 milioni sarà completato, come sopra riportato, con i fondi del capitolo 3770.
- 500 milioni saranno impiegati per la realizzazione di una passerella pedonale di collegamento tra la terra ferma e l'isola Dossat in Comune di Marano Lagunare. Sull'isola è situato il nuovo mercato ittico e la passerella, lunga una cinquantina di metri, consentirà ai pedoni di evitare un percorso di quasi due chilometri.

Altri interventi di particolare interesse e rilevanza non possono essere avviati entro l'anno a causa dell'indisponibilità dei fondi di bilancio.

Tra questi si sottolineano in particolare:

- la sistemazione del canale Molino a Marano Lagunare. Intervento molto importante e che risponde ad un'esplícita e forte richiesta dei pescatori;
- tanti interventi di manutenzione ordinaria, singolarmente di impegno economico non molto rilevante ma cospicui nel loro insieme. Tali interventi vengono spesso rinviati, in relazione all'insufficiente stanziamento di bilancio, in quanto non sono urgentissimi. Purtroppo rinviare la manutenzione ordinaria genera la necessità di eseguire, urgentemente, ben più costosi interventi di tipo straordinario.

b) Attività operative

Il Servizio è altresì competente nelle seguenti attività operative:

- rilascio delle concessioni demaniali lungo le vie navigabili per attività aventi finalità turistico-ricreative, ai sensi del D.P.R. 616/1977, articolo 59;
- approvazione dei disciplinari stipulati dalle Capitanerie di porto per le concessioni sul demanio marittimo aventi le medesime finalità;
- redazione e gestione del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- istruttoria e attività connessa all'approvazione dei piani regolatori portuali;
- istruttoria dei progetti di infrastrutture portuali di competenza della Direzione regionale della viabilità e trasporti;

- attività amministrativa della navigazione interna;
- affidamento di studi e progetti in materia di portualità e navigabilità interna con finanziamento sul capitolo 3753.

c) Attività legislativa

È ancora in fase di stesura il testo di un disegno di legge, già illustrato nelle relazioni programmatiche di bilancio e anche nella relazione programmatica per l'anno 1998, riguardante la pianificazione degli interventi di dragaggio, la semplificazione delle procedure relative agli interventi di competenza regionale, integrazione della legge regionale n. 22 del 1987, nonché la delega ai Comuni della competenza del rilascio delle concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 59 del D.P.R. 616/1977.

Il testo, già in fase molto avanzata, va rivisto alla luce dei decreti di trasferimento delle competenze alle Regioni ed al recepimento degli stessi.

Con riferimento al primo obiettivo, ed in particolare alla conservazione del passo navigabile dei canali ad uso quasi esclusivo di insediamenti turistici e ricreativi (quali marine turistiche e società nautiche), verranno proposte norme che, attraverso opportune convenzioni, consentano ed incentivino l'intervento diretto dei privati nelle opere di manutenzione ordinaria dei canali.

Con riferimento al quarto obiettivo sopra evidenziato verranno proposte norme per pervenire ad una semplificazione del quadro legislativo, sia regionale che nazionale in materia di interventi di gestione della laguna e del litorale.

d) Programma 0.5.1.: studi, ricerche, progetti

Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo

Ai sensi della legge 494/1993 e della legge regionale 2/1995 il Servizio ha il compito di redigere e gestire il piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

L'avvio dello studio, previsto già da relazioni programmatiche precedenti, è stato condizionato dall'acquisizione dei dati informatici sul catasto dei beni demaniali marittimi che avrebbero dovuto essere presto disponibili presso le Capitanerie di porto. In realtà i dati per la Regione Friuli-Venezia Giulia non sono ancora disponibili e non si ha alcuna certezza sull'effettiva data in cui saranno disponibili; inoltre non sembrano essere di tale importanza da condizionare l'avviamento dello studio. Per tale motivo si ritiene di poter partire con lo stesso nel corso del 1999.

Gli studi propedeutici saranno finanziati dall'Ufficio di piano, il quale ha il compito di eseguire la gara per la scelta dei professionisti.

INTERVENTI	COSTO	capitoli			
		3753	3770	3771	4050/1/2
ripascimento litorale Monfalconese	300		300		
ripascimento spiagge Lignano	200		200		
ristrutturazione del Porto Casoni	50	50 *			
asfaltatura strada Alzaia	120	120 *			
sperimentazione legni C.N.R.	20	20 *			
dragaggio foce Tagliamento	120	120 *			
difese di sponda Coron	1.200		1.200		
convenzione Consorzio litoranea	200		200		
interventi nella conca di Bevazzana	1.577			1.577	
ripristino pali ingresso Porto Lignano	15	15 *			
spost. e sostituz. pali Tagliamento	40	40 *			
riparazione argine Natissa	16	16 *			
ripristino pavimentazione Porto Duino	12	12 *			
potatura alberi Villaggio del Pescatore	33	33 *			
carotaggi	91	91 *			
realizzazione banchina Villaggio del Pescatore	3.170		800		2.370
ristrutturazione molo Aurisina filtri	120	120 *			
riparazione sponda pericolante Villaggio del Pescatore	70	70 *			
ristrutturazione argini Natissa (I lotto)	800		800		
Villaggio - difesa sponde e banchine	500		500		
Villaggio - dragaggio	100	100 *			
lavori vari di pulizia alvei fiumi Livenza - Meduna e Noncello	310	310 *			
passerella pedonale Marano	500				500
dragaggio Porto Primero	700		700		
pitturazione pontili Porto Buso	20	20 *			
acquisto 500 pali per segnalamenti	500	500			
banchina Marano (40 m.)	300		300		
riparazione Meda Lignano	20	20 *			
compenso sorveglianza conca di Bevazzana	20	20 *			
consulenze tecniche, sondaggi e analisi specifiche	300	300 *			
convenzione per la gestione della conca di Bevazzana	77	77 *			
incarico manutenzione fanali	72	72 *			
interventi di manutenzione dei porticcioli	415	415 *			
interventi per ripristino pali	600	600 *			
a disposizione per interventi urgenti		259 *			
Totale		3.400	5.000	1.577	2.870

* da realizzarsi con fondi accreditati al funzionario delegato

SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Introduzione

Il trasporto pubblico locale (T.P.L.) è un elemento strutturale dell'azione programmatica dell'Amministrazione regionale, cioè in quanto costituisce sia un servizio a supporto delle scelte territoriali-urbanistiche operate dalla Regione e dagli Enti locali, quanto un elemento di sviluppo socio-economico intrinseco della pianificazione territoriale regionale.

Il Servizio regionale del T.P.L. opera sia nel campo della pianificazione-programmazione che in quello della gestione e del finanziamento dei servizi. Per quest'ultimo aspetto vi sono disponibilità sia nel settore degli investimenti che dell'esercizio, ma lo sviluppo delle conseguenti azioni è fortemente condizionato da una generale carenza di personale (in particolare tecnico) e dalla mancanza di strumenti operativi.

In questo difficile contesto si avvia quest'anno anche l'attività per attuare la riforma di cui alla legge regionale 20/1997, recentemente modificata con la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12; per portarla correttamente a termine è necessaria la collaborazione di altre strutture regionali e l'esperienza e professionalità di specifiche collaborazioni esterne, nonché l'acquisto di pubblicazioni specializzate.

Quanto sopra comporta la necessità di prevedere una Commissione di gara interdisciplinare fra più Direzioni regionali (Viabilità e trasporti, Affari finanziari, Ufficio legislativo e legale, ecc.), nonché l'avvio di specifiche consulenze con studi legali che abbiano già maturato esperienze nell'applicazione del decreto legislativo 158/1995 ed in particolare abbiano già valutato le norme della legge regionale 20/1997, che specificatamente stabilivano i metodi concorsuali da seguire nella Regione Friuli-Venezia Giulia da parte delle Province banditrici della gara. Gli oneri conseguenti potranno fare carico al **capitolo 885** (Ufficio di piano).

Prioritariamente l'impegno è concretamente teso a realizzare i Programmi previsti dal Piano regionale di sviluppo ed a utilizzare gli stanziamenti a bilancio di seguito indicati, nonché a svolgere attività operative e programmatiche nell'ambito dei compiti istituzionali meglio specificati in prosieguo.

Ampio è pure l'impegno di supporto alla Giunta regionale quale organo dotato del potere di iniziativa legislativa, per la quale attività sono numerosi gli impegni di raccordo con le altre Regioni e con gli organi dello Stato per seguire l'evoluzione normativa, soprattutto alla luce delle nuove competenze che saranno trasferite dallo Stato, in particolare in materia ferroviaria.

Anche la verifica delle situazioni nei Paesi contermini, sia sotto l'aspetto legislativo che amministrativo e tecnico, impone un impegno di costanti rapporti per rendere armoniosi i sistemi di trasporto che reciprocamente si connettono e per essere aggiornati anche nel settore della produzione di materiale rotabile a livello europeo, anche attraverso specifiche visite agli stabilimenti. Nell'ambito delle Direttive Comunitarie si deve infatti sviluppare l'attività normativa regionale come si è recentemente fatto con la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, nell'ottica della liberalizzazione dei mercati, della eliminazione dei monopoli e dello sviluppo del ruolo internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Gli strumenti di pianificazione esistenti per il settore, di cui si è avviato l'aggiornamento e revisione, sono i seguenti:

- P.R.I.T. Piano regionale integrato dei trasporti (1988) per la parte di competenza;
- P.R.T.P.L. Piano regionale del T.P.L. (1991);

e si parteciperà o realizzerà il loro aggiornamento anche mediante specifiche collaborazioni per acquisire i necessari elementi conoscitivi. Il nuovo P.R.T.P.L. è di fatto già predisposto, ma oggetto di rilievo da parte dell'organo di controllo: si sta provvedendo alla conseguente risposta.

Per quanto attiene ai «Programmi di P.R.S.» la cui realizzazione è affidata al Servizio T.P.L., essi sono:

0.4.1. «Studi ricerche e progettazioni»

«Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di controllo della gestione del T.P.L.».

«Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica».

0.10.4. «Interventi e servizi di viabilità e trasporti»

«Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico».

«Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestatati».

«Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune e spese per corsi di aggiornamento del personale adibito agli impianti».

«Contributo alle imprese del settore dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali per le spese di gestione».

«Finanziamento straordinario per la sperimentazione dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio».

«Spese per la promozione di manifestazioni a sostegno della diffusione dei veicoli elettrici».

«Finanziamenti alle Aziende locali di T.P.L. e agli Enti locali esercenti servizi di T.P.L. per l'attuazione di programmi di riconversione del parco rotabile con veicoli elettrici».

«Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus».

«Contributi ai Comuni e ad altri Enti pubblici per l'acquisto di veicoli e relativi accumulatori e per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici».

«Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti a fune sostitutivi di strade e delle loro parti componenti».

«Contributi a soggetti privati per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori».

«Contributi alle imprese per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali».

0.11.1. «Trasporto pubblico locale»

«Finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del T.P.L.».

«Contributi di esercizio alle Aziende di T.P.L. - fondi regionali».

«Contributi una tantum alle Aziende di trasporto pubbliche e private per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica».

«Contributi annui costanti decennali alle Aziende di trasporto pubbliche e private a fronte dei mutui contratti per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica».

«Contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo».

«Contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo - Fondi statali».

0.11.2 Oneri pregressi per il T.P.L.

«Contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il T.P.L. a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di T.P.L. per l'anno 1996».

0.28.4 Cooperazione transfrontaliera (cogestito con altri Servizi della direzione)

«Interventi per la cooperazione nel settore dei trasporti nell'ambito della iniziativa comunitaria INTER-REG II Italia-Slovenia - Misura 2.5 Fondi regionali».

«Interventi per la cooperazione nel settore dei trasporti nell'ambito della iniziativa comunitaria INTER-REG II Italia-Slovenia - Misura 2.5 Fondi statali».

«Interventi per la cooperazione nel settore dei trasporti nell'ambito della iniziativa comunitaria INTER-REG II Italia-Slovenia - Misura 2.5 Finanziamento F.E.S.R.».

QUADRO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

PROGRAMMA 0.4.1. STUDI RICERCHE E PROGETTAZIONI

QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO (in milioni)

INTERVENTI	1998 (comp. deriv.)	1999
Sistema informatico di controllo della gestione del T.P.L. capitolo 3600	-	200
Studio fattibilità linee urbane a trazione elettrica capitolo 3621	2000	2000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2000	2200

0.10.4. INTERVENTI E SERVIZI DI VIABILITÀ E TRASPORTI

QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO (in milioni di lire)

Interventi	1999
Incentivazione mezzo pubblico capitolo 3908	40
Autoservizi internazionali capitolo 3911	700
Sorveglianza impianti a fune capitolo 3915	30
Gestione trasporto passeggeri marittimi capitolo 3917	100
Sperimentazione carta servizi capitolo 3923	250
Diffusione veicoli elettrici capitolo 3924	150
Riconversione parco rotabile con veicoli elettrici capitolo 3940	2000
Finanziamenti alle Province per scuolabus capitolo 3942	400
Contributo ai Comuni per acquisto veicoli elettrici capitolo 3944	100
Apparecchiature controllo per impianti a fune capitolo 3949	100
Contributi a privati per acquisto veicoli elettrici capitolo 3950	100
Istituzione e potenziamento servizi passeggeri marittimi capitolo 3951	400
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	4.370

0.11.1. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO (in milioni)**

INTERVENTI	1998 (comp. derivata)	1999
Contributi di esercizio alle Aziende Fondi regionali capitolo 3978	-	151.000
Acquisto autobus capitolo 4009	5.062	8.000
Mutui per acquisto autobus capitolo 4012	1.365	2.200
Infrastrutture per servizi T.P.L. capitolo 4019	2.000	2.000
Infrastrutture per servizi T.P.L. - Fondi statali capitolo 4020	1.421	-
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	9.848	163.200

0.11.2 ONERI PREGRESSI PER IL T.P.L.**QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO (in milioni)**

INTERVENTI	1999
Ripiano disavanzi esercizio anno 1996 capitolo 4030	2.000
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	2.000

0.28.4. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA**QUADRO DEI RELATIVI STANZIAMENTI IN BILANCIO (in milioni)**

INTERVENTI	1999
INTERREG II Misura 2.5 Fondi regione capitolo 4093	132,48
INTERREG II Misura 2.5 Fondi statali capitolo 4094	309,12
INTERREG II Misura 2.5 Finanziamento FESR capitolo 4095	441,60
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	883,20 (*)

(*) cifra complessiva cogestita con altri Servizi della direzione. Il Servizio del trasporto pubblico locale è competente per due iniziative descritte più avanti per una spesa totale di circa 325 milioni.

PROGRAMMI ED ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Il Servizio del trasporto pubblico locale è responsabile, oltre che della realizzazione dei punti dei programmi individuati dal Piano regionale di sviluppo, precedentemente elencati, anche delle seguenti attività operative e programmatiche:

- Predisposizione ed aggiornamento periodico del Piano regionale integrato dei trasporti (per la parte di competenza).
 - Predisposizione ed aggiornamento periodico del Piano regionale del trasporto pubblico locale.
 - Rilascio, modifica, revoca, sospensione e rinnovo delle concessioni dei servizi pubblici di linea e dei relativi orari e disciplinari per il trasporto di persone.
 - Vigilanza sulle linee regionali di T.P.L.
 - Predisposizione del sistema tariffario T.P.L.
 - Coordinamento con gli organi statali per il trasporto di persone con mezzi terrestri, aerei, marittimi.
 - Autorizzazione dell'impiego o della distrazione dei veicoli per il T.P.L.
 - Sanzionamento amministrativo delle infrazioni.
 - Predisposizione dei documenti per lo svolgimento delle gare ex articolo 15 della legge regionale 20/1997 ed esecuzione diretta delle procedure concorsuali nei casi previsti dalla legge di riforma.
 - Approvazione dei Regolamenti comunali connessa alle vetture in noleggio da rimessa ed ai taxi.
 - Istruttoria tecnica dei progetti di infrastrutture di trasporto pubblico locale.
 - Istruttoria tecnica dei progetti di impianti di trasporto funicolare.
 - Controllo tecnico degli impianti di trasporto funicolare all'atto della costruzione e durante l'esercizio.
 - Rilascio, modifica, revoca, sospensione e rinnovo delle concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune.
 - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di piste da sci.
 - Organizzazione di corsi di formazione professionale con esame finale per addetti ad impianti a fune.
 - Attività di supporto tecnico-economico nei confronti delle Direzioni regionali relativamente agli interventi finanziari sugli impianti a fune e piste.
 - Attività di supporto alla DRACRE per la formulazione di programmi settoriali finanziati con fondi comunitari.
- Il Servizio del trasporto pubblico locale cura inoltre la seguente attività di iniziativa legislativa promuovendo le seguenti proposte di revisione normativa regionale:
- revisione della legge regionale 15/1981 che disciplina gli impianti a fune per il trasporto di persone in servizio pubblico, nonché le piste da sci;
 - predisposizione della normativa per l'attuazione del P.R.T.P.L. per la realizzazione delle infrastrutture

previste dal Piano e degli interventi volti a favorire l'utilizzo da parte dei disabili del T.P.L.

Programma 0.4.1. Studi ricerche e progettazioni

Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di controllo della gestione del T.P.L.

Con l'obiettivo di conoscere con maggiore dettaglio i dati tecnico-economici relativi alle gestioni dei servizi di trasporto pubblico locale, si prevede di progettare e realizzare un sistema software destinato al controllo di gestione sia nei confronti delle Aziende, per monitorare significativi indici di redditività ed economicità dei servizi, che per verificare l'efficacia delle scelte di programmazione regionale. Tale attività è già stata avviata in via collaborativa con INSIEL S.p.A., nell'ambito della convenzione già in atto. Si prevede la necessità di attivare specifiche consulenze specialistiche, di cui quella di indirizzo trasportistico con COOPROGETTI di Pordenone e già attiva; è urgente avviare quella di indirizzo informatico, o in prosecuzione con INSIEL S.p.A. e con altra Azienda specializzata nel settore.

Il sistema conetterà la Regione, le Province e le Aziende e sarà messo a disposizione dalla Regione a titolo gratuito.

L'onere di tale attività è limitato, per l'esercizio 1999, a lire 200 milioni sul **capitolo 3600**.

Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica.

Al fine di realizzare e sperimentare nella città di Trieste un nuovo sistema di trasporto denominato STREAM Trieste (Sistema di Trasporto Elettrico ad Attrazione Magnetica) sul **capitolo 3621** sono stanziati per l'esercizio 1999 lire 2 miliardi ai quali vanno aggiunti altri 2 miliardi in competenza derivata 1998. I contributi saranno concessi all'A.C.T. di Trieste che ha predisposto lo studio, i progetti e la realizzazione del sistema di trasporto con ANSALDO-BREDA di Napoli. Dette indicazioni assolvono ai compiti di individuazione delle priorità di cui al 1° comma dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. A testimoniare l'intervento regionale, i veicoli destinati al T.P.L. dovranno portare i colori e lo stemma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Programma 0.10.4. Interventi e servizi di viabilità e trasporti

Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico

La legge regionale 20/1997 all'articolo 21 prevede che l'Amministrazione regionale promuova l'incentivazione e la pubblicizzazione del mezzo di trasporto pub-

blico nei confronti dell'utenza. A tal fine i fondi necessari per gli acquisti sono messi a disposizione del Direttore del Servizio T.P.L. mediante apertura di credito. Sul capitolo appositamente istituito (**capitolo 3908**) sono disponibili 40.000.000. di lire per l'esercizio 1999. Nel corso dell'anno si prevede la regolamentazione dell'attività del funzionario delegato alla spesa, che dovrà prevedere la pubblicazione di materiale divulgativo, a stampa o di tipo informatico, nonché le spese per organizzare tavole rotonde e convegni e l'acquisto di audiovisivi multimediali.

Contributi alle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali per la particolarità dei servizi prestati.

L'obiettivo è quello di consentire l'esercizio di linee internazionali con la ex Jugoslavia.

Sono disponibili, nel 1999 lire 700 milioni sul **capitolo 3911** per cui si ritiene che, a domanda, si provvederà al riparto dei fondi entro l'anno in corso.

I criteri per l'assegnazione dei contributi a favore di aziende di trasporto esercenti linee internazionali sono già stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 717 del 14 marzo 1997, registrata alla Corte dei conti.

Detti criteri sono ritenuti esaustivi ai fini dell'individuazione delle priorità di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune e spese per corsi di aggiornamento del personale adibito agli impianti.

Con l'obiettivo di mantenere i consolidati standard di sicurezza sugli impianti funiviari in esercizio, come prescritto dalla vigente normativa, si prevede di proseguire nelle due iniziative già più volte attuate nel passato. La prima conseguente alla stipula, nel 1996, e che scadrà nel 2001 della convenzione con il Dipartimento di ingegneria civile dell'Università degli studi di Trieste finalizzata all'effettuazione di prove non distruttive sugli impianti, con un onere annuo previsto di circa lire 15 milioni a gravare sul **capitolo 3915** del bilancio regionale. La seconda tesa ad organizzare direttamente corsi di addestramento ed aggiornamento del personale adibito agli impianti a fune, da tenersi nella primavera e nell'autunno 1999, con un onere massimo di circa lire 15 milioni annui a gravare sui precitato **capitolo 3915** della spesa regionale.

Nell'onere sono compresi materiale didattico ed i compensi per i docenti esperti di impianti a fune e comunicazione. In relazione alle concrete necessità emergenti nel corso dell'anno è possibile un travaso di finanziamento dall'una all'altra finalità.

Contributo alle imprese del settore dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali per le spese di gestione.

Nel corso del 1999 il finanziamento di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/1990 verrà ripartito fra le imprese richiedenti che dimostrino passività di bilancio e comunque solo dopo che si conoscerà l'esito della verifica presso l'U.E. della irrilevanza degli interventi regionali quali aiuti alle imprese. Il contributo regionale sarà proporzionato alla passività di bilancio di ciascuna Azienda richiedente, rispetto al totale della passività e non dovrà superare i limiti percentuali di cui alla legge regionale 30/1990.

La disponibilità sul **capitolo 3917** è di lire 100 milioni per l'anno 1999.

Finanziamento straordinario per la sperimentazione dell'utilizzo della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio.

Ai fini di attuare una sperimentazione dell'utilizzo da parte degli utenti in possesso della carta dei servizi Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il pagamento dei titoli di viaggio sono stanziati per l'anno 1999 lire 250 milioni sul **capitolo 3923** (legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 73). A tale fine, dovendo qui tempestivamente deliberare i criteri e le modalità di attuazione, in relazione al collegamento logico-funzionale che esiste con il già citato controllo di gestione, di cui al capitolo 3600 si individua nel servizio urbano di Gorizia il luogo della sperimentazione e nell'Azienda concessionaria il soggetto che dovrà promuovere l'iniziativa a fronte del finanziamento regionale.

Spese per la promozione di manifestazioni a sostegno della diffusione di veicoli elettrici.

L'articolo 5, comma 65, della legge regionale 4/1999 finanzia l'iniziativa di promozione alla diffusione di veicoli elettrici. La disponibilità è di lire 150.000.000 per l'esercizio 1999 sul **capitolo 3924** e si prevede l'assegnazione entro il corrente anno, ad organizzazioni che curano la promozione di specifiche manifestazioni di contributi per avviare, tra settembre e ottobre, idonee iniziative a Trieste, Grado, Lignano Sabbiadoro e Pordenone dove esistono significative attività turistiche che beneficerebbero dell'immagine ecologica dell'iniziativa. Tale criterio assolve al compito di individuazione delle priorità di cui al 1° comma dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Finanziamenti alle Aziende locali di T.P.L. e agli Enti locali esercenti servizi di T.P.L. per l'attuazione di programmi di riconversione del parco rotabile con veicoli elettrici.

Conseguentemente alla realizzazione sperimentale nella città di Trieste del nuovo sistema di trasporto denominato STREAM Trieste finanziato dalla Regione con lo stanziamento di cui al capitolo 3621, sul **capitolo**

3940 sono destinati ulteriori 2 miliardi per l'anno 1999, allo scopo di acquistare lo specifico materiale rotabile con motore elettrico, da utilizzare sulle linee urbane al posto di quello con motore a combustione. Con questa scelta si dà attuazione alla individuazione di priorità previste dall'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Come per gli interventi di cui al capitolo 3621 anche in questo caso i veicoli dovranno portare i colori e lo stemma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La messa in esercizio dei veicoli dovrà essere preceduta e seguita dai due Convegni internazionali tendenti a presentare la sperimentazione e valutare le prime risposte che vengono dai tecnici e dall'utenza.

Finanziamenti costanti quinquennali alle Province per la concessione di contributi quinquennali ai Comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus.

Nel corso del 1999 il finanziamento di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/1997 verrà ripartito fra le Province secondo i criteri assunti ai sensi della legge regionale 29/1992, per cui ad ogni Provincia spetta una quota direttamente proporzionale alla superficie del proprio territorio ed alla popolazione residente (con esclusione di quella residente nel capoluogo provinciale).

La disponibilità sul **capitolo 3942** è di lire 400 milioni (nuovo limite di impegno quinquennale a partire dal 1999).

Contributi a Comuni ed ad altri Enti pubblici per l'acquisto di veicoli e relativi accumulatori e per la realizzazioni di infrastrutture per veicoli elettrici.

L'articolo 5 della legge regionale 43/1995 prevede la concessione a Comuni e ad altri Enti pubblici di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori e per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici.

È stato predisposto il provvedimento per la determinazione della documentazione da prodursi a corredo delle domande nonché la data per la presentazione delle stesse, i criteri selettivi e prioritari e le modalità da osservare nella concessione di contributi (D.G.R. n. 4708 del 18 ottobre 1996 registrato alla Corte dei Conti, Registro 2, foglio 311 del 18 novembre 1996).

Si prevede dunque di predisporre entro l'anno la graduatoria delle domande pervenute e di assegnare i finanziamenti disponibili che ammontano complessivamente a lire 100 milioni sul **capitolo 3944**.

Spese per l'acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti a fune e delle loro parti componenti, nonché per l'acquisto di attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi.

Con l'obiettivo di intervenire direttamente con iniziative tese ad agevolare la regolare funzionalità degli

impianti e la sicurezza degli stessi e delle loro parti componenti, si procederà, mediante l'apertura di credito a favore del funzionario delegato (previsto dall'articolo 2 della legge regionale 32/1996) all'acquisto di attrezzature e materiali, compresi quelli di tipo informatico, che si renderanno necessari per tali finalità, con successivo eventuale affidamento in uso ad Istituti Universitari specializzati o agli esercenti i servizi mediante apposita convenzione, nel limite dei 100 milioni disponibili sul **capitolo 3949**. In particolare occorre acquistare materiale di ricambio per apparecchiature già acquistate, materiale di rapido consumo, strumenti di registrazione anche vocale e/o di immagini con i relativi supporti, scanner e masterizzatori, manualistica di formazione informatica, strumenti portatili di posizionamento globale (g.p.s.), comunicatori in banda VHF palmari.

Contributi a soggetti privati per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori.

L'articolo 4 della legge regionale 43/1995 prevede la concessione a soggetti privati di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori.

È stato predisposto con delibera di Giunta regionale n. 4707 del 18 ottobre 1996 registrato alla Corte dei Conti, Registro 2, foglio 292 del 13 dicembre 1996 il provvedimento per la determinazione della documentazione da prodursi a corredo delle domande nonché la data per la presentazione delle stesse, i criteri selettivi e prioritari e le modalità da osservare nella concessione di contributi. Va risolto in via amministrativa con la M.C.T.C. il modo per poter comprendere fra gli oggetti di contribuzione anche i velocipedi a pedalata assistita. Altrimenti si rende necessario modificare in tale senso la legge regionale 43/1995.

Si prevede quindi di predisporre entro l'anno anche la graduatoria delle domande pervenute e di assegnare i finanziamenti disponibili che ammontano complessivamente a lire 100.000.000 sul **capitolo 3950**.

Contributi alle imprese per l'istituzione, il potenziamento ed il riassetto dei servizi di trasporto passeggeri marittimi, lagunari, fluviali e lacuali, nonché per l'istituzione e finanziamento di una linea marittima di T.P.L. nel Golfo di Trieste nel periodo estivo.

Nel corso del 1999 il finanziamento per investimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/1990 verrà ripartito fra i richiedenti in base ai criteri da assumersi ai sensi della legge regionale 29/1992. La disponibilità sul **capitolo 3951** è di lire 400 milioni per l'anno 1999, di cui 200 milioni sono però riservati dall'articolo 5, commi 78 e 79, della legge regionale 4/1999 per l'iniziativa regionale di istituire una linea marittima di T.P.L. che colleghi, nel Golfo di Trieste, le località di Lignano, Grado, Muggia, Monfalcone, Duino, Sistiana e Grignano con il capoluogo regionale. Vista l'urgenza di provvedere entro la primavera 1999 si dovranno seguire le procedure più urgenti possibili ed avviare con anticipo

le consultazioni con le Amministrazioni comunali interessate dai collegamenti. La predeterminazione delle tariffe dovrà avvenire in modo da consentire una gestione economica della linea entro una perdita massima di 200 milioni. Queste direttive comprendono le priorità di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

I 200 milioni destinati invece alle spese di investimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 30/1990, saranno assegnati in misura pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di nuove imbarcazioni a motore, secondo una graduatoria formulata sulla base dei valori crescenti dei consumi specifici certificati dal R.I.N.A. per i motori installati, ottemperando così alla norma che intende privilegiare i natanti ad alto rendimento energetico ed a basso potenziale inquinante.

Programma 0.11.1. Trasporto pubblico locale

Contributi di esercizio alle Aziende di T.P.L. - Fondi regionali.

Nel corso dell'anno si procederà alla determinazione dell'assestamento definitivo 1998 del Programma di esercizio per il trasporto pubblico locale, nonché di quello iniziale per il 1999, ed eventuali assestamenti intermedi.

Ciò consentirà di determinare il saldo contributivo per la gestione da assegnare alle singole aziende per l'anno 1998, nonché di determinare ed assegnare un acconto per la gestione dei servizi nel 1999 e farà carico al **capitolo 3978** che ha una dotazione di 151.000 milioni.

Il programma per il 1999 sarà redatto sulla scorta della metodologia e dei parametri già definiti con D.G.R. n. 4140 del 20 settembre 1996 per gli anni 1995, 1996 e 1997, modificata con D.G.R. n. 3318 del 13 ottobre 1998, la quale ha esteso al 1998 la fissazione dei parametri di costo e ricavo standard. Per il 1999 i valori dei parametri dovranno rimanere pari a quelli dell'anno precedente per i costi, incrementati della percentuale di inflazione corrente relativa al personale, al gasolio ed al materiale rotabile, mentre per i ricavi si terrà conto dei recenti aumenti stabiliti dalla Giunta regionale; tali determinazioni potranno essere direttamente stabilite con la D.G.R. di approvazione del Programma Iniziale d'Esercizio per il 1999. Nel programma di esercizio iniziale 1999 si dovranno comprendere le maggiori percorrenze conseguenti ai nuovi collegamenti Marano-Udine (93.000 Km/anno) e per l'Aeroporto da Lignano e da Pordenone, per circa 25.000 Km/anno, nonché quelle modeste maggiori percorrenze richieste dalle Aziende tramite le Province per circa 100.000 Km/anno.

Contributi alle Aziende di T.P.L. per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica - Fondi regionali.

Sul bilancio 1999 **capitolo 4009** sono attualmente disponibili lire 13.062 milioni (8.000 milioni competen-

za 1999 più 5.062 milioni competenza derivata) che consentono di contribuire in conto capitale all'acquisto di circa 49 autobus; pertanto nel corso dell'anno si procederà all'assegnazione dei contributi alle Aziende di trasporto pubbliche e private con l'obiettivo di rendere il parco autobus regionale più allineato agli standard nazionali, sia come età che come comfort e rispetto dell'ambiente. Ciò sarà disposto all'interno del prossimo Piano regionale autobus 1999. In detto Piano dovranno essere preventivamente individuati gli autobus che le aziende dovranno alienare, elencandoli in ordine progressivo di età decrescente e garantendo che ad ogni azienda sia mediamente assicurato di rinnovare un numero di veicoli percentualmente pari al peso del parco autobus aziendale «necessario» rispetto a quello complessivo regionale. Ai fini di contenere l'inquinamento nelle aree urbane, sul costo ammissibile dei vari tipi di autobus urbani il contributo regionale sarà circa pari al 65% del costo per quelli a gasolio e circa al 75% per quelli a gas e ibridi. Per gli autobus extraurbani la percentuale di contributo resta invariata (circa 75%).

Contributi annui costanti alle Aziende di T.P.L. a fronte dei mutui contratti per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica.

Per le stesse finalità sono previsti contributi decennali, sul **capitolo 4012** con un limite n. 9 per 1.000 milioni di lire all'anno, a partire dal 1999, oltre ad un limite n. 11 di lire 1.000 milioni all'anno sempre dall'esercizio 1999 e con limite n. 12 per 200 milioni sempre a partire dal 1999.

Nel 1999 si procederà all'impegno dei contributi già deliberati per lire 2 miliardi annui con l'ultimo piano autobus con riferimento alla competenza derivata 1998 di lire 2 miliardi meno lire 635 milioni già impegnati con decreto. Si procederà inoltre alla valutazione dei risparmi che deriveranno dalla rinegoziazione dei mutui disposta con l'articolo 8, comma 5 della legge regionale 14/1998.

Il complesso dei finanziamenti così disponibili servirà a dare attuazione al già citato (vedi capitolo 4009) Piano regionale autobus 1999.

Contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo.

Con D.G.R. n. 1976 del 5 giugno 1998 è stato adottato l'ultimo Piano regionale infrastrutture.

Con esso si è deciso il finanziamento ai Comuni competenti per la realizzazione di infrastrutture intermodali gomma-rotai a Latisana e Sagrado.

Le domande relative agli interventi non finanziati con il Piano citato e pervenute entro il 28 febbraio 1999, possono essere così riassunte:

	N.	PREVENTIVO in miliardi	CONTRIBUTO MAX in miliardi
PENSILINE	32	5	3.8
AUTOSTAZIONI	8	24.7	18.5
SEDI AZIENDALI	4	10.5	6.4
AUTORIMESSE	2	6.9	5.2
VARIE	6	0.5	0.2
TOTALE		47.6	34.1

Per il 1999 sono disponibili a bilancio sul **capitolo 4019** lire 2.000.000.000, più lire 2.000.000.000 di competenza derivata; pertanto nel corso dell'anno si predisporrà il nuovo Piano e si procederà all'assegnazione dei contributi, con l'obiettivo di concedere priorità assoluta alla conferma dei contributi già assegnati con il precedente Piano ai centri intermodali contigui alle stazioni ferroviarie di Latisana e Sagrado e parzialmente andati in economia di bilancio (fondi 1997). Di priorità immediatamente successiva saranno considerate le richieste di contributo presentate per predisporre adeguate strutture di ricovero degli autobus, in particolare nelle aree montane, e che si dimostrino di certa e tempestiva disponibilità alla fruizione prima dell'avvio delle concessioni ai sensi della legge regionale 20/1997.

Detto Piano assolve i criteri di cui alla legge regionale 29/1992.

Contributi per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il completamento di infrastrutture, di impianti fissi, di officine-deposito, di autostazioni, di pensiline, di tecnologie di controllo - Fondi statali.

Sul **capitolo 4020**, competenza derivata, saranno disponibili presumibilmente 1.421 milioni per l'anno 1999; ciò a seguito di una deliberazione della Giunta regionale di ricognizione di precedenti benefici assegnati ma mai decretati per mancata presentazione dei progetti o delle iniziative. Tali fondi saranno utilizzati per concedere un contributo all'iniziativa di risanamento, potenziamento e manutenzione straordinaria dell'autostazione di Udine, mediante sostegno delle spese sostenute dal concessionario. A tal fine, dopo le priorità già indicate, il Piano elencherà ulteriori iniziative con priorità a partire dalla messa a norma delle autostazioni e con particolari condizioni di degrado.

Programma 0.11.2. Oneri progressi per il T.P.L.

Contributi alle Aziende di T.P.L. a titolo di concorso al ripiano dei disavanzi di esercizio riferibili al servizio di T.P.L. per l'anno 1996.

Entro il 1999 si procederà pure a concedere i contributi sui disavanzi ulteriori rispetto ai costi standard delle Aziende del Trasporto Pubblico Locale per l'anno 1996, con riferimento al **capitolo 4030** che ha una dotazione di 2.000 milioni per l'esercizio 1999.

0.28.4. Cooperazione transfrontaliera.

Interventi per la cooperazione nel settore dei trasporti nell'ambito della iniziativa comunitaria INTERREG II Italia-Slovenia - Misura 2.5.

Fondi regionali - Cofinanziamento FESR (**capitolo 4093**)

Fondi regionali - Cofinanziamento FESR (**capitolo 4094**)

Finanziamento - FESR (**capitolo 4095**).

Relativamente a questo programma il Servizio del trasporto pubblico locale è responsabile di due progetti riguardanti:

- 1) la riorganizzazione del trasporto su strada nell'area transfrontaliera dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica e nelle zone significative di collegamento tra Italia e Slovenia;
- 2) l'analisi dei flussi della mobilità transfrontaliera nei Comuni di Gorizia, Nova Gorica, S. Floriano e Brda e la conseguente analisi di fattibilità di un T.P.L. intercomunale transfrontaliero, con realizzazione finale di una linea T.P.L. pilota e sperimentale connettabile con linee A.P.T. Gorizia ed Aurigo di Nova Gorica.

Per il primo è prevista la spesa regionale nell'anno 1999 di circa lire 225 milioni mentre per il secondo di circa lire 100 milioni, come già deliberato con D.G.R. 5 giugno 1998, n. 1855.

Attività operative e programmatiche

Nel corso del 1999 proseguiranno, nonostante le crescenti difficoltà in cui si è costretti ad operare a causa del mancato rispetto delle dotazioni organiche necessarie e della confusione normativa, le consuete attività che non comportano spesa per l'Amministrazione ma sono essenziali per il regolare funzionamento dei servizi di cui è titolare l'Amministrazione e che nella quasi totalità esercita in concessione.

«P.R.I.T., Piano regionale integrato dei trasporti»

Trattandosi di uno strumento di pianificazione e programmazione intermodale sia per il trasporto di persone che di merci, risulta essere un elemento fondamentale sia nei confronti della pianificazione territoriale regionale, che verso il rilancio del ruolo internazionale che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha da sempre svolto quale cerniera fra il nord-est italiano, l'Europa danubiana e l'est europeo. Il P.R.I.T. risulta datato 1988 e non ha registrato i successivi sconvolgimenti dei sistemi politico-economici ad est dei nostri confini. Deve essere prontamente completato l'aggiornamento, avviando poi le consultazioni con gli Enti e gli uffici interessati, così da attivare la procedura di revisione, sia per gli aspetti conoscitivi che soprattutto per quelli strategici per le scelte da operare nel campo tanto delle infrastrutture che dei

servizi, in ciò coadiuvati dalla collaborazione fornita da I.S.T.I.E.E. con convenzione n. 6573 del 20 dicembre 1996 la quale prevedeva la disponibilità di una prima fase entro il primo semestre 1997 ed una seconda fase entro quattro mesi dal suo avvio. Tali termini però hanno subito uno slittamento notevole.

«P.R.T.P.L. Piano regionale del trasporto pubblico locale»

Attualmente è principalmente uno strumento di pianificazione e programmazione modale per il trasporto di persone su strada ma con l'acquisizione dallo Stato delle ulteriori competenze già delegate alle Regioni ordinarie con il decreto legislativo 422/1997, il suo dominio si amplierà anche al trasporto su rotaia e, per quanto marginalmente, al trasporto marittimo di cabotaggio anche su acque interne, ed a quello aereo.

In base alla vigente normativa sono state avviate alcune indagini conoscitive sui servizi internazionali, interregionali, regionali e comprensoriali con autobus di linea; i risultati sono già disponibili dalla fine di luglio 1996. La loro valutazione, congiuntamente a Province e Comuni capoluogo provinciale e/o di mandamento, ha consentito di elaborare l'aggiornamento del P.R.T.P.L. già l'anno scorso. La sua approvazione, previo accordo con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per quanto attiene l'intermodalità vettoriale, consente di attuare la riforma dell'organizzazione dei servizi di T.P.L. con rilascio a partire dall'1 gennaio 2000 di nuove concessioni, ad opera delle Province, ai sensi della legge regionale 20/1997. Nel frattempo si provvederà a tenere aggiornati i programmi di esercizio e ad approvare le modifiche agli orari vigenti. Per quanto attiene alle autostazioni, si provvederà a seguire il contenzioso riguardante quella di Udine e la sua ristrutturazione ipotizzata nonché a rendere uniforme il servizio ed i costi per l'utenza di tutte queste infrastrutture esistenti sul territorio regionale. Per quanto attiene la vigilanza sui servizi, la mancanza di personale non consente di espletare tale attività se non in singole circostanze, per cui sarà cura sollecitare le Province ad intensificare tale attività da parte loro. Il sistema tariffario sarà oggetto nel 1999 di una attenta valutazione, al fine di proporre un adeguamento dell'attuale impostazione nell'ottica di arrivare quanto prima a titoli di viaggio e tariffe più integrate fra autolinee e ferrovie, nonché di semplificare l'emissione e la convalida dei titoli di viaggio, anche con soluzioni tecnologiche avanzate. La percentuale dei ricavi d'esercizio rispetto al costo dovrà essere quella stabilita a livello nazionale e regionale. Anche per tale motivo ma più generalmente per seguire l'evoluzione nazionale della normativa e della programmazione, si prevede di partecipare alle riunioni e conferenze presso altre Regioni e presso Organismi statali al fine del coordinamento con detti organi statali e regionali ed al fine di seguire e contrattare con la massima attenzione le problematiche derivanti dalle deleghe previste in materia di ferrovie concesse e di quelle di interesse regionale delle F.S. S.p.A.; tale impegno può es-

sere assolto solo costituendo una struttura stabile regionale dedicata e con un organico di 3 persone (consigliere ingegnere, segretario tecnico e segretario amministrativo).

Nel 1999 proseguirà l'attività istituzionale legata alle autorizzazioni per adibire o distrarre autobus da determinati servizi di linea, soprattutto per i nuovi acquisti e per le alienazioni. Proseguirà l'esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative delle infrazioni, di approvazione dei regolamenti comunali per vetture in noleggio da rimessa con autovettura e taxi.

L'istruttoria tecnica dei prospetti di infrastrutture, e quella inerente gli impianti di trasporto funicolare aereo e terrestre, saranno obbligatoriamente svolte nei termini previsti dalla legge regionale 29/1992 e con l'impegno professionale e temporale che la quantità e qualità dei progetti sottoposti comporterà per la struttura tecnica del Servizio T.P.L. Struttura che dovrà svolgere pure le altrettanto delicate e doverose competenze di controllo tecnico sulla costruzione ed esercizio degli impianti funicolari aerei e terrestri.

Nel 1999 si procederà pure al rilascio/rinnovo di concessioni per la costruzione ed esercizio di impianti a fune, secondo l'ordine della loro venuta a scadenza. Si evidenziano anche le richieste di nuove concessioni per impianti funiviari da Pontebba a Pramollo e da Camporosso a Monte Lussari.

Nel 1999 si prevede di dover autorizzare ulteriori piste da sci, secondo le richieste che saranno presentate. Si avvierà peraltro una serie di incontri conoscitivi per valutare le potenzialità regionali nel settore degli impianti funiviari, prevalentemente ad uso invernale.

e) Attività legislativa

La legge regionale 7 maggio 1997 n. 20 di riforma della legge regionale 41/1986 (T.P.L.) ha già richiesto alcune modifiche legislative adottate con l'approvazione della legge regionale 13/1998. Il Servizio T.P.L. seguirà anche l'iter collegato alle procedure di gara per l'assegnazione, delle concessioni decennali delle quattro Unità di Gestione. Ciò comporta la stesura degli schemi-tipo dei documenti concorsuali, ma anche la loro concreta applicazione in quanto la Regione deve sostituirsi alle Amministrazioni provinciali nello svolgimento della gara ai sensi della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12.

Il testo di riforma della legge regionale 15/1981 (impianti a fune e piste) si propone di collegare meglio la normativa dedicata agli impianti con quella dedicata alle connesse piste di discesa invernale, nonché di sviluppare la sicurezza mediante l'istituzionalizzazione delle peculiari professionalità dei pochi esperti, anche a livello nazionale, della materia funiviaria e fra questi in particolare quelli del Ministero dei Trasporti e dei suoi specifici organi periferici. Tale disegno di legge regionale peraltro deve ancora essere valutato dalla Giunta regionale

ed il Servizio T.P.L. resta impegnato nell'attività di supporto.

Entro l'anno si dovrà pure presentare un testo di disegno di legge regionale per disciplinare lo studio di fattibilità tecnico economica e la realizzazione di linee tranviarie nelle aree urbane regionali, nonché un testo per disciplinare gli interventi previsti dal P.R.T.P.L. per realizzare infrastrutture a servizio del T.P.L. ed interventi volti a favorire l'utilizzo da parte dei disabili del T.P.L.

Fondamentale attività sarà quella indirizzata alla formulazione di nuove norme di attuazione dello Statuto regionale in applicazione dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 422/1997 ed alla conseguente legislazione regionale di specifica disciplina dei trasporti ferroviari di interesse regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 luglio 1999, n. 2220.

Legge regionale 7/1992. Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 4533/1996 «Ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi alle cooperative sociali».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, che al Capo II prevede «interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali», con particolare riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera b), in base al quale l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi forfettari per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della stessa;

VISTO il Regolamento di attuazione del Capo II della predetta legge, approvato con D.P.G.R. n. 0496/Pres. del 26 novembre 1992, con il quale vengono precisati i requisiti di cui le cooperative sociali devono disporre per accedere ai benefici regionali e dettate le modalità per la concessione e l'erogazione degli stessi, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, secondo cui l'Amministrazione regionale concede alle cooperative sociali contributi forfettari per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge regionale per le quali non sono previste le esenzioni contributive di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 381/1991;

VISTA la propria deliberazione n. 4533 del 14 ottobre 1996, registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996, Registro 2, foglio 275, concernente «Ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi alle cooperative so-

ciali», con particolare riferimento all'articolo 2 «contributi forfettari alle persone svantaggiate», secondo cui:

«Per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come individuate dall'articolo 5, comma 1, del D.P.G.R. 26 novembre 1992, n. 496, vengono concessi contributi nelle seguenti misure:

- a) per spese fino a 30.000.000 di lire: contributo pari al 100% della spesa ammissibile;
- b) per spese da 30.000.000 di lire a 100.000.000 di lire: contributo pari al 50% della spesa ammissibile;
- c) per spese di oltre 100.000.000 di lire: contributo pari al 25% della spesa ammissibile.»;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 381/1991, le cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al comma 1 dello stesso articolo, godono dell'esenzione totale dai contributi previdenziali ed assistenziali, mentre il contributo regionale concesso agli aventi titolo secondo la normativa regionale, copre il 100% delle spese solo per importi fino a lire 30.000.000, riducendolo a percentuali inferiori con l'aumentare della spesa;

RITENUTO di equiparare il trattamento dei soggetti che beneficiano dei contributi regionali ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento di attuazione della legge regionale 7/1992, a quello dei soggetti che fruiscono delle predette agevolazioni statali;

RITENUTO a tal fine di sostituire l'articolo 2 della suddetta D.G.R. 4533/1996, introducendo norme che eliminino la disparità di trattamento sopra indicata, in presenza di sufficienti disponibilità finanziarie;

VISTA la propria deliberazione n. 1155, del 16 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti il 3 giugno 1999, Registro 1, foglio 205, con la quale è stato approvato il programma della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato per l'anno 1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e per lo sviluppo della montagna, all'unanimità

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa, l'articolo 2 della propria deliberazione n. 4533 del 14 ottobre 1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 2

Contributi forfettari alle persone svantaggiate

1. Per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come individuate dall'articolo 5, comma 1, del

D.P.G.R. 26 novembre 1992, n. 496, vengono concessi contributi pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nell'eventualità che lo stanziamento sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale non sia sufficiente, i contributi di cui al comma 1, saranno concessi nelle seguenti misure:

- a) per spese fino a 30.000.000 di lire: contributo pari al 100% della spesa ammissibile;
- b) per spese da 30.000.000 di lire a 100.000.000 di lire: contributo pari al 50% della spesa ammissibile;
- c) per spese di oltre 100.000.000 di lire: contributo pari al 25% della spesa ammissibile.».

- La presente deliberazione è sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 agosto 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 336*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
16 luglio 1999, n. 2277.

**Legge regionale 14/1999, articolo 5, comma 12.
Individuazione dei comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e privi di rete distributiva al dettaglio.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, recante: «disciplina del commercio su aree pubbliche»;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 12, della citata legge regionale 14/1999, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza, e privi di rete distributiva al dettaglio;

VISTA la classificazione dei Comuni di cui all'articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 23 aprile 1999, registrata alla Corte dei conti in data 8 giugno 1999 (Registro 1, foglio 210);

VISTA l'individuazione delle località ad economia turistica di cui all'articolo 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999, registrata alla Corte dei conti in data 25 giugno 1999 (Registro 1, foglio 268);

RITENUTO pertanto di individuare i Comuni di cui al summenzionato articolo 5, comma 12, della legge regionale 14/1999, tenendo presente che:

- a) i Comuni privi di rete distributiva al dettaglio sono determinati ai sensi della citata deliberazione 1278/1999, articolo 3, comma 1, lettera b);
- b) i Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, ai sensi della citata deliberazione 1278/1999, articolo 3, comma 1, lettera a), senza caratteristiche commerciali di rilevante importanza, si qualificano come tali in quanto:
 - b.1) non confinano con aree urbane commerciali o con poli commerciali;
 - b.2) non presentano essi stessi le caratteristiche di aree urbane commerciali o con poli commerciali;
- c) i Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, ai sensi della citata deliberazione 1278/1999, articolo 3, comma 1, lettera a), senza caratteristiche turistiche di rilevante importanza, si qualificano come tali in quanto:
 - c.1) non rientrano negli ambiti turistici di cui all'allegato A, legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
 - c.2) non sono individuati come località ad economia turistica ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 1717/1999;

SENTITO il parere espresso dal Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 16 luglio 1999;

RICHIAMATA la legge regionale 14/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, sono individuati i seguenti Comuni:

- a) *Comuni privi di rete distributiva al dettaglio:*
 - 1) Drenchia (Udine), San Floriano del Collio (Gorizia), Stregna (Udine).
- b) *Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza:*
 - 1) Provincia di Gorizia: San Lorenzo Isontino, San Floriano del Collio.
 - 2) Provincia di Pordenone: Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Meduno, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio.

- 3) Provincia di Udine: Attimis, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.

Articolo 2

1. È revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 3167 del 24 ottobre 1997.

Articolo 3

1. La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 agosto 1997
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 337*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 agosto 1999, n. 2635.

Legge regionale 17/1999, articolo 8, comma 1.
Approvazione marchio identificativo dell'attività di Bed and Breakfast.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 5 luglio 1999, n. 17, «Disposizioni in materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed and Breakfast»;

VISTO in particolare il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17/1999, che autorizza la Giunta regionale ad approvare un apposito marchio identificativo dei «Bed and Breakfast»;

CONSIDERATA la necessità che ciascun operatore «Bed and Breakfast» utilizzi un segno distintivo comune per l'identificazione del servizio offerto;

TENUTO CONTO che l'Associazione liberamente costituita denominata Bed and Breakfast ha già in uso un marchio identificativo;

RITENUTO opportuno utilizzare tale marchio con le necessarie modifiche al fine di consentire una più facile individuazione delle strutture che offrono il servizio di alloggio e prima colazione, identificate da un segno distintivo già conosciuto;

FATTA PRESENTE l'opportunità di consentire al più presto l'esercizio dell'attività di cui in premessa,

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

È approvato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 17, l'allegato marchio identificativo dei «Bed and Breakfast», come di seguito descritto:

- 1) il marchio identificativo dei Bed & Breakfast esposto all'esterno della struttura, deve essere inserito in un rettangolo in plexiglas o in alluminio su fondo bianco, di misura massima non superiore a 25 cm. di larghezza e 32 cm. di altezza;
- 2) il «logo» è costituito da
 - un ovale su fondo di colore Pantone 174/U, in cui

è rappresentata una casa stilizzata di colore bianco;

- una scritta posta nella parte superiore esterna dell'ovale, consistente nelle parole «Bed & Breakfast in Italy», di colore nero,
 - una scritta posta nella parte inferiore esterna dell'ovale, consistente nelle lettere «B & B», di colore nero;
- 3) il testo è costituito da 3 righe riportanti la dicitura «Ospitalità nelle case in Friuli-Venezia Giulia», di colore nero, sottolineate con leggere linee di colore Pantone 174/U

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA



B&B

OSPITALITA'

NELLE CASE

IN FRIULI-VENEZIA GIULIA

VISTO IL PRESIDENTE ANTONIONE
VISTO IL SEGRETARIO BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Data di presentazione dell'istanza: 6 agosto 1999.

Istanza di concessione per lo sfruttamento delle risorse geotermiche (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - Ditta Antonino Zanelli - Latisana (Udine).

Provincia: Udine

Comune: Latisana.

Richiedente: Antonino Zanelli - Latisana (Udine).

Superficie richiesta: km q. 0,001780, catastalmente individuata al foglio 3, mappali 193 e 293 del Comune di Latisana

Denominazione: Zanelli Antonino - Latisana (Udine)

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA,
DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO**

Servizio dell'Artigianato

Asse 3, Misura 3.2. «Servizi alle imprese» P.O. Interreg II Italia/Slovenia. Approvazione della graduatoria
(approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2555).

Soggetto beneficiario	titolo del progetto	Iniziativa comunitaria	Spesa ammissibile	punteggio G.T.L.	contributo
1)Unione artigiani e piccole imprese - Confartigianato di Udine	Sportelli per l'internazionalizzazione delle imprese artigiane	Interreg II Italia/Slovenia	L. 815.280.000	3	L. 407.640.000
2)Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di TS	Trans-Info Network	Interreg II Italia/Slovenia	L. 1.008.000.000	2	L. 312.360.000
3)Associazione Piccole e Medie Industrie di Gorizia	Creazione di uno sportello unico a servizio delle imprese artigiane	Interreg II Italia/Slovenia	L. 271.500.000	3	L. 0

Asse 3, Misura 3.2. «Servizi alle imprese» P.O. Interreg II Italia/Slovenia. Domande non ammissibili
(approvata con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2556).

Soggetto beneficiario	Titolo del progetto	Iniziativa comunitaria	Motivi di non ammissione
1)ENEL SpA Divisione Trasmissione Direzione di Padova.	Collegamento in fibra ottica fra Italia e Slovenia.	Interreg II Italia/Slovenia	1. Il progetto non si rivolge esclusivamente alle imprese artigiane. 2. Il progetto rientra nelle attività istituzionali del soggetto beneficiario.
2)Associazione Piccole e Medie Industrie di Gorizia	Sportello unico per le PMI.	Interreg II Italia/Slovenia	1. Il progetto non si rivolge esclusivamente alle imprese artigiane.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 23 luglio 1999 il Comune di Camino al Tagliamento ha approvato ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Gemona del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 23 aprile 1999 il Comune di Gemona del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi nel comune di Montereale Valcellina.

Con deliberazione consiliare n. 45 del 12 luglio 1999, il comune di Montereale Valcellina ha approvato,

ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il Piano per gli insediamenti produttivi nel Comune di Montereale Valcellina, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate al Piano medesimo.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 5 al P.P. della zona industriale.

Con deliberazione consiliare n. 71 del 28 giugno 1999, il Comune di San Daniele del Friuli ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 5 al P.P. della zona industriale, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante generale - Piano di recupero comparto n. 3.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 4 maggio 1999, il Comune di San Giorgio di Nogaro ha accolto parzialmente le osservazioni ed opposizioni presentate alla variante generale al Piano di recupero comparto n. 3, ha recepito le prescrizioni vincolanti, in ordine alla variante, di cui al parere del Comitato tecnico regionale n. 2/1-T/99 dell'11 gennaio 1999, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione del Piano per gli insediamenti produttivi in comune di Vivaro.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 4 maggio 1999, il Comune di Vivaro ha approvato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il Piano per gli insediamenti produttivi in Comune di Vivaro, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano medesimo.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio vigilanza sugli Enti

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Trieste - Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998

(deliberazione n. 25 dell'11 maggio 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 2 luglio 1999)

- IN LIRE -

ENTRATA	Somme previste		Somme rimborsate da deputati		Totale		Ripartizione all'Ente		Ripartizione privata		Totale (riclassificato)		Ripartizione all'Ente (definitivo)		Totale
	A	B	C	D	B + C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
TITOLO I	9.245.110.960	3.280.810.817	8.242.036.195	10.122.207.582	8.763.172.220	8.763.172.220	8.763.172.220	18.020.206.000	10.221.922.837	8.842.036.195	18.020.206.000	10.221.922.837	8.842.036.195	15.893.026.922	
TITOLO II	1.821.430.000	1.618.092.102	1.778.000.017	1.846.901.209	224.960.909	199.171.912	96.146.307	1.846.901.209	224.960.909	1.846.901.209	224.960.909	1.846.901.209	224.960.909	1.820.264.118	
TITOLO III	406.412.290	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	409.412.000	1.384.254.820	
TITOLO IV	503.246.200	288.458.802	5.207.700	281.274.302	33.246.544	18.842.643	14.852.856	534.990.904	273.420.200	20.260.844	273.420.200	20.260.844	268.089.646		
TITOLO V	1.778.042.220	6.444.441.011	7.201.778.042	12.420.226.892	8.013.019.194	7.201.778.042	8.013.019.194	19.182.061.424	12.741.877.800	7.722.420.272	19.182.061.424	7.722.420.272	20.864.102.196		
TITOLO VI	10.500.854.111							5.880.280.301	23.877.102.583						
Totale generale															
Avanzo presunto															
Fondo cassa															
SARSA															
TITOLO I	3.756.171.446	6.046.138.564	8.192.201.238	11.848.334.862	4.812.724.437	3.807.037.262	824.209.182	11.848.334.862	4.812.724.437	3.807.037.262	11.848.334.862	4.812.724.437	15.000.333.347		
TITOLO II	2.228.884.803	33.453.000	1.420.508.014	1.489.974.209	4.172.451.937	3.443.826.245	878.048.894	4.402.541.172	3.477.261.883	2.114.808.808	4.402.541.172	2.114.808.808	6.641.800.371		
TITOLO III	2.300.000							2.300.000							
TITOLO IV	403.046.200	217.033.102	44.700.200	281.274.302	60.254.702	32.814.442	13.264.202	689.103.740	276.640.146	68.103.880	276.640.146	68.103.880	347.162.846		
TITOLO V	16.600.800.111	8.949.833.201	7.872.419.042	13.019.026.013	9.171.403.894	7.364.078.103	1.312.743.942	8.600.831.460	25.072.109.495	13.332.711.364	8.600.831.460	13.332.711.364	22.616.081.263		

- IN EURO -

ENTRATA	Somme previste		Somme rimborsate da deputati		Totale		Ripartizione all'Ente		Ripartizione privata		Totale (riclassificato)		Ripartizione all'Ente (definitivo)		Totale
	A	B	C	D	B + C	E	F	G	H	I	J	K	L		
TITOLO I	4.741.704.447,31	1.043.886,430.000	3.623.817.041,100	5.217.813.000,000	3.491.804,920,074	3.491.804,920,074	3.491.804,920,074	8.278.853.348,448	4.376.660.281,173	3.533.817,041,100	8.278.853.348,448	4.376.660.281,173	8.709.487,363,281		
TITOLO II	837.402.841,645,0	743.882.704,914	818.877.174,670,049	876.450.874,645,0	178.870,823,411,4	87.268,610,988,992	28.500,032,536,852	115.870,823,411,4	858.273,811,645,0	871.502,445,817,43	120.318,007,190,4	871.502,445,817,43	891.750,800,737		
TITOLO III	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2	211.443,281,084,2		
TITOLO IV	259.826,808,814	132.433,843,900,9	2.741,188,283,207	136.185,144,272,2	17.209,297,876,333	9.783,084,487,184	7.722,506,773,847	17.009,297,876,333	277.332,491,236	142.237,033,478,1	10.403,108,007,24	142.237,033,478,1	152.700,736,533		
TITOLO V	16.600.800.111	8.949.833.201	7.872.419.042	13.019.026.013	9.171.403.894	7.364.078.103	1.312.743.942	8.600.831.460	25.072.109.495	13.332.711.364	8.600.831,460	13.332.711,364	22.616.081,263		
Totale generale															
Avanzo presunto															
Fondo cassa															
SPESA															
TITOLO I	7.108.217,780,436	2.941.000,510,177	3.148.000,049,918	6.138.813,240,930	2.237.240,094,24	3.881,467,883,517	423.745,922,627	2.423.213,980,187	5.645.283,024,777	4.376.271,503,793	3.823.751,042,945	4.376.271,503,793	8.083.027,344,261		
TITOLO II	1.101.041,800,189,6	17.283,537,198,8	741,376,327,402,7	748.451,854,026,0	2.161,094,658,209	1.278,507,035,14	350,671,787,313	2.161,094,658,209	3.008.638,648,884	1.799,871,372,884	1.082.062,507,14	1.799,871,372,884	2.887.823,879,634		
TITOLO III	1.281,142,294,724								1.281,142,294,724						
TITOLO IV	299.426,853,947,4	112,007,126,401,8	23,040,833,421,2	136,110,398,422	44,419,812,819,2	37,632,200,181,7	8,817,947,945,108	44,419,812,819,2	304,246,650,87	148,668,977,121	30,008,101,004,2	148,668,977,121	478.598,188,124,2		
TITOLO V	8.521.877,866,261,3	3.071.179,774	3.952.474,010,386,2	7.033.853,784,036,6	4.730.880,504,458	3.813,554,010,71	783,337,007,752	4.540.885,808,953,7	13.250,030,222,767	9.064,737,643,708	4.745.811,740,814,2	9.064,737,643,708	11.830.549,394,324		

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE AFFARI
COMUNITARI E RAPPORTI ESTERNI
TRIESTE

Avviso di avvenuto affidamento di studi su problemi e prospettive dello sviluppo di Euroregioni sul confine nord-orientale italiano: il caso del Friuli-Venezia Giulia.

1) *Stazione appaltante*

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni - via San Francesco, 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775030 - fax 040/3775025.

2) *Procedura di aggiudicazione prescelta*

Trattativa privata previa gara ufficiosa tra ditte appartenenti ad un elenco costituito mediante invito a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di cui alle delibere di Giunta regionale 1855/1998, 1014/1998, 3030/1998, 250/1999.

3) *Categoria di servizio*

Realizzazione di studi nell'ambito del Programma operativo Interreg II Italia/Slovenia Misura 2.2 «Studi finalizzati ad agevolare la cooperazione».

4) *Data di aggiudicazione*

24 giugno 1999.

5) *Criterio di aggiudicazione*

Prezzo più basso tra le ditte ammesse all'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale 1014/1999.

6) *Numero delle offerte ricevute*

Due.

7) *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario*

I.S.I.G. - Istituto di sociologia di Gorizia, via Mazzini, 13 - 34170 Gorizia.

8) *Non sono stati previsti subappalti.*9) *Prezzo*

Lire 50.400.000 - I.V.A. inclusa.

10) Il presente avviso viene pubblicato con le medesime modalità della manifestazione di interesse sul Bollettino della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e su due quotidiani a diffusione regionale.

11) *Data di pubblicazione della manifestazione di interesse*

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia: 24 febbraio 1999. Sui quotidiani a diffusione regionale: 26 febbraio 1999.

Trieste, lì 22 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

Avviso di avvenuto affidamento di studi sul cittadino del Friuli-Venezia Giulia e la cooperazione transfrontaliera.

1) *Stazione appaltante*

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni - via San Francesco, 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775030 - fax 040/3775025.

2) *Procedura di aggiudicazione prescelta*

Trattativa privata previa gara ufficiosa tra ditte appartenenti ad un elenco costituito mediante invito a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di cui alle delibere di Giunta regionale 1855/1998, 1014/1998, 3030/1998, 250/1999.

3) *Categoria di servizio*

Realizzazione di studi nell'ambito del Programma operativo Interreg II Italia/Slovenia Misura 2.2 «Studi finalizzati ad agevolare la cooperazione».

4) *Data di aggiudicazione*

24 giugno 1999.

5) *Criterio di aggiudicazione*

Prezzo più basso tra le ditte ammesse all'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale 1014/1999.

6) *Numero delle offerte ricevute*

Una.

7) *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario*

S.W.G. - Sistemi Integrati di Ricerca, via San Francesco, 24 - 34100 Trieste.

8) *Non sono stati previsti subappalti.*9) *Prezzo*

Lire 94.800.000 - I.V.A. inclusa.

10) Il presente avviso viene pubblicato con le medesime modalità della manifestazione di interesse sul Bollettino della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e su due quotidiani a diffusione regionale.

11) *Data di pubblicazione della manifestazione di interesse*

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia: 24 febbraio 1999. Sui quotidiani a diffusione regionale: 26 febbraio 1999.

Trieste, lì 22 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

Avviso di avvenuto affidamento di studi sullo Studio della cooperazione transfrontaliera.

1) Stazione appaltante

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni - via San Francesco, 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775030 - fax 040/3775025.

2) Procedura di aggiudicazione prescelta

Trattativa privata previa gara ufficiosa tra ditte appartenenti ad un elenco costituito mediante invito a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di cui alle delibere di Giunta regionale 1855/1998, 1014/1998, 3030/1998, 250/1999.

3) Categoria di servizio

Realizzazione di studi nell'ambito del Programma operativo Interreg II Italia/Slovenia Misura 2.2 «Studi finalizzati ad agevolare la cooperazione».

4) Data di aggiudicazione

24 giugno 1999.

5) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso tra le ditte ammesse all'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale 1014/1999.

6) Numero delle offerte ricevute

Tre.

7) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario

I.S.I.G. - Istituto di sociologia di Gorizia, via Mazzini, 13 - 34170 Gorizia.

8) Non sono stati previsti subappalti.

9) Prezzo

Lire 60.000.000 - I.V.A. inclusa.

10) Il presente avviso viene pubblicato con le medesime modalità della manifestazione di interesse sul Bollettino della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e su due quotidiani a diffusione regionale.

11) Data di pubblicazione della manifestazione di interesse

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia: 24 febbraio 1999. Sui quotidiani a diffusione regionale: 26 febbraio 1999.

Trieste, lì 22 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

Avviso di avvenuto affidamento di studi sulle prospettive del commercio nelle aree di confine a seguito delle politiche di ampliamento ad est dell'Unione Europea.

1) Stazione appaltante

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni - via San Francesco, 37 - 34100 Trieste - telefono 040/3775030 - fax 040/3775025.

2) Procedura di aggiudicazione prescelta

Trattativa privata previa gara ufficiosa tra ditte appartenenti ad un elenco costituito mediante invito a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di cui alle delibere di Giunta regionale 1855/1998, 1014/1998, 3030/1998, 250/1999.

3) Categoria di servizio

Realizzazione di studi nell'ambito del Programma operativo Interreg II Italia/Slovenia Misura 2.2 «Studi finalizzati ad agevolare la cooperazione».

4) Data di aggiudicazione

24 giugno 1999.

5) Criterio di aggiudicazione

Prezzo più basso tra le ditte ammesse all'elenco di cui alla delibera di Giunta regionale 1014/1999.

6) Numero delle offerte ricevute

Due.

7) Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario

I.R.E.S. - Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia, via Bertaldia, n. 24 - 33100 Udine.

8) Non sono stati previsti subappalti.

9) Prezzo

Lire 70.680.000 - I.V.A. inclusa.

10) Il presente avviso viene pubblicato con le medesime modalità della manifestazione di interesse sul Bollettino della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e su due quotidiani a diffusione regionale.

11) Data di pubblicazione della manifestazione di interesse

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia: 24 febbraio 1999. Sui quotidiani a diffusione regionale: 26 febbraio 1999.

Trieste, lì 22 luglio 1999

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio mensa presso la scuola materna e la scuola elementare, per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RENDE NOTO

che il servizio mensa presso la scuola materna e la scuola elementare, per il triennio scolastico 1999/2000 - 2000/2001 - 2001/2002 è stato affidato alla ditta CAMST S.c.r.l.- con sede legale in via Tosarelli, n. 318 - Villanova di Castenaso (BO), verso il ribasso del 16,50%.

Cassacco, 25 agosto 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Mariangela Della Marina

COMUNE DI STREGNA
(Udine)

Avviso d'asta per la vendita del fabbricato ex scuola materna di Stregna di proprietà comunale.

IL SINDACO

in seguito della delibera della Giunta municipale n. 93 dell'11 maggio 1999, resa esecutiva a termini di legge,

RENDE NOTO

- che il giorno 28 del mese di settembre dell'anno milnovecentonovantanove alle ore 17.00, nell'Ufficio di Segreteria presso il municipio di Stregna sito in via Capoluogo, n. 23, si terrà un pubblico incanto per la vendita del segmento immobile di proprietà di questo Comune:
 - Lotto n. 1, foglio 12, mappale n. 711, edificio ex scuola materna del Comune di Stregna, prezzo a

base d'asta lire 93.945.000 (novantatremilioni-novecentoquarantacinquemila).

- La vendita viene effettuata a corpo e non a misura e gli immobili vengono ceduti nello stato e grado in cui si trovano, con pertinenze diritti e servitù e attive e passive, anche non apparenti, pesi e diritti immobiliari, con garanzia della proprietà da qualsiasi vincolo e ipoteca.
 - L'asta sarà presieduta dal Segretario e sarà eseguita con il metodo dell'offerta segreta di cui all'articolo 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e cioè mediante offerta segreta da confrontare con il prezzo a base d'asta del lotto.
 - L'aggiudicazione sarà definita al primo esperimento e avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
 - L'offerta segreta dovrà essere redatta su carta legale da lire 20.000; dovrà indicare l'importo espresso in cifre ed in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quella espressa in lettere), le proprie generalità, residenza, domicilio ed indirizzo o recapito e codice fiscale, dovrà essere sottoscritta con firma per esteso del richiedente; dovrà essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare la seguente dicitura: «offerta per il lotto n. 1, foglio 12, mappale 711 - Asta pubblica del giorno 28 settembre 1999 ore 17.00» e dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 27 settembre prossimo venturo; Esclusivamente a mezzo postale in plico raccomandato debitamente sigillato con cera lacca.
- Non saranno accettate offerte inferiori al prezzo posto a base d'asta.
- A parità di offerte uguali si procederà a richiesta di migliororia ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924. In caso di assenza degli offerenti o di rifiuto si procederà mediante sorteggio.
 - All'offerta dovrà essere allegato: un assegno circolare intestato al Comune di Stregna dell'importo pari al 10% del valore a base d'asta. Tale assegno costituisce deposito cauzionale e sarà restituito ai non aggiudicatari, mentre sarà trattenuto per l'aggiudicatario.
 - In sede di offerta il richiedente dovrà dichiarare di non trovarsi in condizioni che comportino incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; al fine dell'esonero dell'autentica della firma, dovrà essere allegata copia del proprio documento d'identità.
 - Qualora a concorrere siano soggetti dotati di personalità giuridica l'offerta dovrà recare l'esatta denominazione e ragione sociale dell'ente ed il relativo codice fiscale e partita I.V.A., nonché l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante. Nella contenente l'offerta dovranno essere allegati i documenti configuranti la rappre-

sentanza legale nonché la manifestazione di volontà del rappresentato di acquisizione dell'immobile oggetto della gara (provvedimento deliberativo del competente organo).

- L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma offerta, dedotto l'importo della cauzione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della cauzione, comunicazione dell'aggiudicazione.
- Il contratto di trasferimento di proprietà verrà stipulato con rogito notarile ad avvenuta approvazione della delibera di aggiudicazione e tutte le spese saranno a carico dell'aggiudicatario.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare o modificare il presente bando per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

Si intendono richiamate e ritrascritte tutte le norme di legge e condizioni del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 od eventuali altre disposizioni legislative vigenti in materia.

Informazioni utili, delucidazioni e chiarimenti potranno essere richieste anche telefonicamente (0432/724094) all'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di apertura al pubblico.

Stregna, 29 agosto 1999

IL SINDACO:
Claudio Garbaz

COMUNE DI ARTEGNA

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 2 di iniziativa privata di un ambito D2.2, in zona industriale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 69 del 26 luglio 1999, il Comune di Artegnà ha adottato un Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona industriale.

Copia completa dei suindicati strumenti, sarà depositata presso l'Ufficio di segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dal 17 agosto 1999, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni.

Artegnà, lì 26 agosto 1999

IL SINDACO:
p.a. Roberto Venturini

COMUNE DI BUJA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 1 al P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «zona industriale di Saletti».

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 38 del 6 agosto 1999, esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. d'iniziativa pubblica denominato «zona industriale di Saletti»;

che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale regionale;

che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Buja, lì 30 agosto 1999

IL SINDACO:
dott. ing. Aldo Calligaro

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso di deposito della variante generale al Piano di recupero del comparto n. 4.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 47 dell'11 agosto 1999 con la quale è stata adottata la variante generale al Piano di recupero del comparto n. 4;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a partire dal 15 settembre 1999, resteranno depositati presso la Segreteria comunale, a libera visione di tutti i cittadini, la delibera di adozione e gli elaborati relativi alla variante predetta;

INVITA

in conseguenza sia i privati che gli Enti a prendere

visione, durante le ore d'ufficio, degli atti come sopra depositati, presentando eventuali osservazioni al fine di un rapporto collaborativo.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Dette osservazioni, redatte su carta legale, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune entro il periodo di deposito.

San Giorgio di Nogaro, 1 settembre 1999

per IL SINDACO
IL VICE SINDACO:
Ester Zaina

FRIULIA-LIS S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Locazioni Industriali di Sviluppo
Società per Azioni

UDINE

Legge regionale 26/1995 - Capo 3°. Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali. Invito per la presentazione delle domande.

PREMESSO che la legge regionale 26/1995 all'articolo 8, comma 3 al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, attraverso operazioni di locazione finanziaria, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla FRIULIA-LIS S.p.A. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto un nuovo stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della FRIULIA-LIS S.p.A., rendendo così disponibili complessivamente lire 10 miliardi;

COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle nuove condizioni in seguito indicate e invita i soggetti interessati a presentare le domande su apposito modulo fornito dalla FRIULIA-LIS S.p.A. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - via Liruti, n. 18 - 33100 Udine, tenendo conto dei criteri e delle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 giugno 1997, n. 1808 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 3 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni, integrate da quanto previsto nella Convenzione tra la FRIULIA-LIS S.p.A. e la Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

Art. 1

Imprese finanziabili

Sono finanziabili le piccole e medie imprese industriali in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26.

Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali in materia di aiuti di stato.

Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative secondo la normativa antimafia.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Art. 2

Operazioni finanziabili

Sono finanziabili:

1. Contratti di locazione finanziaria (leasing), mobiliare, della durata massima di anni 5. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 500.000.000, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
2. Contratti di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, della durata massima di anni 8. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di lire 1.500.000.000, per operazione.

Fino all'importo complessivo di 1.500 milioni potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla FRIULIA-LIS S.p.A., applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla Società di leasing (operazioni di lease-back).

Art. 3

Tasso da applicare

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing sarà pari all'Euribor 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura

delle variazioni dell'Euribor 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

Art. 4

Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1. di non cedere il contratto di locazione a terzi;
2. di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
3. di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
4. di tramettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla FRIULIA-LIS S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FRIULIA-LIS S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato con facoltà della FRIULIA-LIS S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

Art. 5

Priorità

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la FRIULIA-LIS S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla FRIULIA-LIS - S.p.A.

Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

1. domande presentate da piccole imprese;
2. domande presentate da medie imprese.

Trieste, 6 settembre 1999

IL PRESIDENTE:
ing. Giorgio Frassini

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI» TRIESTE

Bando di pubblica selezione relativo a 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza IV livello (O.T.A.).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1008 del 2 agosto 1999 del Responsabile dell'Unità operativa politiche del personale, è aperta la pubblica selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, ai sensi del D.P.R. n. 494/1987, di:

- n. 4 posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) di cui 2 posti riservati, in base all'articolo 6 del decreto n. 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (articolo 43, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

1. diploma di scuola dell'obbligo;
2. titolo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza, rilasciato da scuola autorizzata, a seguito di superamento di corso di durata annuale.

PROVE DI ESAME: (articolo 45, D.P.R. n. 494 del 17 settembre 1987)

Prova pratica o d'arte su materie attinenti i posti messi a selezione.

Colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- b. idoneità fisica all'impiego.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protet-

te - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3, 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - III piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che la domanda di partecipazione nonché le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda devono essere uniti, pena successiva regolarizzazione con spese a carico del candidato: un elenco dei documenti e dei titoli presentati (in triplice copia e in carta semplice), la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dalla selezione

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge n. 502/1992 nonché al citato D.P.R. n. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.P.R. n. 483/1987, articolo 44.

Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 40 punti per la prova pratica;
- b) 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 20
- b) titoli vari: 10.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'U.O. Concorsi, selezioni e assunzioni - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3, Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di 3 unità nel profilo professionale di «Esperto conservatore» - VIII q.f. - con contratto di diritto pubblico a tempo determinato rinnovabile.

In esecuzione della deliberazione giunta n. 1067 del 19 agosto 1999, esecutiva a norma di legge, viene aperta la selezione pubblica per l'assunzione di 3 unità nel profilo professionale di «Esperto conservatore» VIII qualifica funzionale della durata di 4 anni che può essere rinnovato con le medesime condizioni, sulla base di un nuovo provvedimento. È escluso il rinnovo tacito.

Requisiti specifici: possesso del diploma di laurea in Lettere, Materie letterarie, Storia, Musicologia e Conservazione dei Beni Culturali.

Presentazione della domanda: entro il 15 ottobre 1999.

Al curriculum verranno assegnati massimo punti 10, da valutarsi secondo la tabella allegata al bando. Rientrano nella valutazione del curriculum i titoli di studio, i titoli di servizio (lavoro dipendente e prestazioni d'opera) e i titoli vari.

Qualora le domande di ammissione superino le 30 unità, l'Amministrazione ha la facoltà di indire una pre-selezione mediante prova psicoattitudinale, finalizzata al contenimento del numero dei candidati.

La prova d'esame consiste in un colloquio.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- museologia e museografia, metodologia della ricerca, catalogazione, didattica museale: principi;
- archivistica, biblioteconomia e bibliografia: elementi;
- teoria della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali: legislazione vigente;
- le istituzioni museali triestine pubbliche e private;
- gestione dei musei: allestimenti, marketing, tecnologie, informatica, sicurezza: principi;
- contabilità pubblica, diritto amministrativo con particolare riferimento all'ordinamento degli enti locali: principi;
- lettura e traduzione di un passo di una pubblicazione specifica in una lingua straniera (a scelta del candidato tra francese, inglese o tedesco) e in latino.

Per il colloquio la Commissione dispone di un punteggio massimo di 60/60. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 48/60.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio concorsi e assunzioni, largo Granatieri, n. 2 - V piano, telefono 040/675-4312/4757/4675 oppure all'Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Unità d'Italia, n. 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Romana Meula Gobet

ISTITUTO PER L'INFANZIA
«OSPEDALE INFANTILE E PIE FONDAZIONI
BURLO GAROFOLO E DOTT. ALESSANDRO
ED AGLAIA DE MANUSSI»

TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di medico dirigente di I livello presso il Servizio di radiologia.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si pubblica la graduatoria qui di seguito riportata:

1. dott. Ammar Lydie punti 74.288 su 100

Trieste, lì 26 agosto 1999

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dr. Fulvio Franza

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di medico dirigente di I livello presso l'Area pediatrica.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si pubblica la graduatoria qui di seguito riportata:

1. dott.a Giorgi Rita punti 85.440 su 100
2. dott. Bacolla Gianfranco punti 83.520 su 100
3. dott.a Trappan Antonella punti 80.213 su 100

Trieste, lì 26 agosto 1999

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dr. Fulvio Franza

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di biologo dirigente di I livello con specifica professionalità nel settore della ricerca genica delle malattie metaboliche da accumulo.

Come previsto dall'articolo 18 del Regolamento organico per la disciplina concorsuale del personale dirigente del ruolo sanitario dell'Istituto, si pubblica la graduatoria qui di seguito riportata:

1. Giovanni Maria Severini punti 87.160 su 100

Trieste, lì 26 agosto 1999

IL DIRETTORE DEL PERSONALE:
dr. Fulvio Franza

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo in-

determinato, per n. 1 posto di assistente amministrativo (VI livello).

In esecuzione del provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine del 23 giugno 1999, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per:

- n. 1 posto di Assistente amministrativo (VI livello).

Ruolo: Amministrativo.

Posizione funzionale: Assistente amministrativo.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal Regolamento organico del personale adottato dal Consiglio dell'ordine in data 2 dicembre 1991 per le parti che non contrastano il presente bando.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 675/1996: tutti i dati forniti dai concorrenti verranno gestiti unicamente per l'espletamento del presente concorso e non saranno diffusi.

NORMATIVA GENERALE DEL CONCORSO

1. Requisiti e domande di ammissione al concorso

A) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è riservata a coloro che sono in possesso dei titoli e dei requisiti necessari.

La valutazione sarà effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'articolo 8 del Regolamento organico del personale adottato dal Consiglio dell'ordine in data 2 dicembre 1991.

Al termine delle prove d'esame e dei colloqui di selezione, la Commissione formerà una graduatoria per i candidati risultati idonei.

B) Esclusione dal concorso

L'eventuale esclusione dal concorso è deliberata dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine ed è disposta ad un provvedimento motivato da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

C) Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura del medico dell'Azienda socio-sanitaria prima dell'immissione in servizio.
2. Possesso della cittadinanza italiana ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11, D.P.R. 761/1979. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Diploma di istruzione secondaria di primo grado con il quale sia possibile accedere al livello universitario.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

D) Domande di ammissione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito, compreso di numero telefonico, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto, se esistente, la residenza;
- b) possesso della cittadinanza italiana ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11, D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) titoli di studio posseduti;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);
- g) servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996) per uso amministrativo.

Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d) e f) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver precedenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

2. Prove d'esame e colloqui di selezione

Il concorso si svolgerà in due fasi:

Prima fase:

Tutti i candidati ammessi al concorso dovranno sostenere:

- a) un test psicoattitudinale;
- b) un test orientato a valutare le conoscenze informatiche.

Seconda fase:

I candidati che supereranno la prima fase dovranno sostenere un doppio turno di colloqui di selezione.

- c) Il primo turno di colloqui di selezione verrà sostenuto con selezionatori esterni professionisti che valuteranno le competenze professionali e le caratteristiche personali dei candidati.
- d) Il secondo turno di colloqui di selezione verrà sostenuto da coloro che hanno superato il primo turno con la Commissione esaminatrice che si avvarrà del supporto dei selezionatori esterni.

3. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- a) i documenti comprovanti il possesso dei titoli di studio idonei all'ammissione al concorso di cui al punto 1. C) Requisiti di ammissione;
 - b) tutte le certificazioni relative ai titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
 - c) un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato, nel quale devono essere indicate le attività professionali e di studio, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera; dovranno essere altresì specificate le conoscenze informatiche sia dei sistemi operativi sia degli applicativi utilizzati.
- I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
- d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;
 - e) un elenco, datato e firmato in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Saranno valutati i servizi le cui attestazioni, contenenti le indicazioni del rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale, siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente o dell'Azienda presso cui i servizi sono stati prestati. Inoltre per la valutazione di atti-

vità prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 22 del D.M. 30 gennaio 1982) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata anche il monte ore settimanale.

Ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazioni, sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge n. 15/1968 ovvero secondo quanto previsto dalla legge n. 191/1998 che ha modificato la legge n. 127/1997.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Ordine. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

4. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono:

- essere inoltrate a mezzo servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine, via di Toppo, n. 5, 33100 Udine.

ovvero

- essere presentate direttamente all'Ufficio protocollo generale, Via di Toppo, n. 5, Udine.
Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra ferma di presentazione.

Le domande dovranno pervenire, pena esclusione del concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.

A tal fine fa fede il timbro a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura dell'ufficio protocollo dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine.

Si considerano valide anche le domande spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Ordine non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni del candidato qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato stesso, ovvero da mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Del pari non saranno imputabili all'Ordine eventuali disguidi postali.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e l'eventuale riserva di presentazione successiva è priva di effetto.

5. Convocazione dei candidati

I candidati ammessi alla prima fase saranno convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data delle prove scritte almeno 15 giorni prima della data di esame.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità.

La convocazione al primo turno di colloqui di selezione di cui al punto 2 - c) verrà comunicato ai soli candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della prova di selezione.

Infine i candidati che saranno ammessi al colloquio con la commissione (prevista dall'articolo 9 del Regolamento organico del personale adottato dal Consiglio dell'Ordine in data 2 dicembre 1991) verranno convocati personalmente almeno 10 giorni prima della data in cui verrà fissato il colloquio di selezione.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento organico del personale adottato dal Consiglio dell'ordine in data 2 dicembre 1991.

7. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, e delle previste prove di cui al punto 2 - d) formula la graduatoria dei candidati ammessi alla stessa e risultati idonei.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio finale, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, il vincitore verrà scelto attraverso sorteggio.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Presidente dell'ordine di Udine, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto alla dichiarazione del vincitore.

8. *Adempimenti del vincitore*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà inviato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- 3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
- 4) certificato del godimento dei diritti politici;
- 5) certificato generale del Casellario giudiziale;
- 6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella della comunicazione dell'esito del concorso.

9. *Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio*

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, ivi compreso (per coloro che non siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Amministrazione provvederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il rapporto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Ordine prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore di trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostitui-

sce i provvedimenti di nomina del candidato da assumere.

10. *Decadenza della nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

11. *Diritti e doveri*

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dal C.C.N.L. vigente comparto degli Enti pubblici non economici.

12. *Trattamento economico*

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto degli Enti pubblici non economici.

13. *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

14. *Trattamento personale dei dati*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro; verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al corso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia per il pubblico impiego.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio di via di Toppo, 5, 33100 Udine, telefono 0432/505305, fax 0432/503941, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Udine, 26 agosto 1999

IL PRESIDENTE:
dott. ing. Gian Luigi Longhino
